

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLI

BARI, 19 GENNAIO 2010

N. 11



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
15 dicembre 2009, n. 2427

L.R. n. 16/2007 - Dismissione dei beni immobili non strumentali delle aziende sanitarie - Avvio procedura di cartolarizzazione.

Pag. 1780

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
15 dicembre 2009, n. 2473

Art. 15 L.r. 21 marzo 2007, n. 7 (Iniziative regionali per la costituzione di patti sociali territoriali di genere). Approvazione delle Linee guida e dello schema di protocollo d'intesa con l'Ufficio della Consigliera Regionale di Parità.

Pag. 1832

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
15 dicembre 2009, n. 2494

Progetto “SINA - Sistema Informativo Nazionale sui servizi sociali per la non autosufficienza”, promosso dal Ministero di Lavoro e Politiche Sociali, realizzato dalla Regione Liguria. Adesione della Puglia, approvazione dello schema di protocollo d'intesa e adesione al progetto di dettaglio delle attività da realizzare.

Pag. 1862

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
15 dicembre 2009, n. 2495

Programma di interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana destinato ai cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia. Approvazione accordo di programma tra Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Regione Puglia a valere sul Fondo Immigrazione 2009 (III annualità).

Pag. 1874

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
15 dicembre 2009, n. 2496

Deliberazione di Giunta Regionale n. 2083/2008 - Progetto R.O.S.A. Rete Occupazione Servizi Assistenziali - Approvazione schema di Avviso pubblico rivolto a patronati per la selezione di progetti per l'attività di animazione e sensibilizzazione territoriale.

Pag. 1883

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
15 dicembre 2009, n. 2497

Programma di interventi finalizzati alla realizzazione di misure economiche per sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione vita-lavoro per le famiglie pugliesi - Approvazione delle Linee Guida e degli schemi di Protocollo d'intesa.

Pag. 1896

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
15 dicembre 2009, n. 2528

Accordo Integrativo Regionale del Servizio Emergenza Urgenza “118”.

Pag. 1918

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2009, n. 2427

L.R. n. 16/2007 - Dismissione dei beni immobili non strumentali delle aziende sanitarie - Avvio procedura di cartolarizzazione.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, di concerto con l'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente ad interim del Servizio Controllo Strategico e dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria, riferisce quanto segue l'Ass. Fiore:

Con Delibera n. 1662 del 19/10/2007 la Giunta Regionale ha deliberato:

1. di affidare all'avv. Mario Fantini (nel seguito "Consulente") l'incarico per l'espletamento di uno studio di consulenza volto ad individuare le modalità operative degli interventi tesi a valorizzare, in termini finanziari, attraverso una procedura di cartolarizzazione, il patrimonio immobiliare non strumentale delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia, così come da censimento già effettuato;
2. di affidare, ai sensi della convenzione Reg. n. 6454 del 09/09/2003 come prorogata dalla convenzione Reg. n. 7041 dell'11/08/2005, all'Agenzia del Territorio - Direzione Regionale della Puglia (nel seguito "AdT") - l'incarico di effettuare una stima aggiornata del valore di mercato dei beni non strumentali delle aziende sanitarie pugliesi unitamente alla verifica dei titoli di proprietà dei medesimi e delle relative certificazioni catastali; incarico comprendente "anche tutte le attività da svolgersi a cura delle Agenzie Provinciali per i beni delle Aziende Sanitarie insistenti nei rispettivi territori;
3. di affidare congiuntamente ai Dirigenti dei Servizi proponenti il compito di monitorare il corretto ed efficace svolgimento dell'incarico professionale affidato e riferire tempestivamente i relativi risultati alla G.R.;

Il Consulente ha emesso una relazione conclu-

siva denominata "Report conclusivo attività di consulenza. Valorizzazione patrimonio immobiliare non strumentale A.S.L. - Regione Puglia" che si allega alla presente sub lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

In data 23 settembre 2009 l'AdT ha consegnato il primo report dell'incarico affidato che, allegato al presente provvedimento (All. B), ne costituisce parte integrante. Esso contiene, come da convenzione, l'elenco degli immobili per i quali è stato possibile concludere l'attività di censimento e valutazione. L'AdT ha, tuttavia, ancora in corso una analoga attività di censimento e valutazione per quegli immobili per i quali ha riscontrato notevoli difficoltà di ricostruzione dei titoli di proprietà e, delle relative certificazioni catastali (riconducibili anche a diverse problematiche quali status giuridico di proprietà, contenziosi e permutate in atto sugli immobili oggetto di stima) che non consentono, allo stato, la definizione dell'intero parco immobiliare ed il relativo valore. Gli esiti di tale ulteriore attività, che l'AdT auspica di concludere nel più breve tempo possibile, saranno analogamente sottoposti all'attenzione della Giunta Regionale e, successivamente, inclusi nella procedura di cartolarizzazione di che trattasi.

Considerato che la procedura individuata dal Consulente è quella della cartolarizzazione ai sensi della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive integrazioni e/o modifiche, i successivi passaggi procedurali, così come impostati e programmati per la realizzazione della procedura stessa, risultano essere i seguenti:

- 1) Costituzione della cd. "Società - Veicolo", con la Regione Puglia unico socio;
- 2) Trasferimento dei beni (già censiti e valutati dall'AdT) delle Aziende Sanitarie alla Regione e da questa, a titolo oneroso, alla Società - Veicolo;
- 3) Selezione, a cura della Società Veicolo, attraverso procedure di evidenza pubblica, del soggetto che deve strutturare l'arrangement finanziario dell'operazione e, successivamente, gestire il patrimonio immobiliare (valorizzazione, vendita, riscossione canoni di locazione, ...) ed i relativi flussi di cassa verso/dalla Società Veicolo;

In tal senso è stato predisposto lo statuto della società veicolo, che si allega alla presente sub lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso e considerato che:

- il valore degli immobili non strumentali ad oggi censiti e valutati dall'AdT ammonta 'a circa 84 milioni di euro, cifra che consente di prevedere con ragionevole certezza la possibilità di introitare i 60 milioni di euro di cui alla l.r. n. 16/2007;
- il mercato immobiliare, dopo aver attraversato un periodo di stallo dovuto alle sfavorevoli condizioni congiunturali dell'economia, registra una seppur lieve ripresa;

si propone alla Giunta regionale:

- Di acquisire le risultanze delle attività di censimento e valutazione di mercato svolte dall'AdT sui cespiti immobiliari non strumentali appartenenti alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Puglia, come da elenco allegato B;
- Di approvare il "Report conclusivo attività di consulenza. Valorizzazione patrimonio immobiliare non strumentale A.S.L. - Regione Puglia", esposto dal Consulente (Allegato A), prendendo atto che gli onorari stabiliti per il professionista incaricato sono già stati liquidati con provvedimento adottato dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria;
- Di approvare lo statuto (Allegato sub C) della costituenda società - veicolo di cartolarizzazione dei beni immobili in questione, avente la Regione Puglia quale unico socio, dotata di capitale pari ad euro 10.000,00 (diecimila,00) ed avente per oggetto esclusivo la "realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione";
- Di affidare allo studio del Notaio Domenico Amoruso, residente in Bari, l'incarico professionale di redigere l'atto costitutivo della "società - veicolo" da denominarsi "Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione s.r.l." e conseguentemente di approvarlo, provvedendo altresì a formalizzare procedure e atti pubblici finalizzati ad attuare in toto il trasferimento dei cespiti immobiliari oggetto della procedura di cartolarizzazione de qua dall'attuale titolarità delle Azienda Sanitarie Locali della Regione Puglia, nell'asse patrimoniale della medesima Regione Puglia e - in un momento immediatamente successivo - della neo titolarità della Regione Puglia, a titolo oneroso, alla "società - veicolo";
- Di rimandare a successivo provvedimento l'individuazione dei soggetti chiamati - fiduciarmente a ricoprire le cariche sociali, stabilendo

- compiti, compensi e quant'altro a vario titolo, nonché di definire il relativo organico funzionale della struttura societaria ed il personale preposto;
- Di affidare al Dirigente ad interim del Servizio Controllo Strategico il compito di monitorare il corretto ed efficace svolgimento procedurale di tutta l'operazione di cartolarizzazione in itinere, autorizzandolo ad espletare tutti gli atti integrativi rientranti nella sua competenza funzionale finalizzati all'attualizzazione delle fasi procedurali, provvedendo altresì, per esplicito mandato ad acta di valenza generale ad attivare tutto quant'altro necessario e/o opportuno, nell'ambito delle risorse disponibili per la migliore e più tempestiva attualizzazione operativa della procedura in itinere finalizzata alla cartolarizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale di titolarità delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Puglia, dandone in merito dettagliata informativa e rendicontazione alla Giunta Regionale;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 28/01 e s.m. e i.

Il presente provvedimento comporta una spesa di euro 200.000,00 (duecentomila,00) a carico del bilancio regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 3940 U.P.B. 7.4.1 "Spese per la costituzione della società veicolo per l'attuazione delle procedure di cartolarizzazione" come di seguito distinte:

- per l'incarico al notaio, euro 74.400,00 di cui euro 72.000,00 per gli atti relativi ai trasferimenti di proprietà degli immobili ed euro 2.400,00 per la costituzione della Società Veicolo;
- per il capitale sociale della costituenda Società Veicolo euro 10.000,00;
- per le prime spese di start up e funzionamento della costituenda Società Veicolo il residuo importo di euro 115.600,00.

Al relativo impegno di spesa dovrà provvedere il Dirigente ad interim del Servizio Controllo Strategico con apposito atto dirigenziale.

Il relatore ed Assessore Regionale alle Politiche della Salute, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale in base all'art. 4, lettera K della L.R. n. /97

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore Regionale alle Politiche della Salute;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei competenti Dirigenti di Servizio;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di fare propria la relazione dell'Assessore alle Politiche della Salute che qui s'intende integralmente riportata;
- Di approvare il "Report conclusivo attività di consulenza. Valorizzazione patrimonio immobiliare non strumentale A.S.L. - Regione Puglia", esposto dal Consulente (Allegato A), prendendo atto che gli onorari stabiliti per il professionista incaricato sono già stati liquidati con provvedimento adottato dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria;
- Di stabilire che la cartolarizzazione dei beni immobili di che trattasi sia implementata mediante assunzione di 'finanziamento' secondo le modalità previste dalle leggi vigenti ed ai sensi dell'art.7 della L. 130/99;
- Di acquisire le risultanze delle attività di censimento e valutazione di mercato svolte dall'AdT sui cespiti immobiliari non strumentali appartenenti alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Puglia, come da elenco allegato B;
- Di approvare lo statuto (Allegato C) della costituenda società - veicolo di cartolarizzazione dei beni immobili in questione, avente la Regione Puglia quale unico socio, dotata di capitale pari ad euro 10.000,00 (diecimila,00) ed avente per oggetto esclusivo la "realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione";
- Di affidare allo studio del Notaio Domenico Amoruso, residente in Bari, l'incarico professionale di redigere l'atto costitutivo della "società - veicolo" da denominarsi "Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione s.r.l." e conseguentemente di approvarlo, provvedendo altresì a formalizzare procedure e atti pubblici finalizzati ad attuare in toto il trasferimento dei cespiti immobiliari oggetto della procedura di cartolarizzazione de qua dall'attuale titolarità delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Puglia, nell'asse patrimoniale della medesima Regione Puglia e - in un momento immediatamente successivo - della neo titolarità della Regione Puglia, a titolo oneroso, alla "società - veicolo";

liare Società di Cartolarizzazione s.r.l." e conseguentemente di approvarlo, provvedendo altresì a formalizzare procedure e atti pubblici finalizzati ad attuare in toto il trasferimento dei cespiti immobiliari oggetto della procedura di cartolarizzazione de qua dall'attuale titolarità delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Puglia, nell'asse patrimoniale della medesima Regione Puglia e - in un momento immediatamente successivo - della neo titolarità della Regione Puglia, a titolo oneroso, alla "società - veicolo";

- Di rimandare a successivo provvedimento l'individuazione dei soggetti chiamati fiduciarmente a ricoprire le cariche sociali, stabilendo compiti, compensi e quant'altro a vario titolo, nonché di definire il relativo organico funzionale della struttura societaria ed il personale preposto;
- Di affidare al Dirigente ad interim del Servizio Controllo Strategico il compito di monitorare il corretto ed efficace svolgimento procedurale di tutta l'operazione di cartolarizzazione in itinere, autorizzandolo ad espletare tutti gli atti integrativi rientranti nella sua competenza funzionale finalizzati all'attualizzazione delle fasi procedurali, provvedendo altresì, per esplicito mandato ad acta di valenza generale ad attivare tutto quant'altro necessario e/o opportuno, nell'ambito delle risorse disponibili per la migliore e più tempestiva attualizzazione operativa della procedura in itinere finalizzata alla cartolarizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale di titolarità delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Puglia, dandone in merito dettagliata informativa e rendicontazione alla Giunta Regionale;
- Di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio Controllo Strategico, a tutti i soggetti interessati per quanto di competenza funzionale;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito web istituzionale, anche ai fini della pubblicità di legge verso detentori e possessori a qualunque titolo degli immobili oggetto della procedura di cartolarizzazione.

Allegato A**REPORT CONCLUSIVO ATTIVITA' DI CONSULENZA****VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ASL-PUGLIA NON STRUMENTALE*************Premessa.**

Con Delibera n.° 1662 del 19 ottobre 2007 la Giunta Regionale (ex artt. 7 D. Lgs. n. 165/2001 e 110 D. Lgs. n. 267/2000, nonché per la L. n. 266/2005 e D.P.C.M. del 6/6/2006) conferiva incarico al sottoscritto per una consulenza in materia di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale delle aziende sanitarie regionali, con orientamento a procedure di dismissione del patrimonio medesimo.

Fra le attività collegate alla prestazione professionale, è stata prevista la redazione di un documento conclusivo che rappresenti sinteticamente i risultati della consulenza prestata.

***********Il quadro finanziario istituzionale.**

Il mercato della dismissione del patrimonio pubblico non strumentale richiede l'approfondimento di indicatori di rilievo.

Il patrimonio dello Stato italiano è considerevole. Il passivo ha un montante di circa 1.300 miliardi di Euro, con una gestione trasparente (è regolata dal mercato) e con un costo di mercato superiore al 5%, mentre all' attivo si registra una valutazione contabile di circa 489 miliardi di Euro, di cui 29 afferenti al settore immobiliare suscettibili di valorizzazione fino a 800 miliardi di Euro, con una gestione opaca ed un rendimento di fatto impossibile a calcolarsi.

Nell'ottica di un miglioramento dell'efficienza della gestione pubblica, l'ipotesi una cartolarizzazione presenta alcuni vantaggi, se si considera che il rendimento medio del patrimonio immobiliare dello Stato si può (forse) stimare al 2% lordo (i dati derivano dall'operazione cd. SCIP 2) e dello 0% dopo interventi di manutenzione e gestione: il dato è davvero rilevante se comparato al costo medio del debito dello Stato (più del 5%).

La rapidità di esecuzione delle cessioni è un fattore altrettanto importante, se si pensa che lo Stato italiano ha dichiarato che ha impiegato, per una cartolarizzazione, circa 2,5 anni a fronte dei 16 che sarebbero occorsi per una dismissione di tipo ordinario (cessione diretta), soprattutto in presenza di grossi volumi di attivi.

Le *performances* di gestione risultano migliorate: infatti, se è vero che inizialmente le procedure di cartolarizzazione sono state concepite (almeno per il settore pubblico) come mezzo teso a limitare l'indebitamento, è altrettanto vero che sussistono benefici indotti individuabili in un processo di valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, nell'ammodernamento di procedure di gestione pubblica capaci di introdurre discipline di mercato, fino a migliorare la trasparenza pubblica attraverso indici di efficienza e di performance.

Esaminando il *trend* 2001-2006 per le Regioni, si registra un incremento dei volumi della gestione corrente (+ 20%), sia in entrata che in uscita, per effetto della spesa sanitaria e delle relative fonti di copertura, come pure una crescita delle entrate correnti di derivazione tributaria.

Uguale, è facilmente leggibile l'elevata rigidità della spesa ed una contestuale inversione della crescita degli investimenti; vi è stato un maggiore ricorso al debito, a partire dal 2006, con oneri però invariati (in ragione di un'attenzione specifica alla

gestione attiva dell'indebitamento) ed infine un extra bilancio generato da procedure di cartolarizzazione dei crediti sanitari (su un debito di circa 5.5 miliardi di Euro nel 2006). Il saldo di competenza è negativo dal 2003: le entrate ordinarie non riescono a fronteggiare alla spesa corrente (sanità), dovendo anche utilizzare le riserve: il disavanzo pregresso della sanità è stato coperto con l'attivazione della leva fiscale e procedure straordinarie (cartolarizzazione).

Per ciò che attiene più da vicino la Puglia, la manovra di copertura del disavanzo sanitario 2006, come rappresentato dalla Legge Regionale n. 16 del 5/6/2007, prevede –tra l'altro- la dismissione del patrimonio non strumentale delle ASL regionali, per un importo di almeno 60 milioni di Euro.

Detto importo corrisponde al realizzo atteso, sulla base di un valore complessivo degli assets oggetto di potenziale dismissione stimato in circa 90 milioni di Euro, e frutto di autonome valutazioni di mercato eseguite, sul citato patrimonio, da parte dei competenti uffici delle stesse ASL.

La situazione regionale di questo settore risente, inevitabilmente, anche dei riflessi economici del comparto sanità a livello nazionale.

I deficit del comparto sanitario sono strutturali: in tutti gli anni di vita del SSN i finanziamenti sono stati inferiori alle spese. Alla formazione dei disavanzi hanno concorso sia il sottofinanziamento della spesa sanitaria che le differenze –in termini di risultati gestionali- di alcune Regioni nel contenere i costi e conseguire l'efficienza.

Il *Patto per la Salute* del settembre 2006 ha previsto un fondo transitorio per ripianare i debiti pregressi e un meccanismo di "affiancamento" da parte dello Stato che dovrebbe portare all'azzeramento del disavanzo entro il 2010.

Vedi Tabella allegata

%

Tabella 1 – I conti della Sanità (milioni di euro)				
Spesa effettiva		Risorse	Deficit	Deficit/Pil
		stanziare		
2001	75.999	71.878	4.121	0,35
2002	79.549	76.658	2.891	0,22
2003	82.220	79.968	2.252	0,17
2004	90.510	84.256	6.254	0,45
2005	95.242	90.855	4.387	0,31
Fonte: Ministero della Salute e Istat.				

Nello specifico, dall'analisi dei costi e ricavi del SSN (in milioni di Euro), emerge, relativamente alla Regione Puglia, che i risultati di esercizio (ovvero ricavi meno costi, più saldi di Mobilità sanitaria interregionale) sono stati i seguenti:

Anno 2002: -4,220 (corrispondente, pro capite, a -1);

Anno 2003: 108,877 (corrispondente, pro capite, a 27);

Anno 2004: 41,634 (corrispondente, pro capite, a 10);

Anno 2005: -66,425 (corrispondente, pro capite, a -16).

Le finanze regionali, negli ultimi anni, sono state limitate da condizioni vincolative peculiari, che hanno determinato in genere significativi problemi di liquidità.

Nel 2005 è affluito alle regioni soltanto il 77% delle risorse erogate (e dunque con contestuale riduzione del fabbisogno statale), e circa 27 miliardi di euro sono stati

trattenuti in tesoreria di Stato, mentre nel 2004 le risorse bloccate corrispondevano a circa 22 miliardi di euro.

Se è vero che a livello statale i rallentamenti nell'erogazione dei fondi hanno determinato una riduzione del fabbisogno statale, è altrettanto vero che -a livello locale- ciò ha provocato, tra l'altro, tensioni di cassa che hanno imposto più frequenti ricorsi al mercato, con l'effetto di aumentare i già pesanti oneri finanziari.

Bisogna altresì considerare che le ASL e le aziende ospedaliere possono indebitarsi esclusivamente per sostenere spese di investimento. Orbene, fino al 2004 si poneva un limite alla potenzialità di indebitamento, tale che l'ammontare complessivo delle rate di capitale e interessi non potesse essere superiore al 15% delle entrate proprie correnti al netto della quota di fondo sanitario nazionale attribuita alla regione.

Con la cd. Legge Finanziaria 2004 si conferisce alle regioni la competenza a disciplinare la possibilità e i limiti di indebitamento. La Puglia ha confermato la preesistente normativa nazionale (tetto al 15%), mentre altre lo hanno aumentato (la Toscana al 25%) o non hanno programmato limiti (è il caso di Emilia-Romagna, Liguria e Umbria).

Nel 2005 il deficit del settore sanità, in Puglia, è stato di circa 238 milioni di Euro, calato a 211 nel 2006, e attestatosi a poco meno di 200 milioni nel 2007.

Il piano di risanamento finanziario ha previsto una serie di misure tecniche: in particolare, la L.R. n. 16 del 5 giugno 2007 ha individuato l'ipotesi di valorizzare il patrimonio immobiliare delle ASL non più strumentale, tramite dismissione, e per un valore di realizzo di non meno di 60 milioni di Euro.

Tale patrimonio, tra l'altro, in molti casi è risultato soltanto un onere, gravato da costi di gestione e spese di manutenzione elevati, senza che l'immobile possa avere avuto rendimenti ritenuti proficui per la ASL proprietaria, soprattutto considerando

che spesso trattasi di meri fondi rustici o fabbricati rurali, con proventi invero esigui, ove percepiti e/o riscossi.

Il compendio immobiliare.

L'A.RE.S., già tempo addietro, aveva predisposto un autonomo elenco di beni immobili non strumentali, sulla base di singoli elenchi organizzati dalle ASL pugliesi (anche per alcuni beni posti fuori regione, come nel caso della ex ASL BA 2, titolare di beni siti nell'area napoletana), nonché dall'azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti" di Foggia.

A seguito di alcuni incontri tematici, è stato stabilito che le singole ASL dovessero riformulare un elenco aggiornato di immobili ritenuti non strumentali all'esercizio delle attività istituzionalmente riferibili alle aziende stesse.

E' pervenuto un elenco che si compone sia di stabili che di terreni e fondi (anche rustici).

Lo scrivente consulente ha fornito delle linee-guida all'organo incaricato del censimento e della valutazione degli immobili (l'Agenzia del Territorio), affinché, nelle relazioni di studio e analisi con gli incaricati delle singole ASL, si tenesse conto di parametri interpretativi precisi, anche in ordine alle diverse criticità che potevano emergere nel corso del monitoraggio.

Tale attenzione avrebbe garantito una procedura di monitoraggio più spedita, fino all'enucleazione di un eventuale lotto immobiliare "subordinato", vale a dire un complesso di cespiti su cui possono insistere vari problemi (status giuridico di proprietà, contenziosi, permuta in atto, ...), comunque oggetto di stima e la cui

valutazione circa l'inserimento in una operazione di valorizzazione (ed eventuale dismissione) sarebbe stata effettuata in un secondo momento.

Oltre a ciò, il sottoscritto consulente ha provveduto a fornire precise indicazioni (riportate poi nella comunicazione Prot. n.° 20/P/611 CIG del 2 luglio 2008 della Regione Puglia – settore Controllo di Gestione e settore Programmazione e Gestione Sanitaria) circa le condotte che –nelle more dell'applicazione della procedura di cartolarizzazione- avrebbero dovuto assumere i competenti uffici delle Asl in ordine ad immobili per i quali si era concluso il periodo di locazione. Veniva altresì richiesto, contestualmente, di operare una distinzione tra immobili ad uso abitativo ed immobili ad uso non abitativo, e invitando gli uffici medesimi a declinare ogni competenza relativamente a richieste di nuova locazione o acquisizione di immobili, atteso che la stessa sarebbe stata di pertinenza della cd. "società veicolo", soggetto giuridico principale della procedura di cartolarizzazione.

L'Agenzia del Territorio, che nella sua attività di censimento e analisi ha monitorato gli assets immobiliari della ASL pugliesi e su una campana (ove insistono proprietà riferibili ad ASL pugliesi), nonché sull'azienda degli Ospedali Riuniti di Foggia, ha compiuto un lavoro di integrale riordino delle situazioni giuridico-urbanistiche di riferimento (accertamento proprietario, destinazione d'uso, classificazione di anomalie,...).

Questa attività di raccordo e sistematizzazione si è resa necessaria in relazione ad un patrimonio che non era mai stato censito in maniera unitaria ed omogenea, e che anzi presentava evidenti lacune proprio in ordine a certezza della proprietà, destinazioni giuridiche, assenza di atti catastali (elementi identificativi, vulture, atti di trasferimento,...): questa variabile, non conosciuta al momento dell'iniziale

programmazione temporale delle fasi di lavoro, ha determinato la necessità di rimodulare la definizione ultima della *due diligence*

Alla data del 23 gennaio 2009 la situazione può essere così sintetizzata:

- 1) ASL BA: il totale valori di mercato indicati dall'azienda, per i propri beni immobili non strumentali, è pari ad Euro 24.863.760,28=, mentre l'Agenzia del Territorio li ha stimati in Euro 19.151.557,00=;
- 2) ASL BR: valore di mercato indicato dall'azienda pari ad Euro 34.277.500,00=, con una valutazione dell'A.d.T. pari ad Euro 25.845.550,00=;
- 3) ASL FG: valore di mercato indicato dall'azienda pari ad Euro 6.128.238,10=, con una valutazione dell'A.d.T. pari ad Euro 8.531.588,00=;
- 4) ASL LE: valore di mercato indicato dall'azienda pari ad Euro 685.106,88=, con una valutazione dell'A.d.T. pari ad Euro 3.485.700,00=;
- 5) ASL TA: valore di mercato indicato dall'azienda pari ad Euro 4.000.000,00=, con una valutazione dell'A.d.T. pari ad Euro 7.812.970,00=;
- 6) Unità di NAPOLI (beni ex ASL BA 2): valore di mercato indicato dall'azienda pari ad Euro 2.395.000,00=, con una valutazione dell'A.d.T. pari ad Euro 2.751.000,00=.

Complessivamente, dunque, le ASL avevano stimato un complesso immobiliare non strumentale, inserito negli elenchi della cd. valorizzazione, pari ad Euro 72.349.605,26=, laddove l'A.d.T. l'ha stimato in Euro 67.584.365,00=.

A seguito di ulteriori incontri tematici fra l'Agenzia del Territorio, lo scrivente professionista e il già responsabile del Settore Controllo di Gestione - Assessorato al Bilancio, è emersa la necessità di richiedere ai competenti uffici delle ASL le ragioni di alcuni mancati inserimenti di immobili non strumentali negli elenchi previsti

per la cartolarizzazione, come pure si è richiesto di procedere ad ulteriore ricognizione sul patrimonio, al fine di evitare involontarie omissioni nel monitoraggio affidato all'A.d.T. Tale richiesta è stata diramata, con comunicazione ufficiale, ai competenti uffici delle ASL ad inizio febbraio 2009.

I passaggi procedurali.

Come più volte rappresentato nel corso degli incontri settoriali intercorsi, il sottoscritto professionista ha avuto modo di evidenziare ai dirigenti dell'Ente Regione, ai tecnici dell'A.d.T. ed ai responsabili delle ASL, le varie fasi di una procedura standard di valorizzazione del patrimonio immobiliare, e specificamente in chiave di cartolarizzazione dei proventi (futuri canoni di locazione e/o flussi di cassa da vendite) collegati agli immobili non strumentali di proprietà delle ASL pugliesi, oggetto di dismissione quale più idonea misura di valorizzazione degli *assets* complessivi.

I passaggi procedurali, così come impostati e programmati per l'implementazione della procedura ordinaria, sono i seguenti:

- 1) *Due diligence* catastale e valutazione del valore di mercato per gli immobili oggetto di valorizzazione patrimoniale;
- 2) Costituzione della cd. "*Società - veicolo*", con la Regione Puglia unico socio;
- 3) Trasferimento dei beni dalle ASL alla Regione e da questa, a titolo oneroso, alla Società - Veicolo;
- 4) Gara per la selezione della/e società che deve/devono strutturare l'*arrangement* finanziario dell'operazione;

- 5) Emissione obbligazionaria da parte della società-veicolo, o –qualora gli *assets* siano di importo non particolarmente elevato- per cd. assunzione di finanziamento:
- 6) Gestione, da parte dell' *arranger* (e/o altro soggetto individuabile, come società immobiliari), del patrimonio immobiliare (valorizzazione, vendita, riscossione canoni di locazione....) e contestuale gestione dei flussi di cassa verso/da la società-veicolo.

La procedura è stata inizialmente regolata dalla Legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive integrazioni (connesse alla natura giuridica del contratto di *securitization*), che ha provveduto ad introdurre una disciplina per un tipo di operazione finanziaria sviluppatasi negli U.S.A. già alla fine degli anni Settanta.

L'operazione di base è una tecnica finanziaria mediante la quale i flussi di cassa derivanti da classi di attivo (in questo caso, immobili, e dunque flussi futuri di canoni di locazione e/o proventi da alienazione) vengono selezionati ed aggregati al fine di costituire supporto finanziario e garanzia ai titoli (ABS, *asset backed securities*) rappresentativi di tali crediti, collocati nel mercato dei capitali.

In pratica, dunque, un ente (definito *originator*) smobilizza una serie di crediti attraverso la loro cessione in blocco e *pro soluto* (con l'effetto, in questo caso, di *off balance sheet*) ad un soggetto cessionario (SPV, *special purpose vehicle*), il qual provvederà alla cartolarizzazione dei crediti acquisiti, ossia alla loro incorporazione in titoli offerti poi sul mercato.

Invero, una peculiare e contingente congiuntura dei mercati finanziari potrebbe esprimere –anche a medio termine- *sentiment* di carattere non particolarmente favorevole (da parte degli investitori) verso emissioni obbligazionarie ABS (*asset backed securities*), quali quelle riferibili ad una procedura di cartolarizzazione di

crediti futuri (articoli 1, comma 1, lett. b), e 5 della Legge n. 130/99). Va ricordato tra l'altro, sul punto, che al 19 ottobre 2007 il *rating* assegnato da Moody's alla Regione Puglia era A1, a fronte di un *rating* per l'Italia di Aa2.

Pertanto, a conclusione delle procedure di *due diligence* potrebbe rivelarsi più opportuno optare per la soluzione alternativa, ovvero implementare la cartolarizzazione per "assunzione di finanziamento", secondo le modalità previste dalle leggi vigenti e ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 130/99.

Il soggetto cessionario, la cd. Società – Veicolo, viene creata con lo scopo unico di acquistare quegli *assets* (quindi, l'oggetto sociale prevederà –esclusivamente– la gestione di uno o più processi di cartolarizzazione).

Il cessionario stesso provvederà a reperire i mezzi finanziari necessari per acquistare i crediti ceduti mediante l'emissione (*issue*) dei titoli (ABS) derivanti dalla cartolarizzazione vera e propria: pertanto, il ricavato del collocamento sul mercato di questi titoli verrà impiegato per far fronte al pagamento del prezzo della cessione.

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi convenzionali incorporati nei titoli emessi (oggetto di specifica strutturazione da parte dell'*arranger* che risulterà aggiudicatario della gara) verrà garantito dall'ammontare complessivo dei crediti ceduti, i quali vengono a costituire un patrimonio separato da quello del cessionario o dell'emittente i titoli (se diverso dal cessionario), con la conseguenza che i pagamenti eseguiti dai debitori ceduti saranno destinati esclusivamente al soddisfacimento degli investitori che abbiano acquistato i titoli derivanti dal processo di cartolarizzazione.

La SPV nasce come società sottocapitalizzata (si consiglia al costituzione di una s.r.l. con capitale sociale minimo), ovvero dotata di una *thin capitalization*, in quanto il

dismissione dei cespiti di garanzia, da attuarsi tramite procedure di evidenza pubblica.

Con la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (cd. legge Finanziaria per il 2003), la procedura di cartolarizzazione di cui alla Legge 23 novembre 2001, n. 410, è stata estesa anche al patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni e Province, e ai beni immobili delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Tali Enti, ovviamente, non possono operare direttamente la dismissione del proprio patrimonio, ma i relativi beni –come sopra indicato- devono essere trasferiti a titolo oneroso agli enti territoriali di riferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata: saranno poi gli enti territoriali –tramite le società appositamente costituite- a realizzare le operazioni di cartolarizzazione, con l'obiettivo di far conseguire –agli enti medesimi- il corrispettivo più alto possibile, ricorrendo a procedure competitive.

La SPV sarà costituita anche alla luce di tale normativa, se si considera che –a seguito della stima- potrebbero esserci risultanze tali da optare per la cessione diretta dell'asset- immobile piuttosto che per quello finanziario.

Gli assets.

L'asset, per quanto appena sopra riportato, potrà avere connotazioni diverse.

La scelta definitiva si potrà, dunque, definire nel momento in cui l'A.d.T. avrà completato il censimento degli immobili oggetto di stima: lì si valuterà la portata dei valori strettamente finanziari (flussi futuri di redditività) o economici (il ricavato di potenziale vendita).

Peraltro, la natura dell'asset è determinante per stabilire se si è in presenza di una operazione che ha effetti sul conto economico o che, al contrario, deve essere considerata una transazione finanziaria.

La differenza non è irrilevante: un'operazione che incide sul conto economico è caratterizzata da un movimento di denaro che regola il passaggio di proprietà di un bene reale. In questo caso, ciò che si verifica sul conto del patrimonio del venditore è la sostituzione di un'attività reale (es.: un immobile) con un'attività finanziaria (la liquidità incassata), mentre nel patrimonio dell'acquirente si registrerà una variazione del tutto simmetrica.

Nel caso, invece, della cessione di un'attività finanziaria –quale un credito- nel conto patrimoniale del venditore si assisterà alla semplice sostituzione di un asset di natura finanziaria con un altro della stessa natura: la liquidità.

La distinzione è dunque fondamentale per comprendere se una data operazione possa incidere o meno sul parametro di deficit indicati nel Trattato di Maastricht, che coincide con il saldo netto (accreditamento o indebitamento) del conto economico.

In ogni caso, va tenuto conto anche dell'indicazione di EUROSTAT, che per le operazioni di cartolarizzazione effettuate da enti pubblici –a partire dal 1 gennaio 2007- classifica le operazioni come di “debito pubblico” solo se:

- vi è cessione di crediti fiscali e previdenziali;
- vi è presenza di clausole di DPP (pagamento differito del prezzo di cessione);
- vi è presenza di clausole di sostituibilità di assets;
- vi è presenza ex ante di clausole di indennizzo;
- vi è presenza ex post di clausole di indennizzo.

Si prescinde, in questa sede, per ragioni di brevità (che devono privilegiare peraltro la schematicità della Relazione), dall'analisi di alcune variabili teoriche strettamente connesse alla qualificazione degli *assets*, quali il trasferimento del rischio, l'incasso del netto ricavo dell'emissione e le clausole di DPP (*Deferred Purchase Price*), il tempo di registrazione delle operazioni e la competenza economica (criterio dell'*accrual basis*), in quanto saranno di stretta competenza dell'*arranger* dell'operazione.

Ci si limita a rimarcare il ruolo che –in ordine alla tipologia di *assets* cartolarizzabili– può svolgere il settore assicurativo, soprattutto in affiancamento all'azione dell'*arranger*.

La funzione tipica è quella del *credit enhancement*, per cui il soggetto incaricato riduce il livello di rischio creditizio dei titoli emessi – o dell'opzione per finanziamento– attraverso l'offerta di determinate garanzie.

I fattori di rischio che l'assicurazione dovrà considerare sono:

- il rischio di mancato pagamento (insolvenza del debitore) che viene attenuato dalle caratteristiche e dalla qualità del portafoglio, scelto sulla base di precisi criteri;
- il *liquidity risk*, vale a dire il rischio che –in una determinata fase temporale– il flusso di cassa derivante dall'incasso degli *assets* non sia sufficiente a garantire il servizio del debito;
- il *basic risk*, ossia il rischio che i tassi di interesse sugli *assets* scendano al di sotto del tasso di interesse dovuto o comunque siano soggetti ad oscillazioni;
- il *reinvestment risk*, cioè il rischio derivante dal rimborso anticipato dei crediti.

Va infine riportato, per restare in tema di tipologia di asset e quindi di "catalogazione" della procedura di cartolarizzazione, che l'art. 84, comma 8, della Legge Finanziaria 2003, richiama la necessità di informare preventivamente il ministero dell'economia su queste operazioni, ribadendo la necessità di monitorare anche questa tipologia di ricorso al mercato, da parte degli enti territoriali.

Le cartolarizzazioni, infatti, rientrano fra le operazioni di accesso al mercato che il regolamento 1 dicembre 2003, n. 389, attuativo dell'art. 41 della Legge Finanziaria per il 2002 (Legge 28 dicembre 2001, n. 448), prevede debbano rientrare nel monitoraggio preventivo, se di importo almeno pari ai 100 milioni di Euro, e siano in ogni caso da comunicare trimestralmente ex post.

Il regolamento citato limita alle operazioni di importo rilevante (100 milioni di Euro) l'attività di coordinamento del Tesoro sull'accesso al mercato degli Enti territoriali, poiché tale coordinamento mira esclusivamente ad evitare che un eccessivo affollamento di emissioni in un ristretto arco di tempo renda più difficili le condizioni di ricorso al mercato degli enti territoriali.

La rilevazione dell'indebitamento in sé, però, non può essere soggetta a restrizioni, ma è stato disposto (per accertare se una cartolarizzazione è strutturata come vendita effettiva o come accensione di un nuovo debito) che tutte le operazioni di cartolarizzazione debbano essere comunicate trimestralmente all'Ufficio competente del Ministero del Tesoro, al pari delle emissioni obbligazionarie o delle contrazioni di prestiti di altra natura.

La società per la cartolarizzazione.

E' una società ormai "tipica", in quanto disciplinata dall'art. 3 della L. 130/1999 e dalle altre norme sopra richiamate, quantunque presenti caratteristiche *sui generis*.

Nel quadro della cartolarizzazione di crediti, ciò comporta che la Società di cartolarizzazione sia inclusa – in base al D.M. tesoro del 4 aprile 2001- tra gli intermediari finanziari che risultano soggetti all'obbligo di iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 T.U.B. (Testo unico bancario), a prescindere dalla categoria di crediti cartolarizzati oppure dal superamento di determinate soglie quantitative. Detta iscrizione dovrà essere perfezionata (e non solo richiesta) dalla Società medesima prima di procedere all'emissione dei titoli rappresentativi (cfr. provvedimento Governatore Banca d'Italia del 16 dicembre 2002).

Sarà possibile costituire una società per la cartolarizzazione (SPV) in forma di s.r.l., con capitale sociale minimo di 10.000 Euro, secondo una soluzione di più frequente impiego nella prassi, oltre che essere quella espressamente prescelta dal legislatore con riguardo alle SPV costituite ai fini della privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (art. 2 L. 410/2001 e art. 84 L. 289/2002).

Per ciò che attiene all'oggetto sociale, la cd. "società-veicolo" avrà per oggetto esclusivo "la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione", mentre per i soggetti operanti nel settore finanziario sono previste anche varie e ulteriori attività finanziarie.

La scelta del legislatore è stata così molto chiara. La società deve essere un veicolo con oggetto sociale circoscritto e privo di rischio d'impresa (il patrimonio è segregato), quanto di autonomia gestionale, essendo costituito ai soli fini di consentire all'*originator* di finanziarsi attraverso la cessione di un determinato portafoglio di crediti e di consentire al mercato (cioè a chi sottoscrive le ABS) di non essere soggetti ai rischi che derivano dall'eventuale insolvenza dell'*originator*.

Un ulteriore elemento di atipicità è costituito dalla circostanza per cui le diverse fasi di implementazione della procedura di cartolarizzazione vengono –usualmente-

assegnate a terzi, tramite esternalizzazione di funzioni o mediante veri e propri contratti (*management contracts*).

Il caso più tipico, oltre che quello che deriva dalla prassi, è quello disciplinato dalla L. 130/1999 all'art. 2, comma 3, che prevede che nel prospetto informativo che accompagna i titoli (ABS) siano indicati i soggetti incaricati dell'emissione e il collocamento dei titoli, i soggetti incaricati della riscossione e della complessiva gestione dei crediti ceduti (*servicer*), i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento verso i sottoscrittori dei titoli (*paying agent*) e infine i soggetti cui è attribuito il compito di gestire la liquidità della società veicolo (*cash manager*).

Tutto ciò che si origina dalla cartolarizzazione costituisce, per la SPV, patrimonio separato sia da quello della società-veicolo stessa, che da quello eventualmente riconducibile ad altre operazioni. I creditori generici della SPV, dunque, non potranno soddisfare i propri diritti sul portafoglio di *assets*, laddove non si può escludere che i diritti dei portatori dei titoli e degli altri creditori della cartolarizzazione possano essere fatti valere sul capitale sociale della stessa SPV.

Per scongiurare tali possibilità, la prassi conosce misure definibili di "supporto", quali la concessione –alla SPV- di un finanziamento subordinato, o di linee di credito per liquidità, o ancora la stipulazione di polizze assicurative per evitare interruzioni del *cash flow* discendente dalla liquidazione del portafoglio di *assets*.

Il sottoscritto professionista ha collaborato con lo studio notarile incaricato di redigere atto costitutivo e statuto della SPV, elaborando una bozza di statuto preventiva e presentando proprie osservazioni sulla bozza definitiva, assolvendo così ad un altro punto della consulenza richiesta.

Gli aspetti tributari.

Sul punto si possono distinguere due distinti scenari, a seconda che si versi nel caso di una cartolarizzazione "stretta" su crediti trasferiti a titolo oneroso (L. 130/1999) o in quella di una cartolarizzazione diretta su beni immobili.

Per la prima parte, nel caso di cessione di crediti esistenti originati da operazioni, evidentemente gli obblighi di fatturazione saranno già stati assolti precedentemente, e dunque l'imposta è divenuta già esigibile; in ogni caso, la cessione di crediti non costituisce cessione di beni ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La cartolarizzazione di crediti pecuniari esistenti non produce conseguenze sulla società cedente ai fini IVA.

Nel caso di crediti futuri, occorre considerare che l'art. 6 del D.P.R. 633/1972 prevede che il momento di effettuazione coincide con il pagamento del corrispettivo, ma questo termine qualifica (nel campo della cessione dei crediti collegata ad una cartolarizzazione) la controprestazione pecuniaria del committente. Ne consegue che il realizzo dei crediti determinato dalla cartolarizzazione è ininfluente sugli adempimenti IVA della prestazione iniziale, e non obbliga la società cedente ad alcuna fatturazione anticipata.

Sempre nell'ambito di questo tipo di cartolarizzazione, la SPV avrebbe la soggettività passiva ai fini IRES, IRAP e IVA, come pure i proventi confluenti nel corso dell'operazione di cartolarizzazione (ed i relativi costi) costituiranno componenti positive e negative del relativo reddito d'impresa. Invero, si ritiene anche plausibile la tesi per cui, sulla base delle Istruzioni di Banca d'Italia del 29 marzo 2000, la SPV non sarebbe tassabile. Le Istruzioni prevedono l'iscrizione delle attività inerenti le operazioni di cartolarizzazione nella nota integrativa e non nello stato patrimoniale e nel conto economico. Tale contabilizzazione fuori bilancio conferma che i componenti di reddito generati dal portafoglio di crediti non hanno rilevanza – a

fini impositivi- per la SPV. La stessa Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con la Circolare del 6 febbraio 2003 n. 8, ha aderito a tale tesi, escludendo così che il risultato economico dell'operazione di cartolarizzazione appartenga alla SPV e che quindi confluisca nell'imponibile di quest'ultima.

Per quanto attiene, poi, a procedure di cartolarizzazione ai sensi della Legge 23 novembre 2001 n. 410 e successive modificazioni, fra cui quella relativa alle cartolarizzazioni realizzate dagli enti locali (art. 84 L. 289/2002, ipotesi che – concluso il lavoro di *due diligence*- potrebbe rivelarsi più idonea, nel caso in esame, rispetto a quella di cartolarizzazione di crediti ex L. 130/1999), l'art. 2, comma 6, del Decreto Legge 351/2001 prevede che ciascun patrimonio separato non è soggetto alle imposte sui redditi né all'IRAP, risolvendo così ogni problema di interpretazione in ordine alla tassabilità.

Stante poi il silenzio del citato decreto legge in merito al trattamento contabile della SPV, si ritiene applicabile il provvedimento della Banca d'Italia del 29 marzo 2000, che impone la separata evidenza delle informazioni contabili relative a ciascuna operazione.

Nel patrimonio separato confluiranno i costi dei beni, gli oneri per i finanziamenti, le spese di cartolarizzazione ed altre voci, mentre fra i proventi vi saranno i ricavi generati dalle dismissioni e dall'impiego della liquidità: saranno quindi esclusi da imposizione plusvalenze e proventi, come pure gli interessi e gli altri proventi da conti correnti della SPV non sono soggetti alla ritenuta alla fonte del 27%.

Va precisato che, ai sensi della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, comma 6, i beni immobili delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 1 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell'organo competente degli

patrimonio della società non ha alcuna funzione di garanzia dell'operazione, dato che il pubblico degli investitori viene adeguatamente garantito dal monte crediti ceduti, che viene a costituire un patrimonio separato rispetto a quello della cessionaria.

Il Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, ha utilizzato il descritto impianto normativo per dare attuazione al piano di dismissione dei beni appartenenti agli enti pubblici, prevedendo anch'esso la costituzione di una società-veicolo, che acquisisce il patrimonio immobiliare di un ente pubblico, dietro corresponsione a titolo definitivo di un prezzo iniziale, sostenuto grazie a finanziamenti bancari o all'emissione di titoli obbligazionari.

Il rimborso dei titoli emessi e dei finanziamenti ottenuti sarebbe garantito dai proventi realizzati dalla successiva vendita dei beni oggetto della dismissione, operata dalla società veicolo a mezzo di aste, ovvero di strumenti evidenza pubblica.

Tale schema procedurale va inserito nell'alveo di quello principale della L. 130/1999, con la differenza che –in questo caso- la SPV non è (così come previsto dal d.l. 351/2001) appositamente costituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, bensì dalla Regione Puglia.

Inoltre, va opportunamente evidenziato che nella procedura di cui alla L. 130/1999 i titoli vengono rimborsati con i flussi di pagamento dei debitori ceduti: tuttavia, stante la sostanziale esiguità dei debitori ceduti (vale a dire titolari di locazione, che dovrebbero versare –quali debitori, appunto- negli anni a venire dei canoni di locazione) rispetto ai volumi attesi da possibili alienazioni, nel caso in esame è importante che la SPV proceda al rimborso tramite gli importi derivanti dalla

enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento. La predetta delibera ha il contenuto previsto al comma 6 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 351 del 2001. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo.

Conclusioni.

Lo scrivente professionista, consulente per la procedura di valorizzazione del patrimonio pubblico non strumentale delle ASL pugliesi, con orientamento ad interventi di cartolarizzazioni, ritiene di avere soddisfatto le richieste della Giunta Regionale insite nell'affidamento dell'incarico.

In particolare, si è proceduto ad illustrare, sia agli organi politici che a quelli tecnici, nonché agli enti interessati (ASL ed aziende ospedaliere) le caratteristiche salienti di una procedura di cartolarizzazione, individuando un percorso di fattibilità procedurale, un'assegnazione di funzioni ai vari attori coinvolti, ed un contestuale cronoprogramma che prevede anche i trasferimenti degli immobili dalle ASL alla Regione e da questa dalla società-veicolo, nonché alla previsione della gara di selezione dell'*arranger* della procedura.

Lo scrivente ha altresì fornito assistenza, anche con spostamenti *in loco*, ai competenti uffici ASL e a quelli dell'A.d.T. laddove sono sorti problemi interpretativi e/o procedurali capaci di dispiegare potenziali effetti sulla procedura medesima, producendo altresì delle linee-guida per la soluzione di casistiche definite di "criticità".

E' stata altresì predisposta una bozza di statuto per la società-veicolo, e sono state presentate osservazioni alla bozza definitiva di statuto elaborata da uno studio notarile.

La presente Relazione (presentata in data odierna perché solo ad oggi si è chiusa la gran parte della stima dell'A.d.T., a causa dei problemi burocratici collegati alla incompleta catalogazione dei beni in capo alle ASL) costituisce una sorta di sintesi dei parametri tecnici sottesi alle diverse indicazioni consulenziali in materia di cartolarizzazione.

Resta da determinarsi se la SPV sarà costituita per la cartolarizzazione di crediti (da alienazione e/o locazione di assets immobiliari) o direttamente per la dismissione del patrimonio non strumentale, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

La scelta dipende dagli esiti definitivi della *due diligence* operata dall'Agenzia del Territorio; dagli stessi esiti dipenderà anche l'opzione in favore della modalità di emissione di titoli o di assunzione di finanziamento.

Lo scrivente professionista si riserva di fornire le proprie osservazioni, sul punto, una volta conclusa la citata *due diligence*.

Bari, 10 febbraio 2009

Avv. Mario FANTINI

Allegato B

N. Progr.	Azienda Sanitaria	Tipologia	Comune	Descrizione / Indirizzo	Foglio	Particella	valore stimato A.d.T.
1	ex ASL BAT1	Fabbricato	Spinazzola	Abitazione in via Bovio, 20	145	638	75.500,00
2	ex ASL BAT1	Fabbricato	Spinazzola	Abitazione in via Bovio, 24	145	639	29.500,00
3	ex ASL BAT1	Terreno	Spinazzola	Fondo in contrada "Montenuzzoli"	18	14-15-16	482.700,00
4	ex ASL BAT1	Terreno	Spinazzola	Fondo in contr. "Cristo Vecchio"	33	18-22-23-24-25	504.600,00
5	ex ASL BAT1	Terreno	Spinazzola	Fondo in contr. "Boschetto"	35	1 e 2	67.700,00
6	ex ASL BAT1	Terreno	Spinazzola	Fondo in contr. "S. Maria"	93	44-49-50-51-60	1.034.621,00
7	ex ASL BAT1	Terreno	Spinazzola	Fondo in contr. "S. Maria"	94	119 - 122 (ex 11)	212.207,00
8	ex ASL BAT1	Terreno	Spinazzola	Fondo in contr. "S. Maria"	95	8-9AA -9AB -10-11-12-14-15-22-23-24	1.913.786,00
9	ex ASL BAT1	Terreno	Spinazzola	Fondo in contr. "S. Maria"	96	18-19-39-42-45-46(ex 7) -71-72(ex 4) - 81(ex 1)	598.500,00
10	ex ASL BAT1	Terreno	Spinazzola	Fondo in contr. "Capo d'acqua"	98	2-3-4-5-6-8-10-19A -19AB-27	780.000,00
11	ex ASL BAT1	Terreno	Spinazzola	Fondo in contr. "Capo d'acqua"	99	25-75-76-35	518.000,00
12	ex ASL BAT1	Terreno	Spinazzola	Fondo in contr. "Capo d'acqua"	100	6 - 10 - 16 - 46 - 47 - 58 - 59 - 60 - 61	526.500,00
13	ex ASL BAT1	Terreno	Spinazzola	Fondo in contr. "Capo d'acqua"	101	4-5-6-7-8-9-10-11-16-17-18-19-21-23-24-25	954.500,00
14	ex ASL BAT1	Terreno	Spinazzola	Fondo in contr. "Cinco"	104	1-65-106-138-139	151.600,00
15	ex ASL BAT1	Terreno	Spinazzola	Fondo in contr. "Turcitano"	37	307	1.300,00
16	ex ASL BA2	Fabbricato	Ruvo	Fabbricato in p.zza Bovio, 9	27	899	211.200,00
17	ex ASL BA2	Fabbricato	Ruvo	Fabbricato in via Rosario, 2	27	899	14.100,00
18	ex ASL BA3	Fabbricato	Altamura	Via Labriola, 7	161	177	69.650,00
19	ex ASL BA3	Fabbricato	Altamura	Via Giamuzzi, 19	161	578	34.750,00
20	ex ASL BA3	Fabbricato	Altamura	Via Giamuzzi, 21	161	578	7.000,00
21	ex ASL BA3	Fabbricato	Altamura	C.so Federico II di Sv. 95	161	655	6.000,00
22	ex ASL BA3	Fabbricato	Altamura	C.so Federico II di Sv. 93	161	655	6.000,00
23	ex ASL BA3	Fabbricato	Altamura	Via Giamuzzi, 26	161	726	120.000,00
24	ex ASL BA3	Fabbricato	Altamura	Via Giamuzzi, 10	161	1526	
	ex ASL BA3	Fabbricato	Altamura	Cl. S. Vincenzo, 10	161	1741	
	ex ASL BA3	Fabbricato	Altamura	Via D. Franco, 22	161	1741	
	ex ASL BA3	Fabbricato	Altamura	Via D. Franco, 18	161	1742	
	ex ASL BA3	Fabbricato	Altamura	Via D. Franco, 20	161	1743	
	ex ASL BA3	Fabbricato	Altamura	Via D. Franco, 16	161	1743	
	ex ASL BA3	Fabbricato	Altamura	Cl. Cifarelli, 16	161	2611	
	ex ASL BA3	Fabbricato	Altamura	Territorio di Altamura	44	129-130-22	18.800,00
	ex ASL BA3	Fabbricato	Altamura	Territorio di Altamura	57	20	53.800,00
	ex ASL BA3	Fabbricato	Altamura	Territorio di Altamura	57	115	
	ex ASL BA3	Fabbricato	Altamura	Territorio di Altamura	57	116	
	ex ASL BA3	Fabbricato	Altamura	Territorio di Altamura	57	117	
	ex ASL BA3	Fabbricato	Altamura	Territorio di Altamura	57	118	
	ex ASL BA3	Fabbricato	Altamura	Territorio di Altamura	57	119	
	ex ASL BA3	Fabbricato	Altamura	Territorio di Altamura	57	120	
	ex ASL BA3	Fabbricato	Altamura	Territorio di Altamura	58	560	
	ex ASL BA3	Fabbricato	Altamura	Territorio di Altamura	58	561	
	ex ASL BA3	Fabbricato	Altamura	Territorio di Altamura	58	562	
	ex ASL BA3	Fabbricato	Altamura	Territorio di Altamura	58	563	
	ex ASL BA3	Fabbricato	Altamura	Territorio di Altamura	58	564	
	ex ASL BA3	Fabbricato	Altamura	Territorio di Altamura	58	565	
	ex ASL BA3	Fabbricato	Altamura	Territorio di Altamura	58	566	
	ex ASL BA3	Fabbricato	Altamura	Territorio di Altamura	58	567	

N. Progr.	Azienda Sanitaria	Tipologia	Comune	Descrizione / Indirizzo	Foglio	Particella	valore stimato A.d.T.
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	33	126	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	33	127	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	33	128	498.500,00
33	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	33	129	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	33	130	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	33	218	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	33	219	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	51	1	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	41	1	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	41	4	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	41	9	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	41	10	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	41	13	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	41	15	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	41	17	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	41	19	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	41	20	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	41	23	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	41	24	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	41	25	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	41	27	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	41	29	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	41	36	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	41	38	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	41	40	
34	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	41	41	842.650,00
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	41	41	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	41	43	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	41	72	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	41	73	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	41	74	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	41	80	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	41	81	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	41	82	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	41	83	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	41	84	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	41	85	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	41	86	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	41	87	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	41	90	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	41	91	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	97	59	
35	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	165	1	4.540,00
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	166	11	
36	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	166	186	186.900,00
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	166	185	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	166	166	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	166	166	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	166	199	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	166	203	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	166	223	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	166	282	
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	166	283	
37	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	166	283	62.800,00
	ex ASL BA3	Terreno	Gravina	Territorio di Gravina	28	147	
38	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	28	148	18.000,00
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	28	148	
39	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	28	245	34.000,00

N. Progr.	Azienda Sanitaria	Tipologia	Comune	Descrizione / Indirizzo	Foglio	Particella	valore stimato A.d.T.
40	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	28	257	5.600,00
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	45	38	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	78	11	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	78	181	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	78	182	
41	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	88	6	242.000,00
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	88	166	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	88	203	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	88	204	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	88	205	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	88	206	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	85	14	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	85	245	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	87	7	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	87	8	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	87	9	
42	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	87	10	172.000,00
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	87	11	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	87	12	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	87	15	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	87	16	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	87	42	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	87	43	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	87	44	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	87	45	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	88	12	
	43	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	89	
ex ASL BA3		Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	89	2	
ex ASL BA3		Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	89	6	
ex ASL BA3		Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	89	22	
ex ASL BA3		Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	89	23	
ex ASL BA3		Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	89	24	
ex ASL BA3		Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	89	25	
ex ASL BA3		Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	89	26	
ex ASL BA3		Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	89	27	
ex ASL BA3		Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	89	31	
44		ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	90	9
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	90	44	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	96	2	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	96	3	
45	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	96	5	495.500,00
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	96	6	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	96	7	
45	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	96	9	495.500,00
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	96	12	

N. Progr.	Azienda Sanitaria	Tipologia	Comune	Descrizione / Indirizzo	Foglio	Particella	valore stimato A.d.T.
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	96	15	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	96	17	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	96	18	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	96	19	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	96	21	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	96	22	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	96	30	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	97	17	37.800,00
46	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	97	84	
47	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	103	2	47.600,00
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	103	5	
48	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	103	12	142.200,00
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	103	13	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	103	19	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	103	30	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	103	38	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	103	39	
49	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	103	185	368.000,00
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	103	186	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	103	257	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	103	279	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	103	280	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	103	281	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	103	291	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	103	354	
50	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	103	17	205.000,00
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	103	18	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	103	104	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	103	8	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	103	35	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	103	155	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	103	156	
51	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	103	166	204.150,00
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	103	167	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	103	272	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	103	273	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	103	276	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	103	277	
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	103	278	
52	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	104	4	399.600,00
	ex ASL BA3	Terreno	Santeramo	Territorio di Santeramo	104	10	
53	ex ASL BA4	Fabbricato	Bari	Via A. Gimma n. 291 - ex ist. Navitico di Bari	25	475-483	4.536.000,00
54	ex ASL BA4	Fabbricato	Bari	via Corte S. Pietro Vecchio, 12 (C. vec.)	91	429	72.600,00
55	ex ASL BA4	Fabbricato	Bari	via Corte S. Triggiano, 21 (Città vecchia)	91	486	49.900,00
56	ex ASL BA4	Fabbricato	Bari	via Frangiana, 14 (Città vecchia)	92	110	10.800,00

N. Progr.	Azienda Sanitaria	Tipologia	Comune	Descrizione / Indirizzo	Foglio	Particella	valore stimato A.d.T.
57	ex ASL BA4	Terreno	Mola di Bari	Zona agricola in Contrada Maggiore	13	13-14-54-55	
58	ex ASL BA5	Fabbricato	Putignano	Via Minzele, 47 - Centro Storico	36	618	86.270,00
	ex ASL BA5	Fabbricato	Putignano	Via Minzele, 47 - Centro Storico	36	618	18.450,00
59	ex ASL BA5	Fabbricato	Putignano	Via Minzele, 53 - Centro Storico	36	620	
	ex ASL BA5	Fabbricato	Putignano	Via Minzele, 53 - Centro Storico	36	620	37.600,00
60	ex ASL BA5	Fabbricato	Putignano	Via Minzele, 42 - Centro Storico	36	713	11.600,00
	ex ASL BA5	Fabbricato	Putignano	Via Bruni, 20 - Centro Storico	36	762	9.450,00
62	ex ASL BA5	Fabbricato	Putignano	Vico 1° Purgatorio, 57 - Cen. Storico	36	807	29.920,00
	ex ASL BA5	Fabbricato	Putignano	Vico 1° Purgatorio, 55 - Cen. Storico	36	807	
63	ex ASL BA5	Fabbricato	Putignano	Via Maddalena, 19 - Centro Storico	36	975	8.800,00
64	ex ASL BA5	Fabbricato	Putignano	Via Nuova 60 - Centro Storico	36	1280	10.200,00
	ex ASL BA5	Fabbricato	Putignano	Via Nuova 62 - Centro Storico	36	1280	
65	ex ASL BA5	Fabbricato	Putignano	Via Bruni, 43 - Centro Storico	36	566	5.940,00
66	ex ASL BA5	Terreno	Gioia del Colle	Contrada Bassa Gandella	109	182	58.600,00
	ex ASL BA5	Terreno	Gioia del Colle	Contrada Bassa Gandella	109	183	
67	ex ASL BA5	Terreno	Putignano	S.S. 377 per Noci	66	94	20.000,00
	ex ASL BA5	Terreno	Putignano	S.S. 377 per Noci	66	163	
68	ex ASL BA5	Terreno	Putignano	S.S. 377 per Noci	66	94	13.400,00
	ex ASL BA5	Terreno	Putignano	S.S. 377 per Noci	66	102	
69	ex ASL BA5	Terreno	Putignano	S.S. 377 per Noci	66	110	22.400,00
	ex ASL BA5	Terreno	Putignano	S.S. 377 per Noci	66	102	
	ex ASL BA5	Terreno	Putignano	S.S. 377 per Noci	66	110	
	ex ASL BA5	Terreno	Putignano	S.S. 377 per Noci	66	111	
70	ex ASL BA5	Terreno	Putignano	S.S. 377 per Noci	66	112	17.000,00
	ex ASL BA5	Terreno	Putignano	S.S. 377 per Noci	66	171	
	ex ASL BA5	Terreno	Putignano	S.S. 377 per Noci	67	172	
	ex ASL BA5	Terreno	Putignano	S.S. 377 per Noci	67	160	
71	ex ASL BA5	Terreno	Putignano	S.S. 377 per Noci	66	108	9.400,00
72	ex ASL BA5	Terreno	Putignano	S.S. 377 per Noci	66	109	24.200,00
	ex ASL BA5	Terreno	Putignano	S.S. 377 per Noci	66	111	
73	ex ASL BA5	Terreno	Putignano	S.S. 377 per Noci	66	111	157.600,00
74	ex ASL BA5	Terreno	Putignano	S.S. 377 per Noci	66	161	6.160,00
75	ex ASL BA5	Terreno	Putignano	S.S. 377 per Noci	66	164	5.760,00
	ex ASL BA5	Terreno	Putignano	S.S. 377 per Noci	68	408 (ex 2)	
	ex ASL BA5	Terreno	Putignano	S.S. 377 per Noci	68	409 (ex 7)	
76	ex ASL BA5	Fabbricato	Putignano	Masseria "S. Michele in Monte Laureto"	68	231	208.300,00
	ex ASL BA5	Fabbricato	Putignano	Masseria "S. Michele in Monte Laureto"	68	231	
	ex ASL BA5	Terreno	Putignano	S.S. 377 per Noci	68	3	
	ex ASL BA5	Terreno	Putignano	S.S. 377 per Noci	68	8	
77	ex ASL BA5	Terreno	Putignano	S.S. 377 per Noci	68	44	87.150,00
	ex ASL BA5	Terreno	Putignano	S.S. 377 per Noci	68	161	
	ex ASL BA5	Terreno	Putignano	S.S. 377 per Noci	68	163	
	ex ASL BA5	Terreno	Putignano	S.S. 377 per Noci	68	27	
	ex ASL BA5	Terreno	Putignano	S.S. 377 per Noci	68	31	
78	ex ASL BA5	Terreno	Putignano	S.S. 377 per Noci	68	168	35.660,00
	ex ASL BA5	Terreno	Putignano	S.S. 377 per Noci	68	191	

N. Progr.	Azienda Sanitaria	Tipologia	Comune	Descrizione / Indirizzo	Foglio	Particella	valore stimato A.d.T.
79	ex ASL BA5	Terreno	Putignano	S.S. 377 per Noci	68	217	100,00
	ex ASL BA5	Terreno	Putignano	S.V. La Cupa - cisterna stradale	16	52	
80	IRCCS "De Bellis"	Terreno	Monopoli		13	11 - 43 - 66AA - 66AB - 68	43.500,00
81	IRCCS "De Bellis"	Terreno	Caselliana grotte	località Grave	25	86-273(ex.87)-274(ex.87)-88AA-88AB-120AA-120AB-141AA-141AB-142-219	111.800,00
82	IRCCS "De Bellis"	Terreno	Caselliana grotte	località Grave	25	55AA - 55AB - 56 - 109 - 110 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219	56.200,00
83	IRCCS "De Bellis"	Terreno	Caselliana grotte	località Grave	25	74 - 75AA - 75AB - 76 - 80AA - 80AB	34.950,00
84	ex ASL BRI	Fabbricato	Brindisi	Viale Comunità, 96 p.t.	54	1131/1461	118.000,00
85	ex ASL BRI	Fabbricato	Brindisi	Piazza Sedile, 8 p.t.	190	721	237.000,00
	ex ASL BRI	Fabbricato	Brindisi	Piazza Sedile, 8 p.t.	190	721	
	ex ASL BRI	Fabbricato	Brindisi	Via Nazario Sauro p.s.l	190	3650	
86	ex ASL BRI	Fabbricato	Brindisi	Via Nazario Sauro p.t.-1°-2°	190	3650	1.790.000,00
	ex ASL BRI	Fabbricato	Brindisi	Via Nazario Sauro p.2°	190	3650	
87	ex ASL BRI	Fabbricato	Brindisi	Via Appia p.s.l.-1°-2°-3°	51	32/254/287/417	11.130.000,00
	ex ASL BRI	Terreno	Brindisi	Via Appia Parco	51	885 (ex. 32)	
	ex ASL BRI	Terreno	Brindisi	Località Guarni	170	9	
	ex ASL BRI	Terreno	Brindisi	Località Guarni	170	108	
	ex ASL BRI	Terreno	Brindisi	Località Guarni	170	109	93.000,00
	ex ASL BRI	Terreno	Brindisi	Località Guarni	170	110	
	ex ASL BRI	Terreno	Brindisi	Località Guarni	170	111	
89	ex ASL BRI	Terreno	Carovigno	Località Guarni	4	16	443.000,00
	ex ASL BRI	Fabbricato	Carovigno	Santa Sabina, via Sele	27	526	
	ex ASL BRI	Fabbricato	Carovigno	Via Extranunale Santa Sabina psl-1-4	27	526	
	ex ASL BRI	Terreno	Carovigno	Via Extranunale S. Sabina (parco)	27	525	465.000,00
90	ex ASL BRI	Terreno	Carovigno	Via Extranunale S. Sabina (parco)	27	525	
	ex ASL BRI	Terreno	Carovigno	Via Extranunale S. Sabina (parco)	27	527	
	ex ASL BRI	Terreno	Carovigno	Via Extranunale S. Sabina (parco)	27	52	
	ex ASL BRI	Terreno	Carovigno	Via Extranunale S. Sabina (parco)	27	52	
91	ex ASL BRI	Fabbricato	Ceglie Messapica	Via Pietro Elia, 20 p.t.	135	1119	31.000,00
	ex ASL BRI	Fabbricato	Ceglie Messapica	Via Pietro Elia, 22 p.t.	135	1119	
92	ex ASL BRI	Fabbricato	Ceglie Messapica	Via Vico II Santoro Urgesi, 50 p.t.	135	2800	16.700,00
93	ex ASL BRI	Fabbricato	Ceglie Messapica	Via Vico III Santoro Urgesi, 35 p.t.	135	2800	14.600,00
94	ex ASL BRI	Fabbricato	Ceglie Messapica	Piazza Plebiscito, 9 p. 1°-2°	135	2358	130.000,00
95	ex ASL BRI	Fabbricato	Ceglie Messapica	Piazza Plebiscito, 10 p.t.	135	2358	35.000,00
96	ex ASL BRI	Fabbricato	Ceglie Messapica	Via Dante, 2 p.t.	135	2358	7.500,00
97	ex ASL BRI	Fabbricato	Ceglie Messapica	Via Dante, 4 p.t.	135	2358	11.900,00
98	ex ASL BRI	Fabbricato	Ceglie Messapica	Via Dante, 6 p.t.	135	2358	29.200,00
99	ex ASL BRI	Fabbricato	Ceglie Messapica	Via Cappuccini, 16-Vico Cappucc. pt	135	3530	43.700,00
100	ex ASL BRI	Fabbricato	Ceglie Messapica	Via Cappuccini, 18 p. 1°	135	3530	71.800,00
101	ex ASL BRI	Fabbricato	Ceglie Messapica	Vico 2° Cappuccini, 7 p.t.	135	1738	26.400,00
102	ex ASL BRI	Fabbricato	Ceglie Messapica	Vico 2° Cappuccini, 15 p.t.	135	1744	17.300,00
103	ex ASL BRI	Terreno	Ceglie Messapica	C.da Laminaria	95	51	39.000,00
	ex ASL BRI	Terreno	Ceglie Messapica	C.da Laminaria	95	52	
	ex ASL BRI	Terreno	Ceglie Messapica	Masseria S. Angelo p.t.	98	52	
	ex ASL BRI	Terreno	Ceglie Messapica	C.da Pezze S. Angelo	98	27	
	ex ASL BRI	Terreno	Ceglie Messapica	C.da Pezze S. Angelo	98	28	
	ex ASL BRI	Terreno	Ceglie Messapica	C.da Pezze S. Angelo	98	29	
104	ex ASL BRI	Terreno	Ceglie Messapica	C.da Pezze S. Angelo	98	30	151.000,00
	ex ASL BRI	Terreno	Ceglie Messapica	C.da Pezze S. Angelo	98	392	
	ex ASL BRI	Terreno	Ceglie Messapica	Zona P.I.P.	98	393	
	ex ASL BRI	Terreno	Ceglie Messapica	C.da S. Angelo	100	26	
105	ex ASL BRI	Terreno	Ceglie Messapica	C.da S. Angelo	100	27	157.000,00
	ex ASL BRI	Terreno	Ceglie Messapica	C.da S. Angelo	100	95	
106	ex ASL BRI	Terreno	Cefalino San Marco	Fondo Chimienti	98	98	11.000,00
	ex ASL BRI	Terreno	Fusano	C.da Speziale	96	1	
	ex ASL BRI	Terreno	Fusano	C.da Speziale	96	5	
	ex ASL BRI	Terreno	Fusano	C.da Speziale	96	14	

N. Progr.	Azienda Sanitaria	Tipologia	Comune	Descrizione / Indirizzo	Foglio	Particella	valore stimato A.d.T.
107	ex ASL BRI	Terreno	Fasano	C.da Speciale	96	15	
	ex ASL BRI	Terreno	Fasano	C.da Speciale	96	22	
	ex ASL BRI	Terreno	Fasano	C.da Speciale	96	158	
	ex ASL BRI	Terreno	Fasano	C.da Speciale	96	159	
	ex ASL BRI	Terreno	Fasano	C.da Speciale	96	160	
	ex ASL BRI	Terreno	Fasano	C.da Speciale	96	545	
	ex ASL BRI	Terreno	Fasano	C.da Speciale	96	547	
	ex ASL BRI	Terreno	Fasano	C.da Speciale	96	549	1.135.000,00
	ex ASL BRI	Fabbricato	Fasano	C.da Speciale	96	6	
	ex ASL BRI	Fabbricato	Fasano	SS16 Adriatica Km 867,500 p.1-2	96	10	
	ex ASL BRI	Fabbricato	Fasano	SS16 Adriatica Km 867,500 p.s1-t	96	10	
	ex ASL BRI	Fabbricato	Fasano	SS16 Adriatica Km 867,500 p.t.	96	10	
	ex ASL BRI	Fabbricato	Fasano	SS16 Adriatica Km 867,500 p.t.	96	10	
	ex ASL BRI	Fabbricato	Fasano	SS16 Adriatica Km 867,500 p.t.-1	96	10	
	ex ASL BRI	Fabbricato	Fasano	SS16 Adriatica Km 867,500 p.t.	96	10	
	ex ASL BRI	Fabbricato	Fasano	SS16 Adriatica Km 867,500 p.t.	96	10	
	ex ASL BRI	Fabbricato	Fasano	Via Bonifacio,33 p.1°	30	3139	126.000,00
	ex ASL BRI	Fabbricato	Fasano	Via L'Assunta,28 p.1°	30	2328	17.300,00
	ex ASL BRI	Fabbricato	Fasano	Via L'Assunta,30 p.t.	30	2322/2328	20.000,00
	ex ASL BRI	Fabbricato	Fasano	Selva di Fasano,Viale Toledo p.t.	37	148	
	ex ASL BRI	Fabbricato	Fasano	Selva di Fasano,Viale Toledo p.t.	37	148	
	ex ASL BRI	Fabbricato	Fasano	Selva di Fasano, viale Toledo p.s1	37	148	390.000,00
	ex ASL BRI	Terreno	Fasano	Selva di Fasano, viale Toledo (giardino)	37	766	
	ex ASL BRI	Terreno	Fasano	C.da Pane e Passale (già Difesa)	13	13	
	ex ASL BRI	Terreno	Francavilla Fontana	C.da Serra (già Pane e Passale)	14	5	24.700,00
	ex ASL BRI	Terreno	Francavilla Fontana	C.da Perito Beneficio	150	30	35.000,00
	ex ASL BRI	Terreno	Francavilla Fontana	C.da Perito Beneficio	150	52	18.400,00
	ex ASL BRI	Terreno	Francavilla Fontana	C.da Perito Beneficio	150	54	12.500,00
	ex ASL BRI	Terreno	Francavilla Fontana	C.da Perito Beneficio	150	75	12.000,00
	ex ASL BRI	Terreno	Francavilla Fontana	C.da Perito Beneficio	150	79	12.000,00
	ex ASL BRI	Terreno	Francavilla Fontana	C.da Perito Beneficio	165	15	6.200,00
	ex ASL BRI	Fabbricato	Latiano	C.da Romatizza	36	25	22.800,00
	ex ASL BRI	Terreno	Latiano	C.da Romatizza	36	36	
	ex ASL BRI	Terreno	Latiano	C.da Romatizza	36	1529	
	ex ASL BRI	Terreno	Latiano	C.da Romatizza	36	1530	
	ex ASL BRI	Terreno	Latiano	C.da Romatizza	36	1536	
	ex ASL BRI	Terreno	Latiano	C.da Romatizza	36	1540	
	ex ASL BRI	Terreno	Latiano	C.da Romatizza	36	1541	
	ex ASL BRI	Terreno	Latiano	C.da Romatizza	36	1544	
	ex ASL BRI	Terreno	Latiano	C.da Romatizza	36	1546	
	ex ASL BRI	Terreno	Latiano	C.da Romatizza	36	1548	
	ex ASL BRI	Terreno	Latiano	C.da Romatizza	36	27	810.000,00
	ex ASL BRI	Terreno	Latiano	C.da Romatizza	36	28	
	ex ASL BRI	Fabbricato	Latiano	Strada vicinale Romatizza snc p.t.	29	176	
	ex ASL BRI	Fabbricato	Latiano	S.P. n.47 Latiano-S.Michele Sal. ps1-t	29	177	
	ex ASL BRI	Fabbricato	Latiano	S.P. n.47 Latiano-S.Michele Sal. ps1-t	29	177	
	ex ASL BRI	Terreno	Latiano	Strada vicinale Romatizza	29	173	
	ex ASL BRI	Terreno	Latiano	Strada vicinale Romatizza	29	175	
	ex ASL BRI	Terreno	Latiano	Strada vicinale Romatizza	29	178	
	ex ASL BRI	Terreno	Latiano	Strada vicinale Romatizza	29	180	
	ex ASL BRI	Fabbricato	Mesagne	Piazza Commestibili,10 p.t.	132	1210	5.000,00
	ex ASL BRI	Fabbricato	Mesagne	Piazza Commestibili,11 p.t.	132	1210	7.200,00
	ex ASL BRI	Fabbricato	Mesagne	Piazza Commestibili,12 p.t.	132	1210	7.000,00
	ex ASL BRI	Fabbricato	Mesagne	Piazza Commestibili,13 p.t.	132	1210	8.000,00
	ex ASL BRI	Fabbricato	Ostuni	Via Pinto,52 p.t.-1°-2°-3°	90	137	2.850.000,00

N. Progr.	Azienda Sanitaria	Tipologia	Comune	Descrizione / Indirizzo	Foglio	Particella	valore stimato A.d.T.
126	ex ASL BRI	Fabbricato	Ostuni	Via Brancasi,62 p.t.	222	438 429	28.000,00
127	ex ASL BRI	Fabbricato	Ostuni	Via Continelli, 37/A p.1-1°	222	833	63.000,00
128	ex ASL BRI	Fabbricato	Ostuni	Via Continelli, 37/D p.1°	222	829	27.000,00
129	ex ASL BRI	Fabbricato	Ostuni	Via Santalari,12 p.4-1°	222	912	30.000,00
130	ex ASL BRI	Fabbricato	Ostuni	Via Cassiodoro,18 p.t.	222	1181	16.500,00
131	ex ASL BRI	Terreno	Ostuni	C.da Acquarella	188	95	10.700,00
132	ex ASL BRI	Terreno	Ostuni	C.da S.Demetrio	90	294, 295 (ex 104)	12.000,00
	ex ASL BRI	Terreno	Ostuni	C.da S.Demetrio	90	109	
	ex ASL BRI	Terreno	Ostuni	C.da S.Demetrio	90	23	
	ex ASL BRI	Terreno	Ostuni	C.da Lardignano	94	26	526.000,00
133	ex ASL BRI	Terreno	Ostuni	C.da Lardignano	94	77	
	ex ASL BRI	Terreno	Ostuni	C.da Lardignano	62	18	
	ex ASL BRI	Terreno	Ostuni	C.da Locopagliara	62	19	
	ex ASL BRI	Terreno	Ostuni	C.da Locopagliara	62	20	
	ex ASL BRI	Terreno	Ostuni	C.da Locopagliara	62	43	
	ex ASL BRI	Terreno	Ostuni	C.da Locopagliara	62	44	
	ex ASL BRI	Terreno	Ostuni	C.da Locopagliara	62	45	
134	ex ASL BRI	Terreno	Ostuni	C.da Locopagliara	62	51	540.000,00
	ex ASL BRI	Terreno	Ostuni	C.da Locopagliara	62	53	
	ex ASL BRI	Terreno	Ostuni	C.da Locopagliara	62	98	
	ex ASL BRI	Terreno	Ostuni	C.da Locopagliara	62	99	
	ex ASL BRI	Terreno	Ostuni	C.da Locopagliara	62	100	
	ex ASL BRI	Terreno	Ostuni	C.da Locopagliara	62	45	
	ex ASL BRI	Terreno	Ostuni	C.da Locopagliara p.s.1	62	45	
	ex ASL BRI	Fabbricato	Ostuni	C.da Locopagliara p.1°	62	62	
	ex ASL BRI	Fabbricato	Ostuni	C.da Locopagliara p.1°	62	62	
	ex ASL BRI	Terreno	Ostuni	C.da Foragno	138	72	
	ex ASL BRI	Terreno	Ostuni	C.da Foragno	138	73	
135	ex ASL BRI	Terreno	Ostuni	C.da Foragno	138	74	134.000,00
	ex ASL BRI	Terreno	Ostuni	C.da Foragno	138	75	
	ex ASL BRI	Terreno	Ostuni	C.da Foragno p.t	138	76	
	ex ASL BRI	Fabbricato	Ostuni	C.da Foragno p.1°	138	76	
	ex ASL BRI	Fabbricato	Ostuni	C.da Foragno p.1°	138	470/ 471	
136	ex ASL BRI	Fabbricato	San Pietro Vernotico	Via S.Pietro, 65 p.t.	37	471	244.000,00
	ex ASL BRI	Fabbricato	San Pietro Vernotico	Via Volturno,11 (è sempre una parte dell'imm. di via S.Pietro 65 ...suddiviso in due parti)	37	470	
	ex ASL BRI	Fabbricato	San Pietro Vernotico	Via S.Pietro,47-Via Volturno 4,7 p.t.	37	1262 470/ 471	
137	ex ASL BRI	Fabbricato	San Pietro Vernotico	Via S.Pietro, 65 p.t.	37	471	60.000,00
	ex ASL BRI	Fabbricato	San Pietro Vernotico	Via S.Pietro, 65 p.t.	37	470/ 471	
138	ex ASL BRI	Fabbricato	San Pietro Vernotico	Via S.Pietro, 65 p.t.	37	471	6.500,00
139	ex ASL BRI	Fabbricato	San Pietro Vernotico	Via S.Pietro,61 p.t.	37	472	21.600,00
	ex ASL BRI	Fabbricato	San Pietro Vernotico	Via S.Pietro,63 p.t.	37	472	
140	ex ASL BRI	Fabbricato	San Pietro Vernotico	Via S.Pietro,45 p.t.	37	473/1255	65.500,00
141	ex ASL BRI	Fabbricato	San Pietro Vernotico	Via S.Pietro,35 p.t.	37	1253/ 1254	68.500,00
142	ex ASL BRI	Fabbricato	San Pietro Vernotico	Via Volturno,9 p.1°	37	470	77.000,00
143	ex ASL BRI	Fabbricato	San Pietro Vernotico	Via S.Pietro,37-39 p.t.	37	1253 1259	34.400,00
144	ex ASL BRI	Fabbricato	San Pietro Vernotico	Via S.Pietro,49 p.1°	37	1262	188.000,00
145	ex ASL BRI	Fabbricato	San Pietro Vernotico	Via S.Pietro,69 p.t.	37	470	22.200,00
146	ex ASL BRI	Fabbricato	San Pietro Vernotico	Via S.Pietro,71 p.1° e 2°	37	470	42.000,00
147	ex ASL BRI	Fabbricato	San Pietro Vernotico	Via S.Pietro,51,53,55 p.t.	37	469/1262	67.000,00
148	ex ASL BRI	Fabbricato	San Pietro Vernotico	Via S.Pietro,51,53,55 p.t. (è sempre una parte dell'immobile di via S.Pietro periziato separatamente perche suddiviso in due parti)	37	469/1262	42.000,00
149	ex ASL BRI	Fabbricato	San Pietro Vernotico	Via S.Pietro,57 p.t.	37	1264	19.200,00

N. Progr.	Azienda Sanitaria	Tipologia	Comune	Descrizione / Indirizzo	Foglio	Particella	valore stimato A.d.T.
150	ex ASL BRI	Fabbricato	San Pietro Vernotico	Via Carrozzo,74 p.t.	37	1309	26.000,00
151	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Ora Grande	4	3	10.000,00
152	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Ora Piccolo	4	56	3.050,00
153	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Via Sicilia	44	1683	14.600,00
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	9	1095	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	9	1	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	9	2	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	9	4	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	9	5	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	9	8	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	9	9	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	9	26	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	9	29	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	10	1	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	10	3	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	10	4	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	10	7	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	10	8	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	10	9	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	10	10	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	10	11	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	10	12	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	10	66	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	10	69	
154	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	10	84	2.150.000,00
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	10	85	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	10	91	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	10	95	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	10	96	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	10	108	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	10	143	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	10	144	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	10	145	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	10	146	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	10	147	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	10	148	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	10	149	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	10	150	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	10	151	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	10	152	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	10	153	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	10	154	
	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Guarini	10	155	
155	ex ASL BRI	Terreno	San Pietro Vernotico	Fondo Nela	15	4	19.000,00
156	ex ASL BRI	Terreno	Torchiarolo	Fondo Benefizio ex Fond.Melli	15	47	14.500,00
	ex ASL BRI	Terreno	Torchiarolo	Fondo Benefizio	15	48	
	ex ASL BRI	Terreno	Torre Santa Susanna	C.da S. Giacomo	16	80	
	ex ASL BRI	Terreno	Torre Santa Susanna	C.da S. Giacomo	16	145	
157	ex ASL BRI	Terreno	Torre Santa Susanna	C.da S. Giacomo	16	162	105.000,00
	ex ASL BRI	Terreno	Torre Santa Susanna	C.da S. Giacomo	16	187	
	ex ASL BRI	Terreno	Torre Santa Susanna	C.da S. Giacomo	16	190	
	ex ASL BRI	Terreno	Torre Santa Susanna	C.da S. Giacomo	16	191	

N. Progr.	Azienda Sanitaria	Tipologia	Comune	Descrizione / Indirizzo	Foglio	Particella	valore stimato A.d.T.
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	22	2	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	22	13	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	22	14	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	23	7	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	23	19	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	23	40	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	26	5	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	26	8	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	26	9	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	26	10	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	26	15	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	26	16	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	26	17	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	26	26	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	26	27	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	26	36	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	27	1	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	27	2	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	27	15	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	27	59	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	27	60	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	28	5	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	28	22	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	28	24	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	28	25	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	31	5	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	31	6	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	31	10	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	31	17	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	31	23	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	31	25	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	31	26	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	31	29	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	31	31	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	31	37	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	31	39	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	31	40	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	31	57	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	31	60	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	31	62	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	31	65	
	ex ASL FG2	Fabbricato	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	31	160	
	ex ASL FG3	Fabbricato	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	31	160	
	ex ASL FG4	Fabbricato	Cerignola	Fondi in località "Cestina e Cerinella"	31	160	
							5.190.900,00

N. Progr.	Azienda Sanitaria	Tipologia	Comune	Descrizione / Indirizzo	Foglio	Particella	valore stimato A.d.T.
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cerna e Cerinella"	31	98	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cerna e Cerinella"	31	125	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cerna e Cerinella"	31	126	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cerna e Cerinella"	31	127	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cerna e Cerinella"	31	136	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cerna e Cerinella"	31	137	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cerna e Cerinella"	31	138	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cerna e Cerinella"	31	155	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cerna e Cerinella"	31	157	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cerna e Cerinella"	31	158	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cerna e Cerinella"	32	4	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cerna e Cerinella"	32	5	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cerna e Cerinella"	32	26	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cerna e Cerinella"	33	6	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cerna e Cerinella"	70	1	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cerna e Cerinella"	31	36	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cerna e Cerinella"	31	61	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cerna e Cerinella"	31	92	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cerna e Cerinella"	31	99	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cerna e Cerinella"	31	100	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cerna e Cerinella"	28	1	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cerna e Cerinella"	28	27	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cerna e Cerinella"	31	1	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cerna e Cerinella"	31	4	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cerna e Cerinella"	31	35	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cerna e Cerinella"	31	42	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cerna e Cerinella"	31	145	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cerna e Cerinella"	31	148	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cerna e Cerinella"	31	19	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cerna e Cerinella"	31	32	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cerna e Cerinella"	343	1	
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cerna e Cerinella"	343	2	
163	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cerna e Cerinella"	343	4	858.000,00
	ex ASL FG2	Terreno	Cerignola	Fondi in località "Cerna e Cerinella"	343	5	
164	AO OO.RR.	Fabbricato	Foggia	Via La Maestre, 96 - piano terra	96	1128	44.800,00
	AO OO.RR.	Fabbricato	Foggia	Via La Maestre, 98 - scantinato	96	1128	

N. Progr.	Azienda Sanitaria	Tipologia	Comune	Descrizione / Indirizzo	Foglio	Particella	valore stimato A.d.T.
165	AO OO.RR.	Fabbricato	Foggia	Vico Viola, 18 - piano rialzato	96	1569	1.173.700,00
	AO OO.RR.	Fabbricato	Foggia	Vico Viola, 18 - piano rialzato	96	1569	
	AO OO.RR.	Fabbricato	Foggia	Vico Viola, 18 - piano primo	96	1569	
	AO OO.RR.	Fabbricato	Foggia	Vico Viola, 18 - piano primo	96	1569	
	AO OO.RR.	Fabbricato	Foggia	Vico Viola, 18 - piano secondo	96	1569	
	AO OO.RR.	Fabbricato	Foggia	Vico Viola, 18 - piano secondo	96	1569	
	AO OO.RR.	Fabbricato	Foggia	Via La Rocca, 22 - piano terra	96	2352	
	AO OO.RR.	Fabbricato	Foggia	Via Carella, 30 - piano terra	96	2352	
	AO OO.RR.	Fabbricato	Foggia	Vico Fortuna, 3 - piano terra	96	2404	
	AO OO.RR.	Fabbricato	Foggia	Vico Fortuna, 3 - piano terra	96	2404	
167	AO OO.RR.	Fabbricato	Foggia	Vico Fortuna, 5 - piano terra	96	2404	114.000,00
	AO OO.RR.	Fabbricato	Foggia	Vico Fortuna, 5 - piano terra	96	2404	
168	AO OO.RR.	Fabbricato	Foggia	Via Parisi, 59 - piano terra	96	1928	75.000,00
169	AO OO.RR.	Fabbricato	Foggia	Via Annarudra, 22 - piano terra	95	837	122.200,00
170	AO OO.RR.	Fabbricato	Foggia	Via Arpi, 125 - piano terra	96	1228	36.000,00
171	AO OO.RR.	Terreno	Foggia	Azienda Agraria quadrone delle Vigne	118	53	354.000,00
	AO OO.RR.	Terreno	Foggia	Azienda Agraria quadrone delle Vigne	118	54	
	AO OO.RR.	Terreno	Foggia	Azienda Agraria quadrone delle Vigne	118	55	
	AO OO.RR.	Terreno	Foggia	Azienda Agraria quadrone delle Vigne	118	52	
	ex ASI.LEI	Fabbricato	Nardò	Via Cantore, 64	90	236	
	ex ASI.LEI	Fabbricato	Galatina	Via Chiura	100	648	
	ex ASI.LEI	Fabbricato	Galatina	Via Chiura	100	648	
	ex ASI.LEI	Fabbricato	Galatina	Via Chiura	100	648	
	ex ASI.LEI	Fabbricato	Lecce	Ex Presidio Ospedaliero "Galateo"	240	62-363-364	
	ex ASI.LEI	Terreno	Nardò	Territorio di Nardò	63	56	
172	ex ASI.LEI	Terreno	Nardò	Territorio di Nardò	85	51	156.000,00
	ex ASI.LEI	Terreno	Nardò	Territorio di Nardò	85	52	
	ex ASI.LEI	Terreno	Nardò	Territorio di Nardò	87	112	
	ex ASI.LEI	Terreno	Nardò	Territorio di Nardò	90	57	
	ex ASI.LEI	Terreno	Nardò	Territorio di Nardò	88	60	
	ex ASI.LEI	Terreno	Nardò	Territorio di Nardò	9	1026	
	ex ASI.LEI	Fabbricato	Gagliano del Capo	p.zza S. Rocco, 32	9	664	
	ex ASI.LEI	Fabbricato	Gagliano del Capo	via Coppola	9	348	
	ex ASI.LEI	Fabbricato	Gagliano del Capo	via Corte Vostini	1	108	
	ex ASI.LEI	Fabbricato	Gagliano del Capo	via S. Fr. D'Assisi	6	66	
184	ex ASI.LEI	Terreno	Alessano	fondo rustico Mandre	6	317	117.200,00
	ex ASI.LEI	Terreno	Alessano	fondo rustico Mandre	6	317	
	ex ASI.LEI	Terreno	Alessano	fondo rustico Chiuse	24	94	
	ex ASI.LEI	Terreno	Alessano	fondo rustico Chiuse	25	2	
	ex ASI.LEI	Terreno	Alessano	fondo rustico Raeco	25	199	
	ex ASI.LEI	Terreno	Alessano	fondo rustico Chiuse	25	35	
	ex ASI.LEI	Terreno	Alessano	fondo rustico Yora	27	65	
	ex ASI.LEI	Terreno	Alessano	fondo rustico Aia di Cavallera	27	607	
	ex ASI.LEI	Terreno	Alessano	fondo edificatorio in Montesardo	26	1248	
	ex ASI.LEI	Terreno	Alessano	fondo edificatorio in Montesardo	26	1248	
185	ex ASI.LEI	Terreno	Alessano	via trieste	26	1641	243.200,00
	ex ASI.LEI	Terreno	Alessano	via trieste	26	1641	
	ex ASI.LEI	Terreno	Castrignano del Capo	corpo aziendale Rivola	9	42	
	ex ASI.LEI	Terreno	Castrignano del Capo	corpo aziendale Rivola	9	43	
	ex ASI.LEI	Terreno	Castrignano del Capo	corpo aziendale Rivola	9	403	
	ex ASI.LEI	Terreno	Castrignano del Capo	corpo aziendale Rivola	9	1179	
	ex ASI.LEI	Terreno	Castrignano del Capo	corpo aziendale Rivola	9	1373	
	ex ASI.LEI	Terreno	Castrignano del Capo	corpo aziendale Rivola	9	1375	
	ex ASI.LEI	Terreno	Castrignano del Capo	corpo aziendale Rivola	9	1375	
	ex ASI.LEI	Terreno	Castrignano del Capo	corpo aziendale Rivola	9	1375	

N. Progr.	Azienda Sanitaria	Tipologia	Comune	Descrizione / Indirizzo	Foglio	Particella	valore stimato A.d.T.
210	ex ASL TAI	Terreno	Grottaglie	Terreno in località Bosco	6	49	215.600,00
	ex ASL TAI	Terreno	Grottaglie	Terreno in località Bosco	6	50	
	ex ASL TAI	Terreno	Grottaglie	Terreno in località Cannoli	2	73	
	ex ASL TAI	Terreno	Grottaglie	Terreno in località Pantano	2	10	
	ex ASL TAI	Terreno	Grottaglie	Terreno in località Pantano	2	11	
211	ex ASL TAI	Terreno	Grottaglie	Terreno in località Parco Iatturdi	2	13	121.800,00
	ex ASL TAI	Terreno	Grottaglie	Terreno in località Pantano	3	2	
	ex ASL TAI	Terreno	Grottaglie	Terreno in località Parco Iatturdi	3	50	
212	ex ASL TAI	Terreno	Grottaglie	Terreno in località Persieri e Monache	65	156 (ex 41)	11.400,00
213	ex ASL TAI	Terreno	Grottaglie	Terreno in località Persieri e Monache	65	42	26.400,00
214	ex ASL TAI	Terreno	Grottaglie	Terreno in località San Matteo	34	80	11.800,00
215	ex ASL TAI	Terreno	Grottaglie	Terreno in località San Matteo	46	35	3.700,00
216	ex ASL TAI	Terreno	Grottaglie	Terreno	88	1459	57.800,00
217	ex ASL TAI	Terreno	Grottaglie	Terreno	3	6	16.000,00
	ex ASL TAI	Terreno	Grottaglie	Terreno	3	9	
218	ex ASL TAI	Fabbricato	Manduria	App. centro storico, vico III Domino, 9	147	489	254.600,00
	ex ASL TAI	Fabbricato	Manduria	App. centro storico, vico III Domino, 11	147	489	
	ex ASL TAI	Fabbricato	Manduria	App. centro storico, vico III Domino, 7	147	490	
219	ex ASL BA2	Fabbricato	Napoli	Fabbricato in via Marotta, 62	1	1046	445.500,00
220	ex ASL BA2	Fabbricato	Napoli	Fabbricato in via Marotta, 62	1	1046	156.600,00
221	ex ASL BA2	Fabbricato	Napoli	Fabbricato in via Bernini Gianlorenzo, 104	15	744	876.000,00
222	ex ASL BA2	Fabbricato	Portici	Villa Miriam, in viale Cassano, 19/21	1	127 sub 1-2-4-5	984.950,00
223	ex ASL BA2	Terreno	Portici	Villa Miriam, in viale Cassano, 19/21	1	104-125	287.950,00
TOTALE							83.986.472,00

Allegato C**N O R M E D I F U N Z I O N A M E N T O**

ART. 1 - E' costituita la Società a responsabilità limitata denominata "PUGLIA VALORE IMMOBILIARE Società di cartolarizzazione - S.r.l."

ART. 2 - La Società ha sede in

ART. 3 - La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31-12-2050), e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per delibera dell'assemblea.

ART. 4 - Il capitale sociale è di Euro 10.000 (diecimila), diviso in quote ai sensi di legge.

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento, nei modi di legge, di beni in natura e crediti, nonché di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, ivi compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della Società.

In mancanza di diversa indicazione, il conferimento deve essere eseguito in danaro.

In considerazione di specifiche esigenze, la delibera di aumento del capitale sociale può escludere il diritto di opzione in favore dei soci, salvo per il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c..

ART. 5 - La società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione, ai sensi dell'art. 84 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e delle disposizioni ivi richiamate, dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare non strumentale delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e Aziende

Ospedaliere pugliesi, già di proprietà delle stesse ed alienato alla Regione Puglia, relativamente al ripianamento del disavanzo sanitario deliberato (.....) e in virtù di quanto previsto dall'art.....della Legge Regionale n.°.....

La società potrà effettuare le operazioni di cartolarizzazione mediante emissione di titoli ovvero assunzione di finanziamenti. Per ogni operazione saranno individuati i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti.

Gli immobili, e/o ogni altro diritto agli stessi collegato, acquisiti dalla società nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, costituiscono patrimonio separato da quello della società e da quelli relativi ad eventuali altre operazioni di cartolarizzazione compiute dalla società.

Ognuno di tali patrimoni separati è destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi - dalla società medesima o da altri enti - per finanziare l'acquisto dei crediti che del suddetto patrimonio fanno parte, nonché al pagamento dei costi della procedura di cartolarizzazione. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi dalla società ovvero dai concedenti i finanziamenti da essa ottenuti.

La società potrà compiere tutte le prestazioni accessorie, affini e strumentali più utili e necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società può incaricare soggetti terzi per la prestazione di servizi di gestione amministrativa, di cassa e di pagamento, di cessione, vendita o trasferimento, anche a titolo fiduciario, relativamente ai beni oggetto di ciascuna operazione di

cartolarizzazione; può effettuare operazioni di reinvestimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione e dalla vendita dei beni acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli o finanziamenti.

Alla società possono essere conferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile oggetto della procedura di cartolarizzazione.

ART. 6 - Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può emettere titoli di debito, ai sensi e per gli effetti dell'art.2483 C.C..

ART. 7 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

ART. 8 - Le quote sociali possono essere trasferite sia per atto tra vivi, sia mortis causa.

ART. 9 - Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo a mezzo raccomandata a.r. entro trenta giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, diviene inefficace quando la Società revoca la decisione che lo legittima.

ART. 10 - Il socio che recede dalla Società ha diritto di ottenere il rimborso della propria quota in proporzione al valore di mercato del patrimonio sociale.

In caso di disaccordo sul valore, questo viene determinato sulla base di una perizia giurata redatta da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta (180) giorni dalla data di comunicazione della volontà di recedere.

ART. 11 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme di funzionamento, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni ritualmente prese vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

ART. 12 - Le decisioni dei soci vengono assunte con metodo collegiale.

L'assemblea dei soci è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, anche a mano, spedita ai soci, al domicilio risultante ai sensi dell'art. 2479 bis C.C., almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo - anche fuori della sede legale, purchè in Italia - il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle suddette formalità, la deliberazione è validamente adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e sussistono le altre condizioni di legge.

ART. 13 - Possono intervenire all'Assemblea coloro che risultano soci ai sensi delle

vigenti norme.

Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta.

La regolarità della delega viene accertata dal Presidente dell'assemblea.

I soci partecipano alle decisioni con diritto di voto proporzionale alla quota di capitale posseduta.

ART. 14 - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di loro assenza o impedimento, l'Assemblea elegge il proprio presidente.

Il presidente nomina, tra gli intervenuti, un segretario, a meno che il verbale non debba essere redatto da un notaio.

Le deliberazioni assembleari debbono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze - debitamente segnalate dall'organo amministrativo - attinenti alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea, per l'approvazione del bilancio, può essere convocata entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea, inoltre, può essere convocata ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dall'organo amministrativo.

ART. 15 - Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della Società eventualmente attribuiti a singoli soci;
- l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la rispettiva retribuzione;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina e la revoca dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

ART. 16 - La società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri.

La scelta è rimessa all'Assemblea che provvede alla nomina.

L'Amministratore Unico ed i membri del Consiglio di Amministrazione potranno essere scelti anche fra i non soci.

Gli Amministratori durano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca da parte dell'Assemblea o dimissioni, e sono rieleggibili.

Ove non nominato dall'Assemblea o in sede di costituzione, il Consiglio di

Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o dal Collegio Sindacale, se esistente.

Le convocazioni del Consiglio saranno fatte dal Presidente mediante raccomandata da spedire agli amministratori ed ai Sindaci se nominati almeno cinque giorni prima e contenente il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con telegramma o telefax o posta elettronica da spedire almeno un giorno prima.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica e siano adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvi i limiti di legge.

In caso di parità è determinante il voto di chi presiede la riunione.

In mancanza delle formalità di convocazione innanzi specificate, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

ART. 17 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, salve le limitazioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione, escluse le attribuzioni allo stesso riservate per legge, può delegare i propri poteri ad un Comitato esecutivo, composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più Amministratori Delegati ai sensi di legge.

Oltre alle attribuzioni non delegabili previste dall'articolo 2381, commi 2, 3 e 4

del codice civile, sono di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:

- a) la redazione di regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
- b) le proposte all'Assemblea di partecipazione della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
- c) le proposte all'Assemblea di assunzione di mutui;
- d) l'approvazione e la consegna all'Assemblea del documento programmatico annuale, entro il 31 ottobre di ciascun anno e la verifica periodica dello stato di attuazione;
- e) la gestione dei rapporti istituzionali con le autorità e le Pubbliche Amministrazioni.

L'Organo amministrativo può altresì provvedere e disporre per la cessione, l'alienazione e/o il trasferimento a qualsiasi titolo di crediti acquistati dalla società nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione e il compimento di atti di disposizione, a qualunque titolo, in relazione a tali crediti (anche singolarmente considerati), quali la creazione sugli stessi di garanzie, anche reali, di vincoli, oneri e diritti di terzi, in conformità a quanto previsto nei contratti ed accordi conclusi dalla società nel contesto di tale operazione di cartolarizzazione e nel rispetto di tali contratti e accordi; può inoltre provvedere e disporre per l'emissione di titoli e/o l'assunzione di finanziamenti volti a finanziare l'acquisto di crediti e/o l'erogazione di finanziamenti e/o la prestazione di garanzie da parte

della società nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, oltre a poter determinare la redazione, la conclusione e la stipulazione di qualsivoglia contratto, accordo, atto o documento necessario, utile od opportuno per il buon esito dell'operazione di cartolarizzazione, diverso da quelli di cui ai punti precedenti.

ART. 18 - La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico o al Consigliere delegato, se nominato, e comunque nei limiti della delega.

L'organo amministrativo può delegare la firma sociale, con le limitazioni che riterrà opportune, a procuratori speciali, per determinati atti o categorie di atti.

ART. 19 - Il compenso spettante all'organo amministrativo è stabilito dall'assemblea dei soci, la quale determina anche le modalità e i termini per l'effettivo pagamento.

Agli Amministratori spetta, inoltre, il rimborso di tutte le spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

ART. 20 - L'Organo amministrativo può nominare uno o più direttori, con specifiche funzioni generali, commerciali, tecniche o amministrative, anche tra persone estranee alla società, determinando il relativo compenso.

ART. 21 - Ciascun socio ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizia dello svolgimento della gestione e degli affari e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di fiducia.

I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale hanno, inoltre, diritto di far eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione.

Quando richiesto dalla legge o comunque deliberato dall'assemblea il controllo della

società, anche contabile, è affidato ad un Collegio Sindacale composto, nel rispetto delle condizioni di legge, di tre membri effettivi e due supplenti.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale eventualmente nominato opererà secondo le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Il Collegio Sindacale sarà retribuito in conformità alle vigenti tariffe professionali.

ART. 22 - Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 23 - L'Organo amministrativo, alla fine di ogni esercizio sociale, deve redigere il Bilancio nei modi di legge.

Il bilancio, redatto con l'osservanza di tutti i criteri stabiliti dal codice civile, verrà presentato per l'approvazione all'Assemblea dei soci, da convocarsi a norma del precedente articolo 12.

Una copia del bilancio, a norma di legge, deve essere depositata nella sede della società almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

ART. 24 - Prima di ogni distribuzione, dagli utili netti deve essere dedotta la somma da accantonare a riserva legale, come per legge.

Inoltre, dagli utili netti può essere dedotta una ulteriore quota da accantonare a riserva facoltativa, da destinare a scopi che l'assemblea riterrà opportuni.

ART. 25 - L'Assemblea che approva il bilancio, dopo gli accantonamenti di cui al precedente articolo 24 delibera anche sulla distribuzione degli utili netti ai soci, in proporzione alle quote di capitale detenute e stabilisce il termine e le modalità

per il pagamento dei dividendi.

I dividendi non riscossi entro cinque (5) anni dal termine fissato dall'Assemblea sono prescritti.

ART. 26 - Addivenendosi, in qualunque momento e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, ferma l'osservanza delle norme di legge.

ART. 27 - Per tutto quant'altro qui non espressamente contemplato, si rinvia alle disposizioni del codice civile e alle altre leggi vigenti in materia.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2009, n. 2473

Art. 15 L.r. 21 marzo 2007, n. 7 (Iniziative regionali per la costituzione di patti sociali territoriali di genere). Approvazione delle Linee guida e dello schema di protocollo d'intesa con l'Ufficio della Consigliera Regionale di Parità.

L'Assessore alla Solidarietà, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Politiche per le Persone, le Famiglie e le Pari Opportunità e confermata dalla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, riferisce quanto segue:

La legge regionale 21 marzo 2007 n. 7 "Norme per le politiche di genere e la conciliazione vita - lavoro in Puglia" disciplina al TITOLO III gli interventi a sostegno dell'equa distribuzione del lavoro di cura tra i sessi e di promozione del valore sociale della maternità e della paternità, tra i quali i Patti sociali di genere.

I Patti Sociali di Genere sono accordi su base territoriale tra province, comuni, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, sistema scolastico, aziende sanitarie locali e consultori volti a realizzare azioni a sostegno della maternità e della paternità e per sperimentare formule di organizzazione dell'orario di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private al fine di favorire la ri-conciliazione tra vita professionale e vita privata, promuovendo anche un'equa distribuzione del lavoro di cura tra i sessi.

Essi rappresentano una vera e propria innovazione nelle modalità di programmazione di servizi e interventi per armonizzare i tempi di vita e di lavoro attraverso la definizione di programmi plurali e condivisi di azioni volte a stimolare il protagonismo dei soggetti locali nonché a favorire la cooperazione progettuale e di investimenti tra pubblico e privato, in modo che le politiche pubbliche possano incidere sul contesto sociale e istituzionale di un'area, valorizzandone e mobilitandone i propri potenziali di risorse e indirizzandoli verso obiettivi di sviluppo innovativi.

Tale strumento si è incardinato in un quadro normativo nazionale e regionale costituito dalle seguenti norme:

- L. N. 53/2000 "Disposizioni per il sostegno dalla maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" con particolare riferimento all'art.9 così come sostituito dal comma 1254 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n° 296;
- L.R. 19/2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia" con particolare riferimento:
 - agli articoli 23 (Obiettivi) e 24 (Priorità d'intervento) che individuano fra gli obiettivi e le priorità d'intervento del sistema integrato dei servizi regionali la valorizzazione della corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli nonché lo sviluppo delle attività dei consultori pubblici e privati per la valorizzazione personale e sociale della maternità e paternità responsabile e la conciliazione e armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro;
 - all'articolo 28 (Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e armonizzazione dei tempi delle città) che prevede esplicitamente il ruolo della Regione nel promuovere iniziative sperimentali volte a favorire la stipula di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali e i soggetti del privato sociale, che consentano forme di articolazione dell'attività lavorativa capaci di sostenere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

In particolare, i Patti sociali di genere nascono dalla volontà di superare le criticità che il sistema imprenditoriale pugliese ha incontrato sin dall'istituzione del meccanismo di finanziamento di interventi per la conciliazione vita - lavoro sui luoghi di lavoro previsto dall'art.9 della L.53/2000 che di fatto ha reso estremamente difficoltosa la possibilità per le imprese pugliesi di beneficiare delle risorse previste, quali ad esempio:

- a) le rigide scadenze annuali di presentazione delle domande di finanziamento;
- b) la dimensione delle imprese richiedenti.

Nella prospettiva di superare tali difficoltà, l'art. 15 della l.r. 7/2007 nel disciplinare gli obiettivi dei Patti sociali di genere, individua due macro-livelli di intervento:

- a) azioni a sostegno della maternità e della paternità;
- b) azioni volte a sperimentare formule di organizzazione dell'orario di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private che favoriscano la riconciliazione tra vita professionale e vita privata e promuovano un'equa distribuzione del lavoro di cura tra i sessi.

Lo stesso art. 15 introduce in questo processo, il ruolo di governo da parte delle Pubbliche Amministrazioni che si pongono quali garanti nella costruzione e potenziamento delle relazioni orizzontali fra i diversi attori che operano sul territorio e che, a diverso titolo e livello, possono favorire i processi di internalizzazione della prospettiva di genere agendo a favore della conciliazione vita - lavoro.

L'art. 16 della medesima legge, stabilisce che al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 15, la Giunta regionale può promuovere la massima integrazione tra le risorse finanziarie comunitarie per quanto riguarda gli investimenti, le risorse nazionali destinate alle politiche di conciliazione e di inclusione, altre risorse locali finalizzate al perseguimento degli stessi scopi e le risorse apportate dal sistema degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e questo scopo affida al gruppo di lavoro interassessorile previsto all'articolo 4, comma 4, sentito il tavolo permanente di partenariato per le politiche di genere, la definizione di apposite linee guida per l'accompagnamento agli ambiti territoriali alla definizione dei progetti mirati di Patto sociale di Genere.

Tali Linee Guida devono definire le modalità del concorso all'attuazione degli obiettivi di cui alla presente legge da parte delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale, degli ordini e delle associazioni professionali, delle associazioni di categoria, delle associazioni e dei movimenti femminili iscritti all'albo di cui all'articolo 22.

Il percorso di discussione del partenariato economico-sociale per l'elaborazione delle Linee Guida di che trattasi, ha potuto giovare di un lavoro di approfondimento scientifico sulla materia elaborato dall'Università di Bari finanziato nell'ambito della misura 3.14 del POR Puglia 2000-2006, ed ha beneficiato dell'opportunità del finanziamento reso disponibile dal Dipartimento per le Pari Opportunità alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel-

l'ambito delle risorse del POAT Governance FESR per la realizzazione di uno Studio di fattibilità per l'elaborazione delle linee guida regionali per l'attuazione dei patti sociali di genere di cui alla l.r. 7/2007 della Regione Puglia e realizzato da IRS - Istituto per la ricerca sociale.

Tale documento, condiviso dal partenariato socio-economico, così come previsto dalla Legge, prevede, oltre all'inquadramento normativo, la definizione delle modalità di contrattazione e concertazione territoriale, le tipologie di intervento ammissibili e il target di utenza destinatario, le modalità di finanziamento dei Patti Sociali di genere, nonché le attività di monitoraggio e valutazione a carico degli Uffici regionali.

In particolare, sono disciplinate le modalità di impiego delle risorse che il Bilancio regionale destina all'attuazione dei Patti sociali di genere quali risorse aggiuntive rispetto a quelle eventualmente individuate in fase di contrattazione e concertazione tra tutti gli attori coinvolti.

Tali risorse saranno rese disponibili attraverso la pubblicazione di un apposito Avviso Pubblico, da redigersi a cura del Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità sulla base degli elementi indicati nelle Linee Guida e che deve prevedere la modalità di presentazione delle domande "a sportello" fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

La Regione Puglia, valuterà le istanze sulla base di due requisiti:

- a) il primo requisito, di natura economica, è quello della bontà del progetto complessivo a supporto della conciliazione vita-lavoro e della disponibilità di risorse già individuate sia a livello pubblico che a livello imprenditoriale privato;
- b) il secondo requisito, di natura istituzionale, è quello della verifica dell'esistenza dei Protocolli d'intesa, cioè della disponibilità dichiarata dai soggetti locali a lavorare insieme, a intraprendere azioni collettive, a prendere impegni per il successo del Patto.

Le Linee Guida Regionali, prevedono, altresì un ruolo di impulso della rete delle Consigliere di parità per l'avvio dei percorsi concertativi e di individuazione dei contenuti degli accordi territoriali.

Con il presente provvedimento, si propone, pertanto, l'approvazione delle Linee Guida per l'elabo-

razione dei Patti sociali di genere di cui alla l.r. 7/2007 della Regione Puglia, allegato quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), demandando la pubblicazione dell'Avviso Pubblico per il finanziamento al Servizio politiche di benessere sociale e pari opportunità dell'Assessorato alla Solidarietà.

Si propone, altresì l'approvazione dello Schema di protocollo di intesa con l'Ufficio della consigliera di parità regionale per la definizione delle modalità operative di collaborazione con l'Assessorato alla Solidarietà per l'avvio della sperimentazione regionale in materia, di cui all'allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Copertura finanziaria ai sensi della legge regionale 16 novembre 2001. n. 28:

agli oneri derivanti dal presente provvedimento, ammontanti a complessivi euro 1.000.000,00, si farà fronte come di seguito specificato:

euro 1.000.000,00 Capitolo 781015 - U.P.B. 5.1.2 - Bilancio regionale 2009, da impegnarsi con determinazione della Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità entro la chiusura del corrente esercizio finanziario

Il presente provvedimento rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 44 della Legge regionale 12 maggio 2004, n. 7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente

provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;


- A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di approvare quanto esposto in premessa che qui di seguito si intende integralmente riportato;§
- di approvare le Linee Guida per l'elaborazione dei Patti sociali di genere di cui alla l.r. 7/2007 della Regione Puglia, di cui all'Allegato n. 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia e Consigliera di Parità regionale - Regione Puglia e Rete delle Consigliere di Parità della Regione Puglia di cui all'allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare alla firma del predetto Protocollo d'Intesa, per la Regione Puglia, l'Assessore alla Solidarietà dott.ssa Elena Gentile;
- di autorizzare la Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità ad impegnare le risorse autonome allocate sul Capitolo 781015 del Bilancio regionale 2009, ammontanti a euro 1.000.000,00, entro la chiusura del corrente esercizio finanziario nonché a compiere ogni altro adempimento riveniente dalla presente deliberazione.
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone



**AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DELLE PERSONE E
DELLE PARI OPPORTUNITA'**



SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ

**Regione
Puglia**

ALLEGATO A

**Linee Guida per l'elaborazione dei Patti sociali di genere di
cui alla l.r. 7/2007 della Regione Puglia**

INDICE

PREMESSA

1. DEFINIZIONE E INQUADRAMENTO NORMATIVO

2. LE MODALITÀ DI CONTRATTAZIONE E CONCERTAZIONE TERRITORIALE

3. LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI E IL TARGET DI UTENZA DESTINATARIO

4. FINALITA' DI INTERVENTO E AZIONI AMMISSIBILI

4.1 Promozione e divulgazione della cultura della conciliazione e della corresponsabilità dei padri nella crescita dei figli e nei lavori di cura

4.2 Promozione e diffusione dell'utilizzo dei congedi di maternità e parentali

4.3 Incremento della quantità e qualità dei servizi alla persona

4.4 Azioni a garanzia del valore sociale della maternità e della paternità e a sostegno della genitorialità

4.5 Promozione di processi di contrattazione decentrata

4.6 Promozione di corsi di aggiornamento per donne e uomini che rientrano dopo il congedo parentale

4.7 Azioni a favore dell'utilizzo del part-time per motivi parentali

4.8 Interventi per favorire l'inserimento lavorativo delle donne in particolari condizioni di disagio

4.9 Realizzazione di progetti di formazione dei lavoratori

5. LE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

6. L'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

PREMESSA

Le presenti Linee Guida rappresentano lo strumento che la Regione Puglia ha predisposto per sostenere e orientare i diversi attori pubblici e non nel processo di predisposizione dei Patti sociali territoriali di genere (di seguito Patti di genere).

Le Linee Guida partono dal presupposto che sia essenziale garantire la rispondenza a bisogni specifici, ma al tempo stesso, garantire una omogeneità programmatoria e procedurale. Si tratta, quindi, di un insieme di regole ed indicazioni operative volte a fornire un supporto adeguato sul piano metodologico sia per la delicata fase di avvio che per l'attuazione del processo nei territori di riferimento.

1. DEFINIZIONE E INQUADRAMENTO NORMATIVO

La L.R. 7 del 21 marzo 2007 "Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia" prevede all'art.15 la stipula di *accordi territoriali detti "patti sociali territoriali di genere"* con il fine di attivare e diffondere "azioni a sostegno della maternità e paternità" e di "sperimentare formule di organizzazione dell'orario di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private che favoriscano la ri-conciliazione tra vita professionale e vita privata e promuovano un'equa distribuzione del lavoro di cura tra i sessi" coinvolgendo attivamente province, comuni, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, sistema scolastico, aziende sanitarie locali e consultori.

I Patti di genere rappresentano, pertanto, una vera e propria *innovazione nelle modalità di programmare servizi e interventi per concordare tempi di vita e di lavoro attraverso la definizione di programmi plurali condivisi di azioni* che, in quanto tali, sono volti a stimolare il protagonismo dei soggetti locali, favorire la cooperazione progettuale e di investimenti tra pubblico e privato, in modo che le politiche pubbliche possano incidere sul contesto sociale e istituzionale di un'area, valorizzandone e mobilitandone i suoi potenziali di risorse e indirizzandoli verso obiettivi di sviluppo innovativi.

I processi di sviluppo non sono, infatti, fenomeni neutri dal punto di vista del genere ed esistono, oramai, interessanti evidenze sia teoriche che empiriche di una *forte correlazione tra lo sviluppo (anche economico) di un territorio e le pari opportunità di genere*. La direzione di causalità va, soprattutto, dalla crescita alla parità di genere poiché un livello di sviluppo più elevato comporta generalmente più alti livelli di istruzione, democrazia e uguaglianza tra uomini e donne. Ma c'è anche una relazione positiva tra parità di genere e crescita socio-economica. Una maggiore partecipazione ed occupazione femminile implica una maggiore produzione corrente, ma anche una maggiore crescita futura, per gli effetti sulle nuove generazioni (maggiore reddito familiare, maggiore investimento in capitale umano e salute). In una prospettiva di lungo periodo, i benefici che derivano dal sostegno della partecipazione e dell'occupazione femminile diventano evidenti anche in termini di incremento dei livelli di sviluppo visto che, sempre da una prospettiva economica, si innestano alcuni circoli virtuosi che accrescono l'efficienza dell'utilizzo delle risorse. Quando cresce l'occupazione femminile, per esempio, crescono i redditi familiari con un impatto positivo sulla domanda aggregata e sulle entrate fiscali. Oppure, il sostegno della partecipazione femminile al mercato del lavoro permette di ridurre il deprezzamento dell'investimento in capitale umano femminile che si manifesta a seguito dell'interruzione dell'attività di lavoro per problemi legati alla conciliazione e/o ai fenomeni di segregazione occupazionale e professionale della forza lavoro femminile. Ancora a titolo esemplificativo, il sostegno alla partecipazione e all'occupazione femminili

attraverso politiche di conciliazione assicura, nel medio e lungo periodo, ~~condizioni adeguate~~ di riproduzione sociale, come ad esempio quelle legate alla crescita delle generazioni future

In questo contesto ~~le politiche conciliative per le aziende e i territori assumono una rilevanza~~ *le politiche conciliative per le aziende e i territori assumono una rilevanza cruciale* soprattutto con riferimento alle caratteristiche del contesto socio-economico pugliese e alla critica applicazione sul territorio regionale degli interventi previsti dall'articolo 9 (Misure a sostegno della flessibilità d'orario) della L.53/2000.

Su questa base, l'Amministrazione Regionale intende assumere, anche attraverso lo strumento dei Patti di Genere, un ruolo importante nell'ambito della conciliazione vita-lavoro. Tale ruolo fa, del resto, riferimento, al *quadro normativo nazionale e regionale* che è costituito dalle seguenti legge e norme:

- L.N 53/2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" con particolare riferimento all'art.9 così come sostituito dal comma 1254 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n° 296;
- L.R 19/2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia" con particolare riferimento:
 - agli articoli 23 (Obiettivi) e 24 (Priorità d'intervento) che individuano fra gli obiettivi e le priorità d'intervento del sistema integrato dei servizi regionali la valorizzazione della corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli nonché lo sviluppo delle attività dei consultori pubblici e privati per la valorizzazione personale e sociale della maternità e paternità responsabile e la conciliazione e armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro;
 - all'articolo 28 (Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e armonizzazione dei tempi delle città) che prevede esplicitamente il ruolo della Regione nel promuovere iniziative sperimentali volte a favorire la *stipula di accordi* tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali e i soggetti del privato sociale, che consentano forme di articolazione dell'attività lavorativa capaci di sostenere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
- L.R 7/2007 "Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia" che istituisce il Gruppo di Lavoro Interassessorile composto dagli Assessori con delega all'urbanistica, alla sanità, ai trasporti, al lavoro e politiche formative, allo sviluppo economico, alla cultura e alla programmazione e dagli organismi di parità regionali (Ufficio Garante di genere, Commissione Pari Opportunità e Consulta regionale

femminile) al fine garantire il ordinamento degli interventi in ogni settore regionale di rispettiva competenza.

Va, infine, sottolineato che, per garantire, un adeguato coinvolgimento del partenariato sociale è stato istituito (delibera di Giunta n°935/2008), di concerto con la Consigliera Regionale di Parità, il Tavolo Permanente di Partenariato delle Politiche di Genere composto, oltre che dal suddetto Gruppo di Lavoro Interassessorile, dai rappresentanti delle associazioni di categoria, datoriali e dalle autonomie locali, dalle organizzazioni sindacali, dalle istituzioni regionali di parità e dal terzo settore.

2. LE MODALITÀ DI CONTRATTAZIONE E CONCERTAZIONE TERRITORIALE

I Patti territoriali rappresentano uno degli esperimenti più interessanti delle politiche territoriali avviate in Italia a partire dalla seconda metà degli anni novanta. Si tratta di veri e propri patti sociali che si esplicano in un accordo che riguarda in maniera trasversale diverse azioni e finalità e diversi attori locali (pubblici e non) con un'attenzione costante ai bisogni ed alle esigenze delle parti di volta in volta interessate in quei territori in cui è forte la volontà di realizzazione di iniziative volte a favorire la conciliazione vita-lavoro come strumento di sviluppo del territorio sia da un punto di vista sociale che economico.

La costituzione del Patto di Genere andrà preceduta da un'intensa fase di contrattazione e concertazione fra i soggetti (istituzionali e non) locali, finalizzata a definire l'area geografica di riferimento, delineare la strategia d'intervento e stimolare e raccogliere i progetti di conciliazione e di supporto alla genitorialità in grado di concretizzarla. *La modalità di contrattazione e concertazione territoriale diventa, quindi, lo strumento per la predisposizione dei Patti di genere* e ognuno degli attori coinvolti dovrà assumere degli impegni vincolanti sulla base delle rispettive competenze e possibilità per consentire o agevolare la realizzazione del/dei progetto/i.

Il lavoro di contrattazione e concertazione si tradurrà in un documento – il Patto di Genere appunto – che andrà firmato dai soggetti coinvolti utilizzato per accedere ai finanziamenti che verranno messi a disposizione dalla Amministrazione Regionale (si veda il punto 5 di queste Linee Guida) che effettuerà l'istruttoria dei progetti per verificarne la validità e sostenibilità economico-finanziaria.

Il Patto di Genere dovrà fondarsi su due presupposti analitici. Il primo è che in ogni contesto socio-economico sono presenti fattori che possono agevolare od ostacolare la conciliazione vita-lavoro. In particolare, si ritiene che la natura e l'intensità delle relazioni fra istituzioni, imprese e sindacati, nonché tra gli organismi portatori di interessi di genere, la propensione alla contrattazione di secondo livello, la presenza sul territorio di servizi di cura, siano tutti fattori che incidono sul rendimento istituzionale ed economico di un'area.

Il secondo presupposto è che su tali fattori del contesto territoriale si possa incidere con politiche pubbliche per cambiarli introducendo l'approccio che sottolinea la dipendenza dei comportamenti individuali dal concreto sistema (anche relazionale) in cui i soggetti sono inseriti nel presente.

Sulla base di questi due presupposti il Patto di Genere si propone di creare quello che si potrebbe chiamare un "contesto sperimentale" in cui viene definito un insieme di procedure che inducono, tramite l'incentivo (anche di tipo economico), ed impongono, attraverso il dettato della legge, precise modalità di comportamento. In altri termini, il Patto "costringe" e incentiva i soggetti istituzionali locali a mettere in atto un gioco con regole e rapporti diversi da quello giocato tradizionalmente; un gioco che si spera porti a benefici sociali netti.

Il contesto sperimentale del Patto di genere dovrebbe indurre pertanto un cambiamento nella tipologia dei comportamenti dei suoi protagonisti nella direzione di un miglioramento delle condizioni di vita dell'intera popolazione (uomini e donne) e di una conseguente ricaduta sul tessuto socio-economico del territorio. L'aspettativa è che tali modalità d'azione, in qualche modo imposte dalle norme che regolano il Patto, diventino abitudini e consuetudini che tendono ad essere riprodotte anche "al di fuori" del Patto. I soggetti apprendono nel Patto la valenza positiva di determinate logiche di comportamento, capiscono di poterle applicare per risolvere un intero set di problemi e le trasferiscono fuori dal contesto del Patto.

Appare evidente, dunque, che il Patto persegue due obiettivi distinti ma interdipendenti. Il primo è un obiettivo socio-istituzionale e consiste, come si è detto, nel rafforzamento delle relazioni orizzontali fra i diversi attori che operano sul territorio e che, a diverso titolo e livello, possono favorire i processi di internalizzazione della prospettiva di genere agendo a favore della conciliazione vita-lavoro, nella diffusione di forme partecipative di democrazia, nell'affermazione di logiche di comportamento di tipo cooperativo. Il secondo obiettivo, intrecciato al primo, è quello di produrre e realizzare programmi di azioni positive e non, costruiti sui bisogni specifici, sulle priorità del territorio coinvolto.

Su questa base, di seguito vengono presentati gli *step operativi necessari per giungere alla definizione del Patto di genere* definendo nel dettaglio sia il *processo* che le *procedure* che dovranno essere attivate e, quindi, gli *attori* potenzialmente coinvolgibili e il loro *ruolo* specifico.

1) Fase di emersione dei bisogni

Il primo step necessario per arrivare alla definizione del Patto di Genere è quello relativo *all'analisi del contesto e alla conseguente emersione dei fabbisogni territoriali* in relazione alle diverse esigenze in materia di conciliazione delle diverse aree di riferimento con un'attenzione costante ai bisogni ed alle esigenze delle parti di volta in volta interessate in quei territori in cui è forte la volontà di realizzazione di iniziative di genere.

Tale analisi dovrà consentire di fare emergere:

- a) i punti di forza e di debolezza del sistema territoriale, identificato mediante indicatori sia di tipo quantitativo che qualitativo in relazione alla caratterizzazione "gender friendly" da un punto di vista conciliativo della realtà di riferimento;
- b) i servizi di cura alla famiglia e alla persona presenti nella realtà di riferimento e nel territorio circostante (asili nidi, scuole materne, nidi aziendali, centri anziani, etc..);
- c) la caratterizzazione territoriale in senso produttivo ed occupazionale;
- d) le principali caratteristiche della popolazione di riferimento con particolare attenzione alle esigenze di cura (caratteristiche e numero nuclei familiari, presenza di bambini sotto i tre anni, presenza di bambini in età scolare, presenza di anziani non autosufficienti, etc..)

In questa fase assume un ruolo centrale la **Consigliera di Parità Regionale** (con la collaborazione delle Consigliere di Parità Provinciali) che, sulla base delle sue attività e della conoscenza delle esigenze e delle criticità del territorio dal punto di vista del genere potrà stimolare l'attenzione su esigenze specifiche di conciliazione. La conoscenza da parte della Consigliera delle realtà imprenditoriali che operano sul territorio consentirà di individuare, in prima battuta, anche le imprese potenzialmente coinvolgibili.

L'analisi di contesto e la prima identificazione dei soggetti potenzialmente coinvolgibili permetterà anche di *identificare l'ambito di riferimento* del Patto di Genere. Tale ambito non dovrà essere necessariamente quello relativo ai Piani Sociali di Zona, pur nella consapevolezza della stretta relazione che tra i due strumenti – Patto di genere e Piano sociale di Zona – dovrà intercorrere, ma dovrà essere il più possibile relativo al territorio in cui si è verificata l'esistenza del fabbisogno di conciliazione e la volontà di attori locali (in primis le imprese) ad intervenire positivamente su di esso. L'ambito potrà, pertanto, essere provinciale, intercomunale, comunale o anche solo di distretto fino ad arrivare, se se ne riscontra l'importanza sul territorio, ad un ambito ancora più micro, relativo, cioè, ad una singola impresa.

2) Fase di contrattazione e concertazione

Una volta identificato, a seguito dell'analisi di contesto, il fabbisogno di conciliazione su cui intervenire, l'ambito di riferimento e gli attori potenzialmente coinvolgibili, il secondo step da attivare è quello della fase di contrattazione e concertazione che si manterrà attiva anche nelle fasi successive di ideazione e progettazione.

Luogo deputato per tale fase è il **Tavolo permanente di partenariato sulle politiche di genere** che potrà costituire **Tavoli di contrattazione e concertazione locali** (anche in raccordo con quelli già esistenti per la definizione dei Tempi e degli Spazi della Città) che

avranno il compito operativo di coinvolgere i soggetti istituzionali (Comuni, Province, AUSL, etc.); i soggetti imprenditoriali singoli e/o collettivi, il partenariato sociale, il terzo settore e le associazioni e movimenti femminili presenti sul territorio della Regione Puglia secondo un approccio concertativo. Tale coinvolgimento, stimolato dalla Consigliera di Parità regionale, è, infatti, di particolare interesse ai fini dell'integrazione del mainstreaming di genere nelle iniziative di sviluppo in quanto apre la strada ad un coinvolgimento attivo di soggetti/organismi rappresentativi di "interessi di genere" nel partenariato.

I Tavoli di contrattazione e concertazione locali saranno composti da risorse umane operative nelle rispettive organizzazioni di provenienza (siano esse pubbliche o private) che aggiungeranno ai propri compiti ordinari quelli attribuiti dal Tavolo stesso.

3) Fase di ideazione e progettazione

La fase di ideazione è quella che permette operativamente di effettuare la stesura del Patto di genere con il coinvolgimento di tutti gli attori in maniera partecipata e concertata a partire dalla ideazione delle macro caratteristiche del Patto di Genere stesso.

Tali **macro caratteristiche del Patto di genere** saranno progettate sulla base della prima ricognizione di contesto effettuata dalla Consigliera nel primo step (Fase di emersione dei bisogni) che andrà affinata e strutturata in maniera tale da identificare necessariamente:

- a) Ambito territoriale di riferimento;
- b) Esigenze e criticità;
- c) Finalità e macro obiettivi;
- d) obiettivi specifici;
- e) azioni ed interventi da attivare con relativa identificazione di obiettivi, destinatari e attori da coinvolgere;
- f) l'individuazione e definizione delle risorse finanziarie, umane e organizzative necessarie alla sostenibilità economica;
- g) partenariato istituzionale, sociale ed economico attivato e coinvolto nello/negli interventi;
- h) adempimenti, crono programma e piano finanziario delle attività;
- i) modalità di gestione e controllo;
- j) azioni di informazione e comunicazione per diffusione e sensibilizzazione.

In fase di progettazione, andranno, inoltre, specificate le modalità di integrazione e raccordo sia con il Piano Sociale di Zona che con i Piani di distretto e i Piani dei tempi e degli Spazi che possono agire rispetto all'ambito di riferimento individuato.

La fase di ideazione e progettazione culmina nella ***predisposizione di specifici protocolli di intesa*** volti a definire ruoli e partecipazione (sia in termini di azioni da condurre che in termini di risorse finanziarie) di ogni soggetto partner. La firma dei protocolli consentirà, parallelamente, di identificare una rappresentanza unitaria degli interessi dei soggetti sottoscrittori con la responsabilità di seguire l'insieme delle attività operative connesse al Patto di Genere al fine di garantirne il raggiungimento delle finalità.

3. LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI E IL TARGET DI UTENZA DESTINATARIO

Così come definiti dalla L.R. 7 del 21 marzo 2007, i patti sociali di genere dovranno contenere azioni a sostegno della maternità e della paternità e azioni volte a sperimentare formule di organizzazione dell'orario di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private che favoriscano la "ri-conciliazione tra vita professionale e vita privata e promuovano un'equa distribuzione del lavoro di cura tra i sessi.

A partire da queste due macro tipologie di intervento, la stessa Legge identifica le seguenti finalità da raggiungere attraverso gli interventi da prevedere all'interno del Patto di Genere:

- a) promuovere e divulgare con azioni mirate la cultura della conciliazione e la corresponsabilizzazione dei padri nella cura e nella crescita dei figli e nei lavori di cura;
- b) promuovere e diffondere l'utilizzo dei congedi di maternità e parentali in una logica territoriale di equilibrio tra la fruizione dei congedi e la disponibilità di servizi di cura;
- c) incrementare la quantità e la qualità dei servizi alla persona disponibili sul territorio regionale in osservanza delle disposizioni del regol. reg. 4/2007;
- d) garantire il valore sociale della maternità e della paternità e sostenere la genitorialità come scelta consapevole soprattutto presso le fasce più deboli della popolazione pugliese attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione;
- e) promuovere processi di contrattazione decentrata per estendere alle lavoratrici e ai lavoratori precari le tutele riconosciute ai lavoratori a tempo indeterminato;
- f) promuovere corsi di aggiornamento per donne e uomini che rientrano dopo il congedo obbligatorio e facoltativo di maternità e parentale;

g) favorire l'utilizzo del part-time per motivi parentali anche attraverso l'attivazione di meccanismi di incentivazione economica;

h) favorire l'inserimento lavorativo delle donne in particolari condizioni di disagio, quali madri sole con figli minori di tre anni, donne immigrate, famiglie monoparentali con carichi di cura;

i) realizzare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori di cui all'articolo 6 della L. 53/2000.

Si tratta, come si può facilmente intuire, di finalità di carattere altamente strategico in grado di favorire attivamente e concretamente misure effettive per la conciliazione fra vita familiare e vita lavorativa favorendo l'aumento dell'occupabilità femminile.

Per ciascuna di queste finalità di intervento vengono illustrate nelle pagine che seguono alcune singole azioni ammissibili (anche fornendo esempi che possano servire da modello di riferimento nella progettazione - si veda l'Allegato - Alcune esemplificazioni) con l'indicazione dei possibili target di utenza destinatari - distinguendo fra i singoli individui (uomini e donne) che potranno usufruire direttamente degli interventi e quei soggetti pubblici e privati che saranno coinvolti nella concertazione.

4. FINALITA' DI INTERVENTO E AZIONI AMMISSIBILI

1. Promozione e divulgazione con azioni mirate della cultura della conciliazione e della corresponsabilità dei padri nella crescita dei figli e nei lavori di cura
--

L'attenzione alla conciliazione e, soprattutto, l'idea che esista una corresponsabilità di entrambi i genitori nella crescita e cura di figli non sono concetti trasversalmente condivisi nella popolazione. Molte, peraltro, sono le differenze tra i vari contesti territoriali e a seconda delle caratteristiche socio- culturali delle persone.

Obiettivi: promuovere la cultura della conciliazione e della corresponsabilità genitoriale, intervenendo sia nei contesti lavorativi che nei contesti in cui si esplica la vita privata della persone (associazioni, scuole, etc..)

- ✓ *Azioni ammissibili:* (1.A1) realizzazione di azioni informative nei luoghi di lavoro per sensibilizzare datori di lavoro e dipendenti uomini al tema della conciliazione e diffondere la conoscenza degli strumenti approntati dalla legge 53/2000 a questo fine (congedi parentali per gli uomini), nonché la conoscenza di modalità dell'organizzazione e del tempo di lavoro flessibili.

Attori potenzialmente coinvolgibili: aziende ed enti pubblici, sindacati

Target di riferimento: lavoratori e lavoratrici

- ✓ *Azioni ammissibili: (1.A2):* realizzazione di azioni sperimentali inerenti modalità di organizzazione del lavoro flessibili, come ad es., orari ad isole, telelavoro, job-sharing etc..

Attori potenzialmente coinvolti: aziende, enti pubblici, sindacati

Target di riferimento: lavoratori e lavoratrici

- ✓ *Azioni ammissibili: (1.A3):* realizzazione di azioni sperimentali inerenti la flessibilità del tempo di lavoro, anche integrate fra loro (fissazione orario di lavoro su base mensile; ampliamento fasce orarie in entrata, in uscita o pausa pranzo; banca ora individuale e banca ore multi-periodale; utilizzo flessibile di ferie e permessi; introduzione di prassi aziendali di modifica concordata dell'orario di lavoro)

Attori potenzialmente coinvolti: aziende, enti pubblici, sindacati

Target di riferimento: lavoratori e lavoratrici

- ✓ *Azione ammissibile: (1.A4)* realizzazione di azioni di comunicazione/informazione ed eventi pubblici di animazione del territorio e di specifici contesti aziendali volti a sensibilizzare sull'**eguaglianza dei ruoli genitoriali**. Gli eventi possono riguardare: la realizzazione di campagne informative, l'organizzazione di seminari e altre iniziative atte a sensibilizzare al tema, quali ad esempio, giornate di aggregazione padri e figli/e (dentro e fuori il contesto aziendale), iniziative culturali e di spettacolo sul tema etc.

Attori potenzialmente coinvolti: Aziende, Enti Locali, ASL, consultori, istituti scolastici, associazioni di assistenza alla famiglia e associazioni culturali/circoli per il tempo libero

Target di riferimento: famiglie

<p>2. Promozione e diffusione dell'utilizzo dei congedi di maternità e parentali in una logica territoriale di equilibrio tra la fruizione dei congedi e disponibilità di servizi di cura</p>

La cura dei figli richiede per uomini e donne sia di fruire degli strumenti preposti dalla legge a questo fine, che di poter fruire del sostegno dei servizi di cura territoriali.

Obiettivi: promuovere la diffusione dei congedi di maternità e parentali, si agendo in via preventiva sull'informazione dei soggetti che in futuro potrebbero averne necessità, con particolare attenzione ai/alle imprenditori/trici/lavoratori/trici autonome per i/le quali la fruizione dei congedi pone un problema di sostituzione dal lavoro, e ai padri, lavoratori dipendenti, per i quali, invece, la fruizione del congedo parentale, è limitata anche (e non solo) dagli effetti negativi sul reddito di tale scelta.

- ✓ *Azioni ammissibili:* (2.A.1) realizzazione di attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione sull'utilizzo dei congedi di maternità e parentali: seminari, elaborazione di materiali informativi, creazione di servizi informativi.

Attori potenzialmente coinvolgibili: Datori di lavoro, pubblici o privati, sindacati, associazionismo, ASL, Enti Locali

Target di riferimento: lavoratori e lavoratrici (con contratto di lavoro subordinato oppure contratto di collaborazione)

- ✓ *Azioni ammissibili:* (2.A.2) erogazione di contributi per il sostegno al reddito in caso di famiglie in cui sia il padre a fruire del congedo parentale per accudimento di minore

Attori potenzialmente coinvolgibili: Enti locali, aziende pubbliche e private

Target di riferimento: dipendenti uomini

- ✓ *Azione ammissibile:* (2.A.3) promozione degli interventi di sostituzione¹ dell'imprenditore/trice o lavoratore/trice autonoma durante il periodo di interruzione dal lavoro per maternità o paternità o congedo parentale, mediante la realizzazione di azioni informative di vario tipo (elaborazione di materiali divulgativi; creazione di un servizio informativo vocale -numero verde o spazio interattivo sul Web)

Attuatori: Camere di Commercio, Associazioni di categoria

Target di riferimento: donne imprenditrici

3. Incremento della quantità e della qualità dei servizi alla persona disponibili sul territorio regionale, in osservanza delle disposizioni del regolamento regionale 4/07

I servizi alla persona devono rispondere, per quanto possibile, al bisogno espresso dalla popolazione, sia sotto il profilo prettamente quantitativo, che per quanto concerne le modalità delle prestazioni offerte. In particolare, si riscontrano sul territorio un numero insufficiente di servizi di cura per i minori (da 0-3 anni) e notevoli difficoltà di reperimento di assistenti familiari qualificati per gli anziani. Nel complesso, migliorare la quantità e la qualità dei servizi alla persona può significare anche andare oltre la previsione di servizi di cura familiari per riferirsi anche a servizi che, di fatto, possono aiutare a far fronte agli impegni di natura pratica e quotidiana ovvero amministrativo-burocratici etc., conciliandoli con i tempi di lavoro.

¹ L'intervento intende estendere alcune forme di sostegno alla conciliazione anche a tipologie di lavoro come quello autonomo, dove l'autodirezione e la flessibilità che per definizione lo connotano non sembrano essere però sufficienti a garantire la flessibilità necessaria e funzionale alla conciliazione tra famiglia e lavoro. La sostituzione del lavoratore autonomo/imprenditore consiste nel favorire un suo allontanamento dal lavoro che però non ne pregiudica il mantenimento e la reale possibilità di ripresa in un momento successivo. Il

Obiettivi: incrementare i servizi di assistenza all'infanzia (da 0 a 3 anni) mediante la creazione di strutture nuove ad opera di differenti tipologie di soggetti attuatori (pubblici e privati), migliorare la qualità dei servizi di assistenza familiare (badanti e operatori domiciliari) e sostenere la diffusione di benefit aziendali atti a migliorare la qualità della vita dei lavoratori/trici

- ✓ **Azioni ammissibili:** (3.A.1) realizzazione di nidi aziendali ed interaziendali

Attori potenzialmente coinvolti: datori di lavoro, anche associati

Target di riferimento: bambini da 0 a 3 anni

- ✓ **Azioni ammissibili:** (3.A.2) incremento della disponibilità di asili nido comunali

Attori potenzialmente coinvolti: Enti Locali

Target di riferimento: bambini da 0 a 3 anni

- ✓ **Azioni ammissibili:** (3.A.3) realizzazione di azioni integrate volte a migliorare la qualità dei servizi di assistenza/cura alla persona: azioni formative per la qualificazione professionale di assistenti familiari, creazione di albi e servizi di intermediazione domanda/offerta rivolti alle famiglie e agli/alle assistenti

Attori potenzialmente coinvolti: Enti Locali, servizi per l'impiego pubblici e privati

Target di utenza: famiglie (dal lato della domanda) e addetti/e ai servizi di cura (dal lato dell'offerta)

- ✓ **Azioni ammissibili:** (3.A.4) creazione e/o potenziamento di servizi (pubblici e privati) di assistenza domiciliare e sanitaria per anziani e disabili, realizzati in varie forme (tele-agenzia, servizi di visita a domicilio con operatore socio-sanitario)

Attori potenzialmente coinvolti: ASL, società di servizi, cooperative sociali, associazionismo del settore socio -sanitario, associazioni di volontariato

Target di riferimento: anziani e disabili

- ✓ **Azioni ammissibili:** (3.A.5) creazione e/o potenziamento di servizi aziendali per il miglioramento della qualità della vita di lavoratori/trici e a favore della conciliazione dei tempi (ad esempio, servizi di informazione e consulenza aziendali (anche telefonici) relativi ad aspetti previdenziali e problematiche personali; sportelli aziendali che espletano pratiche di varia natura per i dipendenti; presidi medici in sede aziendale; sportelli bancari interno all'azienda; servizio lavanderia interno; palestra aziendale etc..)

Attori potenzialmente coinvolti: aziende, pubbliche e private, società di servizi, ASL

Target di riferimento: lavoratori/trici

4. Azioni a garanzia del valore sociale della maternità e della paternità e a sostegno della genitorialità come scelta consapevole, soprattutto presso le fasce più deboli della popolazione pugliese, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione

Tutelare la maternità e la paternità come "valore sociale" significa consentire a tutti coloro che desiderano vivere l'esperienza della genitorialità di poterlo fare eliminando, o comunque, riducendo gli ostacoli di natura economica o, talora, relativi ad aspetti socio-culturali, che possono impedire tale scelta, nonché favorire in contesti sociali disagiati scelte genitoriali consapevoli e sostenibili.

Obiettivi: fronteggiare i problemi legati alla maternità/paternità delle fasce più deboli della popolazione pugliese, agendo sul doppio versante del sostegno economico e del cambiamento culturale.

- ✓ *Azioni ammissibili:* (4.A.1) realizzazione di azioni di sostegno al reddito per agevolare e sostenere scelte di maternità e paternità.

Attori potenzialmente coinvolgibili: Enti Locali, Enti bilaterali

Target di riferimento: nuclei monoparentali, famiglie al di sotto del reddito minimo di inserimento

- ✓ *Azioni ammissibili:* (4.A.2) realizzazione di azioni di informazione e campagne di sensibilizzazione sui temi della sessualità/contraccezione e della maternità/paternità consapevole

Attori potenzialmente coinvolgibili: Consultori familiari, Istituti scolastici, Centri di aggregazione giovanile

Target di riferimento: giovani, studenti/esse (preferibilmente residenti in aree metropolitane disagiate)

5. Promozione di processi di contrattazione decentrata per estendere alle lavoratrici e ai lavoratori precari le tutele riconosciute ai lavoratori a tempo indeterminato

I lavoratori/trici non dipendenti (rapporti di collaborazione), sono meno provvisti di tutele in materia di conciliazione e maternità, rispetto a quanto previsto dalla legge per i lavoratori dipendenti. Solo poche aziende prevedono pratiche di conciliazione per i collaboratori/trici integrative dei trattamenti base previsti dalla legge (congedo di maternità e congedo parentale per tre mesi), sulla scorta di quanto previsto per i lavoratori dipendenti. In generale, laddove previsto, si tratta comunque di un sostegno a carattere informale e non sistematico.

Obiettivi: agire sui processi di contrattazione decentrata per estendere formalmente le tutele riconosciute ai lavoratori a tempo indeterminato anche ai lavoratori precari.

- ✓ **Azioni ammissibili:** (5.A.1) promuovere azioni informative, di sensibilizzazione e accompagnamento/consulenza alle aziende per l'inserimento nella contrattazione aziendale di clausole migliorative delle tutele previste dalla legge per i lavoratori atipici/precari

Attori potenzialmente coinvolgibili: aziende, sindacati, società di consulenza del lavoro, associazioni per la tutela e il sostegno al lavoro precario

Target di riferimento: lavoratori/trici con contratti di lavoro atipici

- ✓ **Azioni ammissibili:** (5.A.2) sottoscrizione di protocolli/accordi quadro fra attori istituzionali e parti sociali (associazioni sindacali e datoriali) atti a stabilire clausole minime di estensione delle tutele dei lavoratori atipici nella contrattazione collettiva aziendale, nonché a tale fine meccanismi di incentivazione alle aziende

Attori potenzialmente coinvolgibili: attori istituzionali e parti sociali

Target di riferimento: lavoratori/trici atipici, datori di lavoro (aziende pubbliche e private)

6. Promozione di corsi di aggiornamento per donne e uomini che rientrano dopo il congedo obbligatorio e facoltativo di maternità e parentale

Sospendere il lavoro in concomitanza di particolari fasi della vita, ovvero per motivi legati alla maternità e alla cura dei figli, costituisce spesso per le donne (e per gli uomini che decidono di fruire del congedo parentale) un ostacolo alla carriera, fra i più evidenti, soprattutto se l'interruzione del processo di crescita e consolidamento della posizione professionale avviene in ambienti lavorativi molto dinamici e competitivi. Oltretutto, al rientro dai congedi, si trovano spesso nella necessità di richiedere la riduzione dell'orario lavorativo (part-time) per fronteggiare le esigenze familiari e a disporre di meno tempo da dedicare all'aggiornamento delle proprie competenze.

Obiettivi: potenziare le competenze di lavoratrici e lavoratori al rientro da congedi di maternità e parentali, mediante l'offerta di strumenti diversificati a sostegno dell'aggiornamento, con particolare attenzione per i corsi di formazione alla definizione di modalità organizzative attente alla conciliazione. Si specifica che per "aggiornamento" si intende anche mantenere il contatto fra l'azienda ed il lavoratore/trice durante il periodo di sospensione del lavoro, al fine di mantenere per il/la lavoratore/trice senso di appartenenza e continuità.

- ✓ **Azioni ammissibili:** (6.A.1) realizzazione di azioni formative di aggiornamento delle competenze (anche alta formazione) diversificate per mansioni/ruoli lavorativi, con ricorso anche alla FAD

Attori potenzialmente coinvolgibili: Enti di formazione, aziende pubbliche e private con il supporto di formatori

Target di riferimento: lavoratrici e lavoratori al rientro da congedi di maternità e parentali

- ✓ **Azioni ammissibili:** (6.A.2) predisposizione di azioni di accompagnamento al rientro al lavoro in azienda e a supporto della professionalità, come il mentoring² o azioni di tutoraggio atte a seguire il rientro della lavoratrice

Attori potenzialmente coinvolgibili: enti di formazione e consulenza al lavoro e alla carriera, aziende pubbliche e private con il supporto di consulenti

Target di riferimento: lavoratrici e lavoratori al rientro da congedi di maternità e parentali

- ✓ **Azioni ammissibili:** (6.A.3) predisposizione di strumenti/servizi di comunicazione/informazione rivolti ai/alle lavoratori/trici, volti a fornire informazioni e aggiornamenti su ciò che accade nel contesto aziendale

Attori potenzialmente coinvolgibili: aziende pubbliche e private con il supporto di consulenti, anche informatici

Target di riferimento: lavoratrici e lavoratori al rientro da congedi di maternità e parentali

- ✓ **Azioni ammissibili:** (6.A.4) predisposizione di azioni di sostegno al reddito a livello di prassi aziendali che favoriscano, al rientro in azienda dopo la fruizione del congedo, la possibilità di aggiornare le proprie competenze, mediante una maggiore disponibilità di tempo da dedicare a questo fine (contributi, assegni di cura).

Attori potenzialmente coinvolgibili: aziende pubbliche e private

Target di riferimento: lavoratrici e lavoratori al rientro da congedi di maternità e parentali

7. Azioni a favore dell'utilizzo del part-time per motivi parentali, anche attraverso l'attivazione di meccanismi di incentivazione economica
--

² Per "mentoring" si intende un'attività che mira alla valorizzazione delle potenzialità del lavoratore/trice, mediante il trasferimento di competenze e conoscenze reso possibile dall'affiancamento di un lavoratore più esperto o consulente specifico (mentore).

Il part-time costituisce una tipologia contrattuale particolarmente diffusa tra le donne lavoratrici in quanto strumento di risoluzione delle problematiche legate alla conciliazione dei tempi di vita/famiglia e lavoro. Tale tipo di contratto necessita però di una maggiore estensione per far fronte alle molteplici richieste delle lavoratrici, spesso non accolte dalle aziende per motivi gestionali, economici o, talora, anche pregiudizi associati ad una mentalità organizzativa di tipo tradizionale.

Obiettivi: incentivare l'utilizzo del part-time sia agendo sulla cultura lavorativa/organizzativa, che mediante azioni volte a sistematizzarne l'utilizzo (badando a definire modalità di part-time volontario)³ e a ridurre il disincentivo economico per i datori.

- ✓ *Azioni ammissibili:* (7.A.1) promuovere azioni informative/sensibilizzazione all'utilizzo del part-time e alla diffusione di una cultura lavorativa che non penalizzi i lavoratori/trici che ne fruiscono

Attori potenzialmente coinvolgibili: sindacati, società di consulenza del lavoro

Target di riferimento: lavoratori/trici con carichi familiari

- ✓ *Azioni ammissibili:* (7.A.2) realizzazione di sperimentazioni in azienda di forme di part-time differenti (orizzontale, verticale e misto), innovative (job splitting) ovvero anche part-time reversibile

Attori potenzialmente coinvolgibili: sindacati, società di consulenza del lavoro

Target di riferimento: lavoratori/trici con carichi familiari

- ✓ *Azioni ammissibili:* (7.A.3) sottoscrizione di protocolli/accordi quadro fra attori istituzionali e parti sociali (associazioni sindacali e datoriali) atti ad orientare le contrattazioni aziendali, definendo ipotesi di diritto al part-time ulteriori rispetto a quelle prescritte dalla legge ovvero ipotesi di superamento della percentuale massima consentita dai CCNL per esigenze familiari riferite alla maternità, nonché meccanismi di incentivazione alle aziende che ne incrementino l'utilizzo.

Attori potenzialmente coinvolgibili: attori istituzionali e parti sociali

Target di riferimento: lavoratori/trici con carichi familiari.

³ Obiettivo delle azioni sarà cioè anche quello di definire modalità di utilizzo del part-time reversibile, così da consentire alle donne/uomini che ne fruiscono di non viverlo come una "trappola" da cui sia impossibile uscirne

8. Interventi per favorire l'inserimento lavorativo delle donne in particolari condizioni di disagio, quali madri sole con figli minori di tre anni, donne immigrate, famiglie monoparentali con carichi di cura

Le situazioni di discriminazione nel MdL per le donne possono essere prodotte da situazioni complesse in cui ad agire sono più fattori che determinano ipotesi di doppio svantaggio e di "discriminazione multipla" (come quelle in cui si somma, ad esempio, l'essere donna con l'essere persona di particolare razza o origine etnica, portatrice di handicap o costituire nucleo monoparentale). In questi casi, le possibilità di inserimento lavorativo delle donne si riducono ulteriormente.

Obiettivi: favorire l'inserimento delle donne in condizione di disagio, mediante azioni integrate di orientamento, formazione ed accompagnamento all'inserimento lavorativo e strumenti di supporto alla fruizione di tali servizi

- ✓ *Azioni ammissibili:* (8.A.1) realizzazione di azioni formative tese alla qualificazione /riqualificazione professionale delle donne aventi difficoltà di inserimento lavorativo, supportate da strumenti che ne consentano la fruizione (voucher di servizio)

Attori potenzialmente coinvolgibili: enti di formazione, Enti Locali

Target di riferimento: donne con figli a carico costituenti nucleo monoparentale

- ✓ *Azioni ammissibili:* (8.A.2) sottoscrizione di convenzioni tra Enti Locali e servizi di cura (rivolti ai minori dai 0-3 anni) per conferire priorità nell'accesso ai servizi alle donne sole con carichi familiari e per la riduzione delle tariffe in proporzione al reddito

Attori potenzialmente coinvolgibili: Enti Locali, servizi di cura privati

Target di riferimento: donne con figli a carico costituenti nucleo monoparentale

- ✓ *Azioni ammissibili:* (8.A.3) realizzazione di azioni di orientamento, intermediazione ed accompagnamento all'inserimento lavorativo rivolte alle donne disabili

Attori potenzialmente coinvolgibili: servizi per l'impiego, pubblici e privati, cooperative sociali

Target di riferimento: donne disabili

- ✓ *Azioni ammissibili:* (8.A.4) realizzazione di azioni integrate di alfabetizzazione, orientamento al lavoro e formazione per la qualificazione professionale rivolte a donne straniere

Attori potenzialmente coinvolgibili: enti di formazione, servizi per l'impiego, pubblici e privati, associazioni mediatori/trici culturali

Target di riferimento: donne immigrate

- ✓ *Azioni ammissibili:* (8.A.5) realizzazione di azioni a supporto della creazione di lavoro autonomo, mediante iniziative di accompagnamento allo start-up di impresa e credito agevolato

Attori potenzialmente coinvolgibili: soggetti istituzionali, enti di formazione, servizi per l'impiego, pubblici e privati, associazioni per immigrati, istituti bancari e società finanziarie di microcredito

Target di riferimento: donne immigrate

9. Realizzazione di progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori di cui all'art. 6 legge 53/2000.

I lavoratori hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. La legge 53/00 rappresenta a questo fine un utile strumento, in quanto prevede la possibilità di richiedere specifici finanziamenti per alcune tipologie di progetto formativo, andando incontro alle esigenze del lavoratore e delle aziende

- ✓ *Azioni ammissibili:* (9.A.1) predisposizione e realizzazione di progetti formativi che prevedono quote di riduzione dell'orario, sulla base della stipulazione di accordi contrattuali

Attori potenzialmente coinvolgibili: aziende, sindacati, enti di formazione

Target di riferimento: lavoratori/trici dipendenti

- ✓ *Azioni ammissibili:* (9.A.2) realizzazione di progetti formativi presentati direttamente dal lavoratore

Attori potenzialmente coinvolgibili: aziende, sindacati, enti di formazione

Target di riferimento: lavoratori/trici dipendenti

5. LE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Una volta definito il Patto di Genere, esso potrà usufruire di finanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli che eventualmente possono essere già stati individuati in fase di contrattazione e concertazione fra tutti gli attori coinvolti.

Tali finanziamenti aggiuntivi saranno messi a disposizione dalla Amministrazione regionale che, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 15, comma 2, della Legge regionale 21 marzo 2007, n° 7, "può promuovere la massima integrazione tra le risorse finanziarie comunitarie per quanto riguarda gli investimenti, le risorse nazionali destinate alle politiche di conciliazione e di

inclusione, altre risorse locali finalizzate al perseguimento degli stessi scopi e le risorse apportate dal sistema degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali.”

Tali finanziamenti andranno richiesti attraverso la predisposizione di una *domanda di finanziamento* a cui allegare il Patto di Genere sottoscritto da tutti i partner coinvolti che contiene al suo interno tutti gli elementi utili per la sua valutazione. Essa verrà condotta al fine di verificare l'esistenza di due requisiti:

- il primo requisito, di natura economica, è quello della bontà del progetto complessivo a supporto della conciliazione vita-lavoro e della disponibilità di risorse già individuate sia a livello pubblico che a livello imprenditoriale privato;
- il secondo requisito, di natura istituzionale, è quello della verifica dell'esistenza dei Protocolli d'intesa, cioè della disponibilità dichiarata dai soggetti locali a lavorare insieme, a intraprendere azioni collettive, a prendere impegni per il successo del Patto.

La modalità operativa individuata per accedere al finanziamento è quella a sportello, cioè una modalità di erogazione "on demand" senza scadenze predefinite.

Il soggetto identificato dalla partnership a rappresentare tutti i soggetti sottoscrittori sarà colui che potrà presentare domanda di cofinanziamento del Patto di Genere.

6. L'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

L'Amministrazione regionale intende mettere in atto un *sistema di monitoraggio e di valutazione in itinere* al fine di verificare l'andamento delle attività di ideazione, predisposizione e implementazione dei Patti di genere, nonché di assicurare il monitoraggio, la verifica dei risultati e degli impegni assunti dai sottoscrittori.

Tale sistema unirà una attività di monitoraggio di conformità (attenzione agli elementi contenuti nel progetto approvato) con una attività più prettamente valutativa e di monitoraggio qualitativo (attenzione alla qualità e all'efficacia del progetto di produrre esiti positivi nell'ambito di riferimento oggetto del Patto) dando particolare rilievo al tema della qualità e dell'efficacia del progetto.

L'utilità di raccogliere dati e informazioni di tipo maggiormente qualitativo è quella di (a) assicurare un'informativa ampia e puntuale sulla realizzazione dei progetti, (b) disporre di un quadro conoscitivo organico delle attività realizzate e dei fattori principali che hanno concorso alla realizzazione delle attività in relazione agli obiettivi del progetto, consentendo, in particolare, di (c) descrivere le fasi principali dell'intervento con riferimento ai momenti più significativi di impatto con il soggetto attuatore del servizio (e/o il beneficiario dell'azione stessa).

Il disegno di monitoraggio e valutazione qualitativa delle azioni di sistema dovrà prevedere:


- la raccolta di tutto il materiale documentale relativo alla presentazione, ~~selezione~~ approvazione, attuazione degli interventi contenuti;
- la realizzazione di una scheda progetto azioni di sistema che sintetizzi gli elementi relativi all'iter procedurale, ai contenuti progettuali, ai risultati attesi e alla congruenza con gli obiettivi generali e specifici della programmazione nell'ambito delle azioni di sistema;
- la realizzazione di audit periodici e/o interviste agli attuatori dei progetti che approfondiscano gli aspetti salienti relativi ai contenuti dei progetti, ai risultati, alle difficoltà incontrate, a eventuali cambiamenti in corso d'opera. Le interviste/audit dovranno essere realizzate attraverso un'apposita griglia di rilevazione che indagherà in profondità:
 - obiettivi previsti,
 - attività effettivamente realizzate;
 - risultati raggiunti;
 - difficoltà attuative;
 - eventuali ipotesi di ridefinizione dell'intervento;
 - sinergia formale e informale con altre azioni previste all'interno dei Piani Sociali di Zona, dei Piani di Distretto, dei Piani dei Tempi e degli Spazi;
 - eventuale domanda di accompagnamento nell'attuazione di particolari attività previste;
 - elementi conoscitivi relativi ai meccanismi di funzionamento effettivo del sistema di riferimento che agevolano/ostacolano l'attuazione degli interventi previsti;
 - presenza di elementi nel monitoraggio e autovalutazione del Patto di Genere rilevanti ai fini del monitoraggio qualitativo degli interventi.

La periodicità della rilevazione dipenderà evidentemente dalla durata degli interventi previsti.

- la realizzazione di dossier qualitativi degli interventi in relazione a ciascun Patto di Genere attivato, che diano particolare spazio alle informazioni rilevate dagli audit periodici, da trasmettere al **Tavolo permanente di partenariato sulle politiche di genere**, quali strumenti conoscitivi relativi all'attuazione degli interventi e a supporto dell'aggiornamento

dell'analisi dei fabbisogni di conciliazione degli specifici ambiti di riferimento. In questo caso il monitoraggio qualitativo si configura come una azione avente funzione di apprendimento per tutti gli attori coinvolti.

La valutazione ex post degli interventi di ciascun Patto di Genere verrà effettuata attraverso la definizione di una scheda sintetica di progetto, che a partire dai dossier qualitativi realizzati, offra un disegno di sintesi del Patto e del suo percorso attuativo.



AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA'

**SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI
OPPORTUNITÀ**



Regione Puglia

ALLEGATO B

SCHEMA

PROTOCOLLO D'INTESA

tra
REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SOLIDARIETA' SOCIALE
e
CONSIGLIERA DI PARITÀ REGIONALE - REGIONE PUGLIA
E
RETE DELLE CONSIGLIERE DI PARITA' DELLA PUGLIA

L'Assessore Regionale alla Solidarietà Sociale, la Consigliera di Parità Regionale Puglia e la Rete delle Consigliere di Parità Puglia stipulano e convengono quanto segue

Premesso che

- Le politiche per la conciliazione vita - lavoro rappresentano un importante fattore di innovazione dei modelli sociali, economici e culturali e si propongono di fornire strumenti che, rendendo compatibili sfera lavorativa e sfera familiare, consentano a ciascun individuo di vivere al meglio i molteplici ruoli che gioca all'interno di società complesse e, in particolare, il ruolo "produttivo" e quello "riproduttivo". Esse interessano gli uomini, le donne e le organizzazioni, toccano la sfera privata, ma anche quella pubblica, politica e sociale e hanno un impatto evidente sul riequilibrio dei carichi di cura all'interno della coppia, sull'organizzazione del lavoro e dei tempi delle città nonché sul coordinamento dei servizi di interesse pubblico.
- L'occupazione femminile è influenzata anche dalla disponibilità di servizi di supporto alla conciliazione: servizi di cura locali.
- La conciliazione tra tempi di lavoro e di cura costituisce una delle condizioni per promuovere condizioni di pari opportunità di accesso, permanenza e progressione di carriera nel mercato del lavoro.
- Le Consigliere di Parità hanno il compito di:
 - Promuovere l'occupazione femminile attraverso il sostegno alle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, collaborando con gli organismi di parità regionali e con gli Assessorati al Lavoro e alle Politiche Sociali della Regione Puglia.
 - Promuovere progetti di azioni positive e politiche di sviluppo sul territorio in materia di pari opportunità.
 - Promuovere Piani di Azioni Positive nelle Pubbliche Amministrazioni.
 - Rilevare situazioni di squilibrio di genere.
 - Contribuire alla coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale con gli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità.

Tenuto presente che:

- Il recepimento in atto della direttiva 54/2006, da parte del Governo italiano (approvato in CdM il 31.07.09) riguardante l'attuazione della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, modificando il Dlgs 198/2006, rafforza il ruolo della Consigliera di parità.
- Con la Legge 8 Marzo 2000, n. 53, si recepisce la direttiva europea sui congedi parentali, di maternità e paternità (i singoli individui affrontano la redistribuzione dei ruoli di cura all'interno della coppia);
 - si prevedono interventi degli enti locali sui servizi di supporto alla conciliazione (piani dei tempi delle città/ integrazione delle politiche conciliative nelle politiche territoriali);
 - si prevedono contributi in favore delle imprese che attuino sperimentazioni in forma di azioni positive per la conciliazione dei tempi di lavoro e cura della famiglia.
- L'articolo 9 della Legge 8 Marzo 2000, n. 53, prevede l'erogazione di contributi, in favore di aziende che prevedono di attuare azioni positive per la flessibilità e di lavoratori autonomi o titolari d'impresa che intendono sviluppare azioni per la conciliazione tra vita familiare e lavorativa. L'obiettivo di tale strumento è quello di agevolare la conciliazione dei tempi di vita familiare e professionale attraverso il finanziamento di progetti che introducano nuove modalità organizzative e gestionali dei tempi di lavoro o servizi capaci di qualificare l'azienda come *family friendly*, anche attraverso la collaborazione degli enti territoriali e delle consigliere di parità che intervengono, in particolare, nel caso di titolari di partita IVA non iscritti all'Albo per la presentazione di Progetti ex articolo 9 lettera C);
- In questo contesto, la Regione Puglia, con legge regionale 21 marzo 2007 n. 7 "Norme per le politiche di genere e di servizi per la conciliazione vita - lavoro in Puglia", ha promosso interventi specifici a favore del miglioramento della qualità della vita delle donne e delle famiglie;
- Il processo di elaborazione della normativa regionale ha visto la partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati, comprese le Consigliere di Parità regionali e provinciali.
- La costruzione partecipata ha rappresentato un elemento di garanzia affinché all'interno del testo di legge fossero contemplate le istanze dei molteplici soggetti interessati dall'attuazione della legge, con particolare riguardo al sistema delle autonomie locali che riveste un ruolo da protagonista per assicurare che le disposizioni normative producano gli effetti attesi.
- La natura stessa della normativa regionale, per la varietà dei soggetti coinvolti, per il carattere sperimentale e innovativo che gli interventi previsti hanno nella nostra regione, richiede che il percorso di attuazione si mantenga aperto ai contributi e sensibile alle esperienze che matureranno nella realizzazione degli interventi.
- In particolar modo la L.R. 7 del 21 marzo 2007, ha previsto la nascita di **Patti sociali di genere come "programmi plurali condivisi di azioni positive"**, che si

basano sulla scommessa di stimolare il protagonismo dei soggetti locali e favorire la cooperazione progettuale e di investimenti tra pubblico e privato, in modo che le politiche pubbliche possano incidere sul contesto sociale e istituzionale di un'area, valorizzandone e mobilitandone i suoi potenziali di risorse e indirizzandoli verso obiettivi di sviluppo innovativi.

- La chiave di volta di questa impostazione strategica sono politiche sociali solidali che ripensano profondamente l'impostazione soltanto prestazionistica delle risposte e che si fondano su una forte valorizzazione della sussidiarietà attiva e partecipata, ovvero sulla partecipazione attiva di tutti i soggetti dello sviluppo locale.
- Ciò, evidentemente, richiede una più complessa strategia che abbia anche al centro un modo di operare della pubblica amministrazione in grado di attivare tutti i livelli di governo e la cittadinanza attiva complessivamente intesa, con particolare riferimento alla Consigliera Regionale di Parità e alla Rete delle Consigliere di Parità a cui è affidato istituzionalmente la responsabilità dell'attività di sensibilizzazione, pubblicizzazione, informazione al contesto sociale rispetto ai temi della parità, della conciliazione vita lavoro, in virtù del suo radicamento territoriale che la rende idonea a rilevare, nei diversi contesti locali, le situazioni di squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, nella formazione, nella carriera e nelle condizioni di lavoro.
- Appare particolarmente significativo incentivare le azioni di collaborazione tra le politiche pubbliche – in particolare dell'Assessorato Regionale alla Solidarietà Sociale - e la Consigliera di Parità Regionale e la Rete delle Consigliere di Parità della Puglia, in ragione del ruolo strategico svolto a sostegno delle politiche socio-economiche regionali ed in considerazione del fatto che tutto ciò si inserisce pienamente negli indirizzi programmatici della Consigliera Nazionale di parità e della Rete Nazionale delle Consigliere di Parità.

Le parti firmatarie si impegnano a:

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo.

Articolo 2

Oggetto del Protocollo

Con il presente Protocollo l'Assessore Regionale alla Solidarietà Sociale, la Consigliera di Parità Regionale e la Rete delle Consigliere di Parità della Puglia intendono formalizzare un percorso di collaborazione attraverso:

- Interventi di sensibilizzazione e animazione territoriale per promuovere azioni di governance locale che integrino la prospettiva di genere nella programmazione e attuazione degli interventi di sviluppo, in analogia rispetto agli interventi previsti sul livello regionale;
- rilevazione e analisi di buone pratiche, al fine di conoscere le esperienze locali di recepimento e attuazione delle norme regionali e nazionali, di valutare le eventuali necessità di modifica ovvero di proporre modifiche alle norme, nell'indirizzo di favorirne una più efficace e omogenea applicazione sul territorio regionale;
- promozione del partenariato sociale, del terzo settore e delle Associazioni femminili presenti sul territorio della Regione Puglia secondo un approccio concertativo per la stesura del Patto Sociale di genere che preveda azioni di sostegno della maternità e paternità e azioni volte a sperimentare formule di organizzazione dell'orario di lavoro nelle Pubbliche amministrazioni e nelle imprese private.

*Articolo 3***Priorità strategiche regionali**

Le parti convengono di individuare le seguenti tematiche di interesse prioritario, sulle quali attivare specifiche sperimentazioni:

- a) promozione degli strumenti di conciliazione tra la vita professionale e le responsabilità familiari,
- b) sostegno alla genitorialità.

*Articolo 4***Iniziative di comunicazione, diffusione e animazione territoriale**

Le parti convengono di dare massimo impulso e massima efficacia al complesso degli interventi a sostegno delle imprese e delle famiglie della Regione Puglia, in particolare, attivati in conseguenza della sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa

In conseguenza, le parti stabiliscono di adottare tutte le necessarie iniziative informative che consentano alle imprese di perfezionare la conoscenza dettagliata di tali iniziative e delle loro diverse, specifiche caratteristiche.

*Articolo 5***Modalità di funzionamento**

Le Consigliere di Parità Regionali e Provinciali si riuniranno – possibilmente - con cadenza bimestrale, fatta salva la possibilità di modifiche concordate.

Il protocollo potrà essere integrato successivamente anche dalla firma del/della Consigliera di Foggia non ancora nominata.

Alle riunioni sono invitati permanenti: la responsabile dell'Ufficio Garante di Genere e l'Assessora alla Solidarietà e Politiche sociali.

La convocazione delle riunioni viene trasmessa di norma entro cinque giorni lavorativi precedenti alla data della riunione, anche per email.

Su richiesta delle parti, le riunioni possono essere aperte a testimoni privilegiati o esperti sulle tematiche di riferimento.

La segreteria organizzativa è assicurata dall'Ufficio della Consigliera di Parità regionale.

Bari, _____

L'Assessore Regionale alla Solidarietà
ELENA GENTILE

La Consigliera di Parità Regionale
SERENELLA MOLENDINI

La Rete delle Consigliere di Parità

Bari

Brindisi

Foggia

Lecce

Taranto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2009, n. 2494

Progetto “SINA - Sistema Informativo Nazionale sui servizi sociali per la non autosufficienza”, promosso dal Ministero di Lavoro e Politiche Sociali, realizzato dalla Regione Liguria. Adesione della Puglia, approvazione dello schema di protocollo d'intesa e adesione al progetto di dettaglio delle attività da realizzare.

L'Assessore alla Solidarietà, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Integrazione Socio-sanitaria, confermata dalla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- l'articolo 21 della legge 328/2000, dispone che “Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali”;
- l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, individua le prestazioni sociosanitarie essenziali (LEA) per le persone non autosufficienti;
- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. prevede la possibilità di stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni;
- il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 “Codice dell'amministrazione digitale” introduce standard e protocolli operativi per il trattamento dei dati connessi alla erogazione di prestazioni e, in generale, al funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni;
- l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato “Fondo per le non autosuf-

ficienze”, finanziato per le annualità 2007-2009 dalla medesima legge e, con la Legge finanziaria per il 2010, per la IV annualità;

- il decreto 12 ottobre 2007 del Ministro della Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri della Salute, delle Politiche per la Famiglia e dell'Economia e delle Finanze, di riparto del Fondo per le non autosufficienze - annualità 2007, attuativo della legge n. 296/2006, attribuisce al Ministero della Solidarietà Sociale 1 milione di euro per l'anno 2007, per realizzare il monitoraggio delle prestazioni nonché degli interventi attivati attraverso le risorse erogate con lo stesso decreto nella prospettiva della costituzione di un Sistema informativo nazionale;
- il decreto 6 agosto 2008 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche della famiglia, di riparto del Fondo per le non autosufficienze - annualità 2008 e 2009, che attribuisce al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 1 milione di euro per l'anno 2008 e 1 milione di euro per l'anno 2009 per realizzare il monitoraggio delle prestazioni nonché degli interventi attivati attraverso le risorse erogate con lo stesso decreto nella prospettiva della costituzione di un Sistema informativo nazionale.

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Puglia ha approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1984/2008 le linee guida per le azioni in favore delle non autosufficienze e per l'utilizzo del FNA 2007-2009 assegnato alla Puglia;
- la Regione Puglia ha approvato con l.r. n. 23/2008 il Piano Regionale di Salute 2008-2010 e che, tra l'altro, il PRS introduce vincoli per le ASL provinciali in merito agli obiettivi di servizio da conseguire per ADI, PUA e UVM;
- la Regione Puglia ha approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1875 del 13 ottobre 2009 il proprio Piano Regionale Politiche Sociali 2009-2011 che, per il secondo ciclo di programmazione sociale, ha introdotto per tutti gli ambiti territoriali pugliesi gli obiettivi di servizio da conseguire nel triennio per ADI, PUA e UVM;
- la Regione Puglia, ai sensi degli artt. 13 e 14 della l.r. n. 19/2006 ha istituito con propria Delibera-

zione di Giunta Regionale n. 1380/2007 l'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali e, nel suo ambito, ha attivato prima in via sperimentale e poi con la messa a regime dei flussi informativi residenziali, il Sistema Informativo Sociale Regionale;

- il piano di attività dell'OSR prevede che, dopo la messa a regime dei flussi informativi per l'offerta residenziale e semiresidenziale per anziani, minori e disabili, si debba lavorare per la implementazione del flusso informativo per le prestazioni domiciliari e che per tale flusso è già stato dato incarico alla Società Synergia Srl, risultata affidataria delle attività di implementazione e sviluppo del SISR Puglia, con riferimento al programma di attività 20092010.

Tutto ciò premesso e considerato, si illustra quanto segue.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha stipulato nel dicembre 2008 con la Regione Liguria una convenzione finalizzata all'avvio di un progetto per la costruzione di un "Sistema informativo nazionale sui servizi sociali per la non autosufficienza", di seguito denominato per brevità "Progetto SINA", nell'ambito del sistema informativo nazionale sui servizi sociali, in maniera che, ferme restando le autonomie dei sistemi informativi regionali si possa implementare un sistema nazionale di raccolta dati sui servizi e sulle persone non autosufficienti;

Per l'avvio di tale Sistema è stato costituito con il Ministero, le Regioni aderenti alla sperimentazione (Liguria, Veneto, Piemonte, Val d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Molise, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia e Provincia Autonoma di Bolzano), l'ISTAT, l'ANCI e l'INPS un Comitato di coordinamento, ratificato con apposito decreto dello stesso Ministero del Lavoro, salute e Politiche Sociali in data 2 aprile 2009. Per la Puglia ne fa parte la dr.ssa Anna Maria Candela, in qualità di rappresentante della Regione Puglia in seno al Coordinamento tecnico delle Regioni per le Politiche Sociali.

Per concretizzare il progetto sperimentale SINA, è stata altresì attribuito alla Regione Liguria uno stanziamento fino alla concorrenza di Euro 1.000.000,00, di cui Euro 180.000,00 sono assegnati alla Liguria per gli incombenti generali di

messa a punto del sistema ed Euro 120.000,00 sono utilizzati per la realizzazione dell'indagine nei comuni singoli e associati, come stabilito dal progetto e dal Comitato di coordinamento di cui al precedente comma. La restante somma pari a 700.000,00 euro sarà ripartita tra le Regioni con quote pari a 60.000,00, ridotte a 50.000,00 euro per le Regioni con popolazione inferiore ai 500.000 abitanti (Val d'Aosta e Molise).

La Regione Puglia ha già proficuamente partecipato alla prima fase del "Progetto SINA", che prevedeva la definizione di un campione di n. 14 unità di rilevazione (comuni singoli e Ambiti territoriali) per la somministrazione di un questionario complesso e articolato che ha riguardato le politiche e i servizi per le non autosufficienze, il volume di spesa e i bacini di utenza raggiunti in confronto con la domanda potenziale. Tale fase del progetto SINA, curata direttamente dalla Regione Liguria, si è avvalsa dell'affidamento - previa evidenza pubblica - alla Società Synergia Srl di Milano, che ha illustrato i risultati finali della indagine nazionale in un convegno pubblico svoltosi a Genova lo scorso 19 ottobre 2009.

Per la seconda fase del Progetto SINA è previsto che ciascuna Regione operi nel proprio contesto territoriale con obiettivi specifici e attività coerenti con gli obiettivi generali del Progetto. Al fine di utilizzare lo stanziamento di cui sopra, pari complessivamente ad Euro 700.000,00 e, per ciascuna Regione di dimensioni medio-grandi, di Euro 60.000,00, si richiede che le Regioni aderenti alla sperimentazione, sviluppino un progetto per l'avvio, il potenziamento e/o il riallineamento dei propri sistemi informativi, con specifico riferimento ai flussi informativi sulla assistenza domiciliare integrata e sull'accesso alle prestazioni tramite PUA e UVM, al fine di poter fornire alla sperimentazione nazionale, secondo il protocollo che verrà concordato in seno al Comitato di coordinamento, i dati individuali caratterizzanti le persone non autosufficienti residenti nella regione/provincia autonoma, nel rispetto delle norme sulla privacy e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Al fine di formalizzare l'adesione della Regione Puglia al coordinamento delle Regioni per la realizzazione del Progetto SINA finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali alla Regione Liguria e, per il suo tramite, a tutte le Regioni ade-

renti, anche in vista di un possibile ampliamento del progetto, sia in termini di Regioni aderenti che in termini di estensione temporale a tutto il 2010, oltre che in termini di assegnazione finanziaria per ciascuna Regione aderente, si rende necessario approvare lo schema di protocollo di intesa che sarà sottoscritto da ciascuna Regione aderente e la Regione Liguria, e con esso di approvare il progetto di dettaglio delle attività da realizzare in Puglia.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001 nonché dell'art. 44 comma 1 e comma 4 lett. e) dello Statuto della Regione Puglia (legge regionale n. 12 maggio 2004, n. 7).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto della convenzione sottoscritta tra Regione Liguria e Ministero del Lavoro e delle

Politiche sociali, per la realizzazione del Progetto SINA - Annualità 2009;

- di approvare lo schema di protocollo di intesa tra Regione Liguria e Regione Puglia -Assessorato alla Solidarietà, per la realizzazione della parte del Progetto SINA dedicata alla sperimentazione del flusso informativo per la non autosufficienza, sulla base del set minimo approvato dal Coordinamento nazionale del progetto, così come allegato (Allegato A) al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare il piano di attività che sarà realizzato tra il 2009 e il 2010 sul territorio della Regione Puglia in termini di azioni sperimentali a supporto della attuazione del Progetto SINA, così come illustrato in allegato (Allegato B) al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
- di delegare l'Assessore alla Solidarietà pro tempore alla sottoscrizione del Protocollo di intesa di cui all'Allegato A;
- di rinviare a un successivo provvedimento deliberativo gli adempimenti contabili connessi alla nuova iscrizione delle somme che la Regione Liguria assegnerà alla Regione Puglia per la realizzazione del Progetto SINA - Puglia, secondo quanto è già stato definito tra il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e la Regione Liguria, essendo ogni trasferimento subordinato alla sottoscrizione del protocollo di intesa con ciascuna Regione aderente;
- di demandare alla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, per quanto di competenza, ogni adempimento attuativo del protocollo di intesa tra Regione Liguria e Regione Puglia, che la Giunta Regionale approva con il presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone



R E G I O N E P U G L I A

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

**Area Politiche per la promozione della salute delle persone
e delle pari opportunità**

Servizio Programmazione e Integrazione

Allegato A

**Schema di protocollo di intesa tra Regione Liguria e Regione Puglia
per l'attuazione del Progetto "SINA - Puglia" (2009-2010)**

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA SPERIMENTAZIONE DEL "SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE SUI SERVIZI SOCIALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA" (SINA)

tra

La Regione Liguria, codice fiscale n. 00849050109, con sede in Genova Via Fieschi,15 rappresentata dal dott. _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in Genova, il quale interviene nel presente atto non per sé ma in nome e per conto della Giunta Regionale della Liguria, nella sua qualità di Segretario Generale, autorizzato alla stipula del presente atto con DGR n. _____ del _____;

e

la Regione Puglia – Assessorato alla Solidarietà, codice fiscale n. 80017210727, con sede in Bari – Via Caduti di Tutte le Guerre n. 15, rappresentata dalla dr.ssa Elena Gentile, nata a Cerignola (FG) il 2/11/1953, domiciliata per la carica in Bari, la quale interviene nel presente atto non per sé ma in nome e per conto della Giunta Regionale della Puglia, nella sua qualità di Assessore alla Solidarietà pro tempore, autorizzato alla stipula del presente atto con Del. G.R. n. _____ del _____ dicembre 2009.

Premesso che:

- Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha stipulato con la Regione Liguria, una convenzione finalizzata all'avvio di un progetto per la costruzione di un **"sistema informativo nazionale sui servizi sociali per la non autosufficienza"** (SINA) nell'ambito del sistema informativo nazionale sui servizi sociali, in maniera che, ferme restando le autonomie dei sistemi informativi regionali si possa implementare un sistema nazionale di raccolta dati sui servizi e sulle persone non autosufficienti;
- per l'avvio di tale Sistema è stato costituito con il Ministero, le Regioni aderenti alla sperimentazione (Liguria, Veneto, Piemonte, Val d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Molise, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia e Provincia Autonoma di Bolzano), l'ISTAT, l'ANCI e l'INPS un Comitato di coordinamento, ratificato con apposito decreto dello stesso Ministero del Lavoro, salute e Politiche Sociali in data 2 aprile 2009;
- per concretizzare il progetto sperimentale SINA, è stata altresì attribuito alla regione Liguria uno stanziamento fino alla concorrenza di 1 milione di euro di cui 180.000,00 sono assegnati alla Liguria per gli incumbenti generali di messa a punto del sistema e 120.000,00 sono utilizzati per la realizzazione dell'indagine nei comuni singoli e associati, come stabilito dal progetto e dal Comitato di coordinamento di cui al precedente comma e che la restante somma pari a 700.000,00 euro sarà ripartita tra le Regioni con quote pari a 60.000,00 ridotte a 50.000,00 euro per le Regioni con popolazione inferiore ai 500.000 abitanti (Val d'Aosta e Molise)
- per utilizzare lo stanziamento di cui sopra, le Regioni e Provincia autonoma aderenti alla sperimentazione, dovranno avviare, potenziare e/o modificare i propri sistemi informativi al fine di poter fornire alla sperimentazione nazionale, secondo il protocollo che verrà concordato in seno al Comitato di coordinamento i dati individuali caratterizzanti le persone non autosufficienti residenti nella regione/provincia autonoma, nel rispetto delle norme sulla

privacy e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003;

Visti:

- l'articolo 21 della legge 328/2000, che dispone che "Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali;
- l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001;
- la legge n. 241 del 7 agosto 1990, che prevede la possibilità di stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni;
- il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'amministrazione digitale";
- l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienze";
- il decreto 12 ottobre 2007 del Ministro della Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri della Salute, delle Politiche per la Famiglia e dell'Economia e delle Finanze, di riparto del Fondo per le non autosufficienze – annualità 2007, attuativo della legge n. 296/06, che attribuisce al Ministero della Solidarietà Sociale 1 milione di euro per l'anno 2007, per realizzare il monitoraggio delle prestazioni nonché degli interventi attivati attraverso le risorse erogate con lo stesso decreto nella prospettiva della costituzione di un Sistema informativo nazionale;
- il decreto 6 agosto 2008 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche della famiglia, di riparto del Fondo per le non autosufficienze – annualità 2008 e 2009, che attribuisce al Ministero del Lavoro, della Salute e delle
- Politiche Sociali 1 milione di euro per l'anno 2008 e 1 milione di euro per l'anno 2009 per realizzare il monitoraggio delle prestazioni nonché degli interventi attivati attraverso le risorse erogate con lo stesso decreto nella prospettiva della costituzione di un Sistema informativo nazionale;

Tutto quanto premesso, tra le parti suddette si conviene e si sottoscrive quanto segue.

Articolo 1

OGGETTO DEL PROTOCOLLO

1. Partecipazione all'indagine sui Comuni singoli e associati per verificare lo stato dell'arte sui servizi per la non autosufficienza, secondo il protocollo già approvato dal Comitato di coordinamento del progetto SINA e implementazione dei sistemi informativi sociali regionali per realizzare un flusso di dati individuali, nel rispetto delle norme sulla privacy, in cui siano contenuti i profili di non autosufficienza (tenendo anche conto del decreto approvato dal Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali il 17 dicembre 2008, pubblicato sulla G.U. n. 9 del 6 gennaio 2009), da trasmettere al sistema sperimentale nazionale, per acquisire una conoscenza più completa ed omogenea sul fenomeno della non autosufficienza.

Articolo 2

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE

1. La Regione Puglia, valutato il proprio sistema informativo sociale, predispone il progetto allegato, considerando che esiste già un sistema informativo regionale senza una cartella (o altro strumento) di raccolta dati individuali. Pertanto si ritiene necessario procedere ad implementare il sistema in maniera da poter raccogliere i dati riguardanti il profilo della persona non autosufficiente (set di dati derivati da valutazione multidimensionale) per inviarli al SINA.
2. In base al progetto predisposto e al piano di attività dettagliato, si ritiene di dover avviare entro il mese di gennaio 2010 la sperimentazione del set minimo di informazioni individuali per il flusso informativo SINA, integrandolo con il flusso informativo sull'offerta di ADI in Puglia, e prendendo in considerazione un campione di 6-8 ambiti territoriali sociali o distretti sociosanitari, scelti mediante scelta ragionata in modo da dare copertura a tutte le province pugliesi e le corrispondenti ASL.
3. La durata complessiva della sperimentazione del flusso informativo sui dati individuali per il SINA sarà pari a n. 6(sei) mesi dall'avvio, nell'ambito di una durata complessiva del progetto di dodici mesi.
4. La referente regionale del progetto è la dr.ssa Francesca Zampano, in quanto dirigente dell'Ufficio Integrazione Sociosanitaria. L'Ufficio sarà coadiuvato per le attività del progetto dall'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali e dalla Cabina di Regia in esso costituita.

Articolo 3

ASPETTI FINANZIARI

1. Il finanziamento delle attività, pari a (60.000,00 euro), previste dal presente Protocollo d'Intesa, sarà erogato dalla Regione Liguria utilizzando il contributo concesso dal Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali per la realizzazione del progetto sperimentale SINA.
2. La somma di cui al comma 1 sarà erogata dalla Regione Liguria alla Regione Puglia con le seguenti modalità:
 - 60% alla sottoscrizione della presente intesa a cui deve essere allegato il progetto;
 - 40% a saldo dell'attività progettuale, alla completa erogazione del contributo SINA, da parte del Ministero alla Regione Liguria .

Articolo 4

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E SEGRETO STATISTICO

1. Il trattamento delle informazioni elaborate nell'ambito del presente accordo è vincolato al rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dal d.lgs. n. 196/2003, dagli artt. 8, 9 e 10 del d.lgs. n. 322/1989 in materia rispettivamente di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di accesso ai dati statistici, nonché del codice deontologico per il trattamento di dati a scopi statistici pubblicato in G.U. n. 230 del 1 ottobre 2002.
2. A tal fine, le Parti si impegnano ad attuare le misure di tutela della riservatezza previste dalla normativa sopra richiamata, con particolare attenzione ai profili della sicurezza, anche mediante procedure idonee ad identificare e registrare gli operatori e le operazioni effettuate.

Articolo 5

PROPRIETÀ E UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI

1. Gli studi, le ricerche e il modello oggetto del presente protocollo saranno utilizzati dal Ministero, e dalle Regioni partecipanti al progetto, per l'uso nella propria attività e potranno essere pubblicizzati in accordo tra le parti

Articolo 6

DURATA DELL'ACCORDO

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha durata di n. 12 (dodici mesi) a partire dalla stipula.
2. Le Parti, di comune accordo, possono decidere di prorogarne la durata.

Il presente Protocollo d'Intesa, redatto in due esemplari e composto da 6 articoli, viene letto, approvato integralmente e sottoscritto dalle parti.

Genova, _____

Per la Regione Liguria

Per la Regione Puglia



R E G I O N E P U G L I A

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

**Area Politiche per la promozione della salute delle persone
e delle pari opportunità**

Servizio Programmazione e Integrazione

Allegato B

**PROGETTO "SINA - Puglia" (2009-2010)
Piano di attività, cronoprogramma, risorse**

PIANO DI ATTIVITÀ DEL PROGETTO “SINA – PUGLIA (2009-2010)”

Contesto di riferimento

La Regione Puglia ha istituito ormai da un triennio il proprio Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali, e in esso ha attivato a partire dal 2007 il Sistema Informativo Sociale Regionale, con l'obiettivo di attivare flussi informativi sull'offerta di servizi e prestazioni sociali e socio-sanitarie.

Allo stato attuale, i flussi informativi attivati sono i seguenti:

- asili nido e servizi per la prima infanzia (2006, 2007, 2008)
- strutture residenziali per minori (2006, 2007, 2008)
- strutture residenziali per anziani (2006, 2007, 2008)
- strutture semiresidenziali per disabili (2008)
- strutture residenziali per disabili (2008).

Il piano di attività dell'OSR prevede per la prossima annualità l'attivazione del flusso informativo sull'offerta di prestazioni domiciliari: SAD e ADI.

Non sono ancora stati attivati flussi informativi sulla domanda, né esiste a livello regionale una sperimentazione di cartella informativa sociale, mentre sono già state rilevate e in corso di analisi significative sperimentazioni a livello locale di “cartelle sociali” a supporto delle funzionalità della Porta Unica di Accesso e della Unità di Valutazione Multidimensionale.

Inoltre a partire dal gennaio 2010 nelle ASL pugliesi il sistema N-SISR e il piano di sanità elettronica prevedono l'avvio della implementazione del flusso sulla domiciliarità con i dati individuali presso le ASL e per tutte le prestazioni da esse erogate.

Si ritiene, insomma, che la fase attuale sia assai proficua per sperimentare anche sul versante sociale, cioè nella operatività dei Comuni associati in ambiti territoriali, un set minimo di dati individuali per registrare il flusso di prestazioni di cui ciascun utente beneficia.

Obiettivi generali del progetto

Obiettivo generale del progetto è quello di promuovere in Puglia l'attivazione del flusso informativo per gli utenti non autosufficienti, quale fase sperimentale della progettazione e implementazione della cartella sociale dell'utente che, in logica di integrazione socio-sanitaria, possa seguire l'utente in tutto il suo iter all'interno della rete dei servizi, dalla fase di primo accesso, valutazione e presa in carico, per tutto l'arco della vita.

La possibilità di avviare tale sperimentazione nel contesto più ampio del Progetto “SINA” consentirà di avvalersi di un quanto mai opportuno benchmarking con le altre Regioni italiane, di

analizzare buone pratiche e di mettere a valore ogni utile sinergia con le attività che contestualmente l'INPS svilupperà per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Fasi di attività e cronoprogramma

A – Fase di Avvio (settembre – dicembre 2009)

La fase di avvio deve intendersi assolta, dal momento che, sia pure nelle more della approvazione del protocollo di intesa tra Regione Liguria e Regione Puglia, l'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali ha supportato l'Ufficio Integrazione Sociosanitaria per la progettazione e realizzazione di una rilevazione censuaria, su tutti gli ambiti territoriali pugliesi, delle medesime informazioni e dei medesimi dati rilevati presso il campione di n. 14 unità, per la Puglia, in occasione della indagine nazionale.

Si è, infatti, ritenuto che il possesso di un quadro conoscitivo assai più dettagliato sia sulla domanda che sulla offerta, fosse un punto di forza indispensabile per l'avvio del Progetto.

Inoltre tale quadro conoscitivo, in uno con la ricostruzione della mappa regionale dei soggetti pubblici e privati erogatori di servizi domiciliari fosse necessaria anche per il versante regionale di attività per l'implementazione nel SISR del flusso informativo sull'offerta di prestazioni domiciliari SAD e ADI, che prenderà avvio dal gennaio 2010.

Nel gennaio 2010, con la presentazione dei dati aggregati per tutti gli ambiti territoriali, si cercherà anche di acquisire i dati aggregati – e non individuali – per ciascun Comune, dei valori ISEE della popolazione, delle prestazioni pensionistiche e assistenziali erogate dall'Istituto, in modo da completare il primo rapporto di ricerca.

B- Prima fase di implementazione (gennaio – marzo 2010)

Sarà costruito un campione di n. 6-8 ambiti territoriali sociali monocomunali e pluricomunali, tali da assicurare la rappresentatività di tutte le Province e le Asl pugliesi. Le unità del campione saranno scelte o per la presenza di iniziative sperimentali o per le specifiche caratteristiche di efficienza dell'Ufficio di Piano di Zona o ancora per la avvenuta messa a regime dei percorsi di accesso tramite le PUA e delle Unità di Valutazione Multidimensionale.

Sarà, inoltre elaborata la scheda di rilevazione per i dati individuali del flusso SINA, in coerenza con il set minimo già approvato dal Coordinamento nazionale del Progetto, e, quindi, si procederà alla formazione e all'addestramento di tutti gli operatori che negli Ambiti territoriali selezionati saranno interessati dalla sperimentazione.

Prenderà così avvio l'utilizzo della scheda così predisposta nella quotidianità della organizzazione ed erogazione delle prestazioni per le persone non autosufficienti.

C- Seconda fase di messa a regime del flusso informativo sulla non autosufficienza (aprile – luglio 2010)

Nella seconda fase i 6-8 gruppi di lavoro proseguiranno con la sperimentazione della scheda del flusso informativo SINA per dati individuali, cioè sul singolo utente, che andranno ad alimentare uno specifico database, così come sarà predisposto e reso disponibile dall'INPS, che sta in tal senso operando per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

D – Terza fase di analisi, sintesi e presentazione dei risultati (settembre – dicembre 2010).

Conclusa la fase sperimentale, saranno elaborati i risultati, sia con riferimento alle analisi statistiche dei dati individuali raccolti, sia con riferimento alle analisi organizzative sui flussi procedurali e prestazionali rilevati.

Oltre a un rapporto di ricerca, la Regione Puglia curerà la realizzazione di un seminario pubblico di carattere regionale per la presentazione dei risultati, a cui parteciperanno i referenti nazionali del Progetto SINA e tutti i componenti del Coordinamento delle Regioni.

Modalità di attuazione

La realizzazione delle attività sarà coordinata dall'Ufficio Integrazione Sociosanitaria e si avvarrà, nel rispetto della normativa vigente, dell'apporto specialistico dei soggetti attuatori delle altre azioni che si sono integrate e si stanno integrando con questo progetto, facendo riferimento sia alla indagine nazionale (svolta tra giugno e ottobre 2009) sia alla gestione del SISR Puglia e, in particolare, del flusso informativo sull'offerta di prestazioni domiciliari.

Risorse finanziarie

Euro 60.000,00 – finanziamento Ministero del Lavoro e Politiche Sociali – Regione Liguria

Euro 100.000,00 – finanziamento regionale per l'implementazione del SISR – flusso domiciliarietà, già impegnate nell'ambito del Piano di Attività 2008-2009 dell'OSR (Del. G.R. n. 720/2008)

Totale Euro 160.000,000

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2009, n. 2495

Programma di interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana destinato ai cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia. Approvazione accordo di programma tra Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Regione Puglia a valere sul Fondo Immigrazione 2009 (III annualità).

L'Assessore alla Solidarietà, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Immigrazione, confermata dalla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- l'art. 38 del T.U. dell'immigrazione prevede che l'effettività del diritto allo studio sia garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana;
- l'art. 45 del citato T.U. dell'immigrazione prevede, tra l'altro, la possibilità di destinare le risorse del Fondo nazionale per le politiche migratorie al finanziamento delle iniziative contemplate al sopra citato art. 38, inserite nei programmi annuali e pluriennali dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;
- il Parlamento europeo, con la Risoluzione sulle strategie e i mezzi per l'integrazione degli immigrati nell'Unione europea P6_TA(2006)0318 ha individuato tra le priorità dell'Unione europea la valorizzazione delle opportunità di istruzione e di apprendimento linguistico per gli immigrati e i loro discendenti, al fine di eliminare il divario in termini di risultati rispetto alle altre persone, riconoscendo, fra l'altro, che i figli degli immigrati, che studiano in una lingua diversa dalla loro e devono adattarsi a nuovi usi, possono incontrare difficoltà nel processo di apprendimento e problemi di adattamento e di inserimento nella società, "e che anche gli immigrati già altamente qualificati devono talvolta adeguarsi alle esigenze della società ospitante";
- con la sopracitata Risoluzione, il Parlamento europeo si è altresì dichiarato favorevole ai pro-

grammi d'integrazione adottati da taluni Stati membri che implicano un impegno reciproco dei paesi d'accoglienza e dei migranti e sono finalizzati ad una sensibilizzazione ai valori fondamentali dell'Unione europea. In particolare è stato sottolineato come tali programmi possano consentire al contempo l'apprendimento della lingua della società d'accoglienza e una conoscenza di base del funzionamento della società d'accoglienza;

- inoltre, il Parlamento europeo, con la risoluzione sull'immigrazione femminile, ruolo e posizione delle donne immigrate nell'UE P6_TA(2006)0437, ha invitato gli Stati membri ad "assicurare alle donne immigrate un'istruzione adeguata e solida attraverso corsi di lingua e di informazione riguardo ai diritti umani, civili e sociali fondamentali e ai principi democratici del paese di accoglienza, il che renderà possibile a queste persone di integrarsi socialmente e con facilità nel paese di accoglienza e le proteggerà da discriminazioni in famiglia e nella società";
- il Libro bianco sul futuro del modello sociale "La vita buona nella società attiva" individua nella conoscenza della lingua e della cultura italiana i requisiti minimi perché avvenga una effettiva inclusione sociale;
- il Ministero con nota n.23/1/005117/03.01.01 del 12 novembre 2009, ha manifestato a tutte le Regioni e alle Province autonome il proprio intendimento di destinare parte delle risorse afferenti al Fondo per le politiche migratorie anno 2009, per un importo pari ad euro 4.500.000,00, alla promozione ed alla realizzazione di corsi di lingua e cultura italiana - rivolti a cittadini extracomunitari regolarmente presenti nel territorio dello Stato italiano - strutturati in maniera tale da rispettare gli standard qualitativi idonei ad impartire i livelli di conoscenza A1, A2, B1, B2, C1 e C2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue contenuto nella Raccomandazione R (98)6 emanata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in data 17.3.1998;
- con la medesima nota è stato comunicato il piano di riparto delle risorse finanziarie statali destinate alle Regioni e alle Province autonome;
- la Regione Puglia ha formalmente manifestato l'interesse all'iniziativa con nota dell'11 dicembre 2009 prot. n. r_puglia/AOO_146/11/12/2009/0000837;

Considerato che:

- il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali aveva già provveduto a finanziarie le prime due annualità del programma dei corsi di lingua italiana, a valere sul Fondo Nazionale per l'immigrazione annualità 2005 e 2007;
- la Regione Puglia aveva aderito ai primi due anni di attuazione, definendo uno specifico protocollo di intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione dei corsi di lingua italiana e di tutte le attività ad essi connesse;
- le suddette attività sono state attivate, a seguito e in ragione di una serie di difficoltà organizzative fatte registrare dall'Ufficio Scolastico Regionale, solo nel 2009, e saranno concluse entro il medesimo anno solare, per rispettare i tempi assegnati complessivamente dal Ministero - DG Immigrazione.

Tanto premesso e considerato l'Assessorato alla Solidarietà ritiene di dover proporre alla Giunta Regionale di aderire anche alla terza annualità del programma di interventi per la diffusione della cultura e della lingua italiana in favore dei minori e degli adulti immigrati, accettando i finanziamenti appositamente riservati alla Regione Puglia a valere sul Fondo Nazionale per l'Immigrazione 2009, e precisamente i finanziamenti che ammontano complessivamente ad Euro 175.888,00.

Nelle more della definizione del piano di attività del programma di corsi di lingua italiana, della variazione compensativa per iscrivere in bilancio le somme che saranno trasferite dal Ministero, nonché per individuare il soggetto attuatore del nuovo programma di corsi di lingua italiana, si rende necessario approvare lo schema di accordo, così come trasmesso dalla Direzione Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e così come allegato al presente provvedimento (allegato A) per farne parte integrante e sostanziale.

Si rende, inoltre, necessario autorizzare la dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria alla sottoscrizione del suddetto accordo presso la DG Immigrazione, dal momento che si richiede che la firma avvenga tra il 14 e il 21 dicembre 2009, per le ragioni connesse ai tempi di registrazione dei decreti di finanziamento.

Sinteticamente, al fine di evidenziare i contenuti peculiari dell'accordo, che viene proposto alla

approvazione della Giunta Regionale, si precisa che il presente accordo ha per oggetto l'attivazione e la realizzazione di interventi volti a favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte dei cittadini extracomunitari (minori ed adulti) regolarmente presenti nel territorio regionale, con particolare riguardo ai minori di recente immigrazione e alle donne.

Il programma persegue le seguenti finalità:

- a) attivare un progetto in ambito regionale caratterizzato da azioni relativi ai settori:
 - dell'alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;
 - della conoscenza di base della cultura e dell'educazione civica italiana;
- b) promuovere l'acquisizione di certificazioni aventi valore ufficiale di attestazione di conoscenza della lingua italiana, secondo i modelli disciplinati dal Quadro comune Europeo di riferimento di cui alla Raccomandazione R(98)6 emanata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 17.3.1998, livelli A1, A2, B1, B2, C1 e C2.

La responsabilità attuativa del progetto è attribuita alla Regione Puglia, che opererà nella prospettiva del massimo coinvolgimento e partecipazione delle parti istituzionali e sociali interessate.

Le linee di attività ammesse al finanziamento statale saranno imputabili a:

- 1) pubblicizzazione dell'iniziativa;
- 2) organizzazione e svolgimento dei corsi;
- 3) copertura del costo dell'esame, sostenuto su richiesta dei partecipanti ai corsi, per il rilascio, da parte degli Istituti a ciò preposti, dei certificati attestanti il livello di conoscenza linguistica acquisito.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali

n. 1/1999 e n. 3/2001 nonché dell'art. 44 comma 1 e comma 4 lett. e) dello Statuto della Regione Puglia (legge regionale n. 12 maggio 2004, n. 7).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare lo schema di protocollo di intesa tra Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Regione Puglia - Assessorato alla Solidarietà., per la realizzazione del programma dei corsi di lingua italiana in Puglia per la III annualità, a valere sulle risorse del Fondo per l'Immigrazione 2009 che il Ministero ha assegnato alle Regioni ita-

liane, così come allegato (Allegato A) al presente provvedimento, per fame parte integrante e sostanziale;

- di delegare la dr.ssa Anna Maria Candela, in quanto dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, alla sottoscrizione del Protocollo di intesa di cui all'Allegato A, che è richiesta in condizioni di estrema urgenza dal Ministero - DG Immigrazione;
- di rinviare a un successivo provvedimento deliberativo gli adempimenti contabili connessi alla nuova iscrizione delle somme che il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali assegnerà alla Regione Puglia per la realizzazione del programma dei corsi di lingua italiana a valere sulle risorse del Fondo per l'Immigrazione 2009, essendo ogni trasferimento subordinato alla sottoscrizione del protocollo di intesa con ciascuna Regione aderente;
- di demandare alla Dirigente dell'Ufficio Immigrazione, per quanto di competenza, ogni adempimento attuativo del protocollo di intesa tra Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Regione Puglia, che la Giunta Regionale approva con il presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone



R E G I O N E P U G L I A

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

**Area Politiche per la promozione della salute delle persone
e delle pari opportunità**

Servizio Programmazione e Integrazione

Allegato A

**Schema di protocollo di intesa tra Ministero del Lavoro e Politiche
Sociali e Regione Puglia per il programma dei corsi di lingua
italiana (Fondo Immigrazione 2009)**

SCHEMA DI ACCORDO

PER IL FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA DESTINATO AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI (MINORI E ADULTI) REGOLARMENTE PRESENTI IN ITALIA.

L'anno duemilanove, il giorno ... del mese di dicembre in Roma, presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione (codice fiscale 80237250586), nella sua sede di Via Fornovo n. 8,

tra

il MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Ministero", rappresentato dal dr. Alessandro Lombardi, dirigente, in virtù del decreto di delega alla stipula del presente atto del ...

e

la REGIONE PUGLIA – Assessorato alla Solidarietà, con sede in Via Caduti di Tutte le Guerre n. 15 a Bari, (codice fiscale 80017210727), di seguito indicato per brevità come "Regione", rappresentata dalla dr.ssa Anna Maria Candela, giusta delega della Giunta Regionale (Del. G.R. n. ___ del ___ dicembre 2009), in qualità di dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria;

PREMESSO CHE

a fondamento del presente accordo stanno i sottoindicati atti che formano parte integrante e sostanziale dell'accordo stesso, quantunque al medesimo materialmente non allegati;

- l'art. 38 del d.lgs. 286/1998, testo unico in materia di immigrazione, prevede che l'effettività del diritto allo studio sia garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana;

- il Parlamento europeo, con la Risoluzione sulle strategie e i mezzi per l'integrazione degli immigrati nell'Unione europea P6_TA(2006)0318 ha individuato tra le priorità dell'Unione europea la valorizzazione delle opportunità di istruzione e di apprendimento linguistico per gli immigrati e i loro discendenti, al fine di eliminare il divario in termini di risultati rispetto alle altre persone, riconoscendo, fra l'altro, che i figli degli immigrati, che studiano in una lingua diversa

dalla loro e devono adattarsi a nuovi usi, possono incontrare difficoltà nel processo di apprendimento e problemi di adattamento e di inserimento nella società, “e che anche gli immigrati già altamente qualificati devono talvolta adeguarsi alle esigenze della società ospitante”;

- con la sopracitata Risoluzione, il Parlamento europeo si è altresì dichiarato favorevole ai programmi d'integrazione adottati da taluni Stati membri che implicano un impegno reciproco dei paesi d'accoglienza e dei migranti e sono finalizzati ad una sensibilizzazione ai valori fondamentali dell'Unione europea. In particolare è stato sottolineato come tali programmi possano consentire al contempo l'apprendimento della lingua della società d'accoglienza e una conoscenza di base del funzionamento della società d'accoglienza;

- inoltre, il Parlamento europeo, con la risoluzione sull'immigrazione femminile, ruolo e posizione delle donne immigrate nell'UE P6_TA(2006)0437, ha invitato gli Stati membri ad “assicurare alle donne immigrate un'istruzione adeguata e solida attraverso corsi di lingua e di informazione riguardo ai diritti umani, civili e sociali fondamentali e ai principi democratici del paese di accoglienza, il che renderà possibile a queste persone di integrarsi socialmente e con facilità nel paese di accoglienza e le proteggerà da discriminazioni in famiglia e nella società”;

- il Libro bianco sul futuro del modello sociale “La vita buona nella società attiva” individua nella conoscenza della lingua e della cultura italiana i requisiti minimi perché avvenga una effettiva inclusione sociale;

- il Ministero con nota n.23/I/005117/03.01.01 del 12 novembre 2009, ha manifestato a tutte le Regioni e alle Province autonome il proprio intendimento di destinare parte delle risorse afferenti al Fondo per le politiche migratorie anno 2009, per un importo pari ad € 4.500.000,00, alla promozione ed alla realizzazione di corsi di lingua e cultura italiana - rivolti a cittadini extracomunitari regolarmente presenti nel territorio dello Stato italiano - strutturati in maniera tale da rispettare gli standard qualitativi idonei ad impartire i livelli di conoscenza A1, A2, B1, B2, C1 e C2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue contenuto nella Raccomandazione R (98)6 emanata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in data 17.3.1998;

- con la medesima nota è stato comunicato il piano di riparto delle risorse finanziarie statali destinate alle Regioni e alle Province autonome;

- la Regione Puglia ha formalmente manifestato l'interesse all'iniziativa con nota del 14 dicembre 2009 prot. n. r_puglia/AOO_146/11/12/2009/0000837;

- l'art. 15 della L. 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tanto premesso tra le parti sopra individuate si conviene quanto segue

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha per oggetto l'attivazione e la realizzazione di interventi volti a favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte dei cittadini extracomunitari (minori ed adulti) regolarmente presenti nel territorio regionale, con particolare riguardo ai minori di recente immigrazione e alle donne.

Il programma persegue le seguenti finalità:

a) attivare un progetto in ambito regionale caratterizzato da azioni relativi ai settori:

- dell'alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;
- della conoscenza di base della cultura e dell'educazione civica italiana;

b) promuovere l'acquisizione di certificazioni aventi valore ufficiale di attestazione di conoscenza della lingua italiana, secondo i modelli disciplinati dal Quadro comune Europeo di riferimento di cui alla Raccomandazione R(98)6 emanata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 17.3.1998, livelli A1, A2, B1, B2, C1 e C2.

La responsabilità attuativa del progetto è attribuita alla Regione che opererà nella prospettiva del massimo coinvolgimento e partecipazione delle parti istituzionali e sociali interessate.

Le linee di attività ammesse al finanziamento statale saranno imputabili a:

- 1) pubblicizzazione dell'iniziativa;
- 2) organizzazione e svolgimento dei corsi;
- 3) copertura del costo dell'esame, sostenuto su richiesta dei partecipanti ai corsi, per il rilascio, da parte degli Istituti a ciò preposti, dei certificati attestanti il livello di conoscenza linguistica acquisito.

ARTICOLO 2

DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO

Il presente atto sarà vincolante per le parti solo dopo che il relativo decreto ministeriale di approvazione sarà stato registrato nei modi di legge.

Il presente accordo avrà durata di diciotto mesi decorrenti dalla comunicazione alla Regione/Provincia Autonoma dell'avvenuta registrazione del decreto di cui al precedente comma.

ARTICOLO 3

FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA

Attraverso la sottoscrizione del presente accordo, il Ministero sostiene l'esecuzione del programma con un finanziamento di complessivi € 175.888,00 (centosettantacinquemilaottocentottantotto/00).

Il finanziamento di cui al precedente comma 1 sarà erogato in due soluzioni, mediante versamento sul conto di Tesoreria n. , intestato alla Regione/Provincia Autonoma, presso la Banca d'Italia.

La prima rata, corrispondente al 60% del suddetto finanziamento, pari ad € 105.532,80 (centocinquemilacinquecentotrentadue/80) sarà corrisposta alla Regione ad avvenuta comunicazione dell'individuazione dei soggetti attuatori, accompagnata da una nota illustrativa degli interventi programmati in attuazione del presente accordo.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere effettuata entro 9 mesi decorrenti da quella di registrazione del decreto ministeriale di approvazione di cui all'articolo 2, secondo comma, pena decadenza dal finanziamento.

Il saldo, nella misura massima del restante 40% del finanziamento previsto, pari ad € 70.355,20 (settantamilatrecentocinquantacinque/20), sarà corrisposto ad avvenuta acquisizione della relazione finale, della rendicontazione e delle risultanze del monitoraggio, di cui all'articolo successivo.

ARTICOLO 4

RELAZIONE FINALE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

La Regione si impegna a presentare la relazione finale inerente la descrizione dell'attuazione delle iniziative realizzate in esecuzione del presente accordo, la loro efficacia, il loro impatto sociale e gli obiettivi conseguiti entro novanta giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine finale di efficacia del presente accordo.

La relazione finale di cui al comma precedente dovrà essere accompagnata dalle risultanze del monitoraggio sulle azioni realizzate e dalla rendicontazione delle spese sostenute in esecuzione del presente accordo, in conformità delle linee guida individuate dal Ministero.

ARTICOLO 5

MANCATA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

In caso di mancata attuazione dell'intero programma, la Regione sarà tenuta alla restituzione del

finanziamento percepito.

In caso di mancata attuazione di parte del programma, la Regione sarà tenuta alla restituzione dell'importo, finanziato in prima soluzione, corrispondente alla parte del programma la cui utilizzazione non è stata documentata.

ARTICOLO 6

IMPEGNO DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Ciascun soggetto sottoscrittore del presente accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna:

- a rispettare i termini concordati;
- ad attuare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
- ad attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione del progetto programmato;
- a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell'accordo.

Il presente atto, redatto in tre originali, si compone di otto facciate.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

**PER IL MINISTERO
DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI**
(dr. Alessandro Lombardi)

PER LA REGIONE PUGLIA
(dr.ssa Anna Maria Candela)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2009, n. 2496

Deliberazione di Giunta Regionale n. 2083/2008 - Progetto R.O.S.A. Rete Occupazione Servizi Assistenziali - Approvazione schema di Avviso pubblico rivolto a patronati per la selezione di progetti per l'attività di animazione e sensibilizzazione territoriale.

L'Assessore alla Solidarietà, di concerto con l'Assessore al Lavoro, Cooperazione e Formazione Professionale, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Politiche per le persone, le famiglie e le pari opportunità, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dalla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 93 del 31.01.2008 ha ratificato la candidatura della Regione Puglia quale Ente capofila del progetto R.O.S.A. - Rete Occupazione Servizi Assistenziali presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità, per il finanziamento di progetti pilota finalizzati all'emersione del lavoro sommerso nel campo della cura domiciliare, prevedendo le due seguenti macro aree di intervento:

Macroarea A - Regolarizzazione dei rapporti di lavoro

Macroarea B - Attività di supporto alla regolamentazione.

Con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 2083 del 4.11.2008, la Giunta ha preso atto dell'approvazione del progetto sperimentale della Regione Puglia da parte della Commissione di valutazione nominata dal medesimo Ministero, nonché dell'Atto di concessione della contribuzione, pari ad euro 1.010.000,00, e nella stessa sede sono stati approvati il Progetto Esecutivo dettagliato e lo Schema di Convenzione con i soggetti attuatori.

Il progetto R.O.S.A. si pone l'obiettivo generale di costruire una rete pubblica di servizi in grado di promuovere il benessere e l'inclusione sociale di

tutti i cittadini e l'obiettivo specifico di approfondire la conoscenza del fenomeno del lavoro sommerso nell'ambito della cura domiciliare e comprenderne le cause; creare un sistema regolare tra domanda e offerta di lavoro nello stesso settore; consentire alle donne lavoratrici di usufruire di una formazione continua; garantire una qualità del lavoro di cura attraverso lo sviluppo di competenze coerenti; sviluppare una cooperazione istituzionale regionale.

L'intervento innovativo previsto all'interno delle due macroaree si estrinseca in due tipologie di interventi:

- a. la creazione di elenchi provinciali delle assistenti familiari, da rendere disponibili on-line;
- b. la creazione di sportelli di supporto consulenziale alle famiglie in ogni fase di contrattazione con le assistenti selezionate, al fine di snellire le procedure di regolarizzazione.

Il progetto è ufficialmente iniziato in data 10.03.2009 con la prima riunione della Cabina di Regia, organismo di coordinamento delle attività di progetto che ha approntato tutti gli adempimenti preliminari necessari.

Per consentire la prosecuzione degli adempimenti utili ad espletare la seconda tipologia di interventi, si rende opportuno garantire un'attività di sensibilizzazione ed animazione territoriale volta a diffondere capillarmente il progetto ai suoi destinatari specifici, famiglie e soggetti che svolgono lavoro di cura domiciliare residenti nella Regione Puglia, anche coinvolgendo le associazioni sindacali, i loro patronati ed i Centri di Assistenza Fiscale, per lo snellimento burocratico delle procedure di regolarizzazione.

Con il presente provvedimento si propone, pertanto, l'approvazione dello schema di Avviso Pubblico "Attività di animazione e sensibilizzazione territoriale nell'ambito del Progetto R.O.S.A.", riportato nel testo di cui all'unito Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L'Avviso pubblico, impegnando una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 40.000,00, finanzierà progetti presentati dagli istituti di patronato e di assistenza sociale come definiti negli artt. 1 e 3 della L. n. 152/2001 operanti nella Regione

Puglia, anche in forma associata, per attività di consulenza, assistenza e promozione sul territorio dei contenuti del progetto R.O.S.A., da svolgere in maniera gratuita in favore sia dei nuclei familiari interessati, sia dei soggetti che svolgono o intendono svolgere lavori di cura domiciliare.

Gli obiettivi generali dell'intervento dovranno rispettare le seguenti priorità:

- Monitoraggio e ascolto mirati a conoscere esperienze locali di recepimento e attuazione delle norme regionali in tema di inclusione sociale, integrazione degli immigrati ed emersione del lavoro non regolare;
- sensibilizzazione e animazione territoriale circa la strategia su cui si basa il progetto R.O.S.A., gli strumenti di cui ci si serve per raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché le azioni che si intendono intraprendere per la buona riuscita del progetto stesso;
- comunicazione capillare e specifica nei confronti dei destinatari finali del progetto (famiglie, assistenti familiari).

La presentazione della domanda di finanziamento, di cui all'unito Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e dei progetti redatti nel Formulario di cui all'unito Allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dovrà avvenire entro il 30° giorno a far data dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

Ai fini della valutazione dei progetti saranno attribuiti punteggi secondo le seguenti dimensioni:

1. Esperienza pregressa in specifiche iniziative nell'ambito del settore del lavoro di cura;
2. Capillarità del patronato sul territorio regionale;
3. Efficacia delle metodologie di comunicazione e sensibilizzazione in relazione al target degli interventi;
4. Qualità e adeguatezza dell'organizzazione prevista (modello organizzativo, professionalità coinvolte ad es. mediazione linguistica e culturale)
5. Esemplicità e trasferibilità ovvero possibilità di effettiva realizzazione di esperienze e di diffusione dei risultati

L'attività di valutazione dei progetti sarà svolta da un'apposita Commissione di valutazione nominata dalla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità all'interno del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità - Ufficio Politiche per le Persone, le Famiglie e le Pari Opportunità dell'Assessorato alla Solidarietà senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Si precisa che con deliberazione di Giunta Regionale n. 584/2007 la Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità è autorizzata a disporre sul cap. 784025 del bilancio regionale - U.P.B. 7.3.1 per l'adozione degli atti connessi alle competenze attribuite al medesimo Servizio.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:

L'onere derivante dal presente provvedimento pari ad euro 40.000,00 trova copertura finanziaria sulle economie vincolate, sul capitolo 784025/2006 - impegno 28 (atto dirigenziale n. 535/2006), del bilancio regionale 2009 - U.P.B. 5.2.1 - giusta dichiarazione di economie vincolate, ai sensi dell'art. 93, co. 6/ter della L.R. n. 28/2001 di cui all'atto dirigenziale n. 701 del 09.11.2009. Al successivo prelievo ed impegno della spesa provvederà la dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità con proprio atto da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) e d) della legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal

Dirigente dell'Ufficio e dalla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità;

- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA


- di approvare lo schema dell'Avviso Pubblico rivolto ai patronati per "Attività di animazione e sensibilizzazione territoriale nell'ambito del Progetto R.O.S.A.", così come riportato nell'Allegato 1 e la relativa modulistica di cui agli Allegati A e B, uniti nel testo al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- di demandare alla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità ogni altro adempimento attuativo relativo all'Avviso Pubblico;

- di disporre la pubblicazione dello schema di Avviso Pubblico, come riportato nell'unito Allegato 1 al presente provvedimento e la relativa modulistica di cui agli Allegati A e B, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito www.regione.puglia.it e nelle pagine dedicate all'Assessorato alla Solidarietà.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALLA SOLIDARIETA'
E
ASSESSORATO AL LAVORO, COOPERAZIONE
E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Servizio Politiche di Benessere sociale e Pari Opportunità
 Via Caduti di Tutte le Guerre, 15 70123 Bari
 Tel .0805403562
 Fax 0805403370
 Email: servizisociali@regione.puglia.it



ALLEGATO 1

SCHEMA
Avviso Pubblico

**rivolto ai patronati per attività di animazione e sensibilizzazione territoriale
 nell'ambito del progetto R.O.S.A. – Rete Occupazione Servizi Assistenziali**

Premessa

La Regione Puglia nell'ultimo biennio ha intrapreso importanti iniziative, legislative e non, nell'ambito del contrasto e dell'emersione del lavoro sommerso, con particolare riguardo al settore dei lavori di cura.

Il progetto R.O.S.A. – Rete Occupazione Servizi Assistenziale, co-finanziato dal Dipartimento alle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si colloca in coerenza con tali interventi, quale importante leva economica per favorire l'emersione del sommerso nei lavori di cura e più in generale per implementare un sistema pubblico di governo della qualità dei servizi domiciliari e della trasparenza del processo di incrocio domanda-offerta di lavoro tra le famiglie e le assistenti familiari.

Gli obiettivi che il Progetto R.O.S.A. si pone sono:

- approfondire la conoscenza del fenomeno del lavoro sommerso, comprenderne le cause e contribuire al contrasto dello stesso,
- incentivare l'emersione del lavoro sommerso nel campo dei lavori domiciliari di cura,
- sostenere e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, realizzando un mercato del lavoro trasparente e qualificato,
- consentire alle donne lavoratrici di usufruire di una formazione continua, che al contempo garantisca un elevato grado di qualità dell'assistenza domiciliare e favorisca l'individuazione delle competenze professionali,
- supportare le famiglie nella ricerca e nell'individuazione di assistenti familiari qualificati, creando al contempo un sistema che consenta alle donne lavoratrici di conciliare i tempi di vita e di lavoro con quelli della propria famiglia,
- incentivare e sostenere la crescita professionale, la qualificazione e l'inserimento lavorativo dei soggetti che operano nel settore sociale,
- sviluppare una cooperazione istituzionale regionale capace di favorire l'espansione del mercato dei servizi domiciliari di cura.

L'intervento innovativo previsto si articola attraverso due tipologie di azioni:

- a. la creazione di elenchi comunali delle assistenti familiari, sia in forma singola che associata, con la necessaria informatizzazione del sistema, mirante alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro;
- b. la creazione presso i Centri per l'Impiego e gli Uffici di Piano di sportelli di supporto consulenziale alle famiglie nella stipula dei contratti di lavoro con le assistenti familiari

selezionate in zone territoriali corrispondenti agli Ambiti territoriali previsti per i Piani Sociali di Zona, attraverso la predisposizione di attività di supporto alla regolarizzazione;

Nell'ambito delle attività di progetto è prevista una specifica linea di intervento per lo "snellimento burocratico" attraverso l'Attivazione di servizi gratuiti e diffusi sul territorio per il supporto all'espletamento degli adempimenti collegati alla stipula e alla gestione dei contratti di lavoro (pagamento contributi INPS, pratiche INAIL, TFR, calcolo della tredicesima, ecc.). Verranno previste forme di consulenza personalizzata presso le famiglie.

La metodologia che si intende adottare è quella del "servizio di prossimità" attraverso il quale l'operatore del servizio stabilisce un rapporto di fiducia con la famiglia e con il/la lavoratore/trice e avvia un percorso di accompagnamento per tutta la durata dell'intervento al fine di sostenere entrambi i destinatari nel processo di emersione.

La capacità di veicolare correttamente le azioni del progetto e i benefici che assistenti familiari e famiglie possono conseguire rappresenta un fattore critico di successo per l'intera iniziativa.

Art. 1

Oggetto dell'Avviso

Il presente Avviso è finalizzato alla selezione di progetti volti alla realizzazione dei seguenti interventi:

- monitoraggio e ascolto mirati a conoscere le esperienze locali di recepimento e attuazione delle norme regionali;
- sensibilizzazione e animazione territoriale circa la strategia su cui si basa il progetto ROSA, gli strumenti di cui ci si serve per raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché le azioni che si intendono intraprendere per la buona riuscita del progetto stesso;
- comunicazione capillare e specifica nei confronti dei destinatari finali del progetto (famiglie, assistenti familiari).

Le iniziative dovranno essere svolte in maniera tale da assicurare la più ampia diffusione del servizio e attraverso proprio personale specializzato.

Articolo 2

Soggetti proponenti

Possono presentare proposte, anche in forma associata gli istituti di patronato e di assistenza sociale come definiti negli artt. 1 e 3 della l. n. 152/2001 operanti nel territorio della Regione Puglia in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) presenza di almeno una sede operativa per ogni provincia pugliese;
- b) presenza di proprio sportello nei territori oggetto della sperimentazione del progetto R.O.S.A. (Comune di Bari, Comune di Foggia, Comune di Lecce, Comune di Grottaglie, almeno uno tra i Comuni di Brindisi, Ostuni e Francavilla Fontana);
- c) sottoscrizione di almeno un Accordo di Livello regionale da parte delle organizzazioni di riferimento;
- d) presenza di rappresentanti all'interno di organi pubblici.

Art. 3

Soggetti destinatari

I destinatari degli interventi sono:

1. i nuclei familiari interessati al progetto, in particolare coloro che al loro interno presentano soggetti non autosufficienti (minori, diversamente abili, anziani) presso cui il lavoro domiciliare è da svolgersi (soggetti di domanda);
2. i soggetti che svolgono lavori di cura domiciliare, anche extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio italiano, quali gli/le assistenti familiari (qualificati/e e/o le cui competenze sono da certificare), gli operatori/le operatrici del settore dei servizi domiciliari di cura, ed altre figure strettamente connesse (soggetti di offerta).

Articolo 4

Dotazione Finanziaria Spese ammissibili e modalità di erogazione del contributo

La dotazione finanziaria complessiva ammonta ad € 40.000,00

I servizi di cui all'art. 1 dovranno essere erogati gratuitamente.

La Regione Puglia riconoscerà un rimborso spese forfetario nel limite massimo di € 8.000,00.

Le tipologie di spese ammissibili sono le spese effettivamente sostenute, corrispondenti ai pagamenti eseguiti dal soggetto proponente e comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

In particolare spese ammissibili saranno considerate le seguenti:

- a. Spese per studi direttamente connessi alla realizzazione delle azioni previste;
- b. Noleggio, leasing e ammortamento piccole attrezzature per scopi didattici;
- c. Spese generali nella misura non superiore al 5% del valore del progetto;
- d. Spese di promozione, informazione e pubblicizzazione dell'iniziativa.

Tutte le spese imputabili al progetto saranno riconosciute al netto di Iva, tranne il caso in cui questa sia realmente e definitivamente sostenuta dal proponente.

La condizione di soggetto Iva o meno va documentata alla Regione Puglia con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del beneficiario del finanziamento.

Sono in ogni caso escluse dal finanziamento le seguenti spese:

- IVA se non dovuta;
- Spese per imposte e tasse;
- Spese legali per contenziosi, infrazioni, interessi;
- Spese notarili;
- Spese relative all'acquisto di scorte;
- Spese relative all'acquisto di forniture usate;
- Spese di funzionamento generali rendicontate in maniera forfetaria;
- Spese inerenti attività di formazione.

Articolo 5

Criteria di valutazione e attribuzione del punteggio

Ai fini della valutazione dei progetti, i punteggi attribuiti alle seguenti dimensioni di valutazione sono:

- | | |
|---|--------------|
| a) Esperienza pregressa in specifiche iniziative nell'ambito del settore del lavoro di cura | max punti 10 |
| b) Capillarità del patronato sul territorio regionale | max punti 15 |
| c) Efficacia delle metodologie di comunicazione e sensibilizzazione in relazione al target degli interventi | max punti 10 |
| d) Qualità e adeguatezza dell'organizzazione prevista (modello organizzativo, professionalità coinvolte; ad es. mediazione linguistica e culturale) | max punti 10 |
| e) Esemplicità e trasferibilità ovvero possibilità di effettiva realizzazione di esperienze e di diffusione dei risultati | max punti 5 |

Articolo 6

Istruttoria e valutazione delle proposte

L'istruttoria formale delle proposte ricevute verrà espletata dalla Responsabile del Procedimento che avrà facoltà di richiedere integrazioni alla documentazione presentata a corredo delle proposte.

L'attività di valutazione dei progetti sarà svolta da un'apposita Commissione di valutazione nominata dalla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità all'interno del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità – Ufficio Politiche per le Persone, le Famiglie e le Pari Opportunità dell'Assessorato alla Solidarietà. Prima dell'apertura dei plichi contenenti i progetti, l'Ufficio provvederà ad

attribuire ad ogni dimensione di valutazione i sub elementi che la compongono per determinare il punteggio massimo previsto per ognuna di esse.

Sulla base dei punteggi rivenienti dall'attività di valutazione, il Servizio procederà alla formulazione della graduatoria approvata con determinazione della Dirigente Responsabile del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

La concessione del finanziamento sarà adottata con apposita determinazione della Dirigente del Servizio. I finanziamenti non potranno in ogni caso eccedere la somma stanziata.

La responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Stefania Giliberti.

Articolo 7

Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La domanda di partecipazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'istituto di patronato partecipante, redatta sulla base dell'Istanza allegata, dovrà pervenire a pena di esclusione entro il 30° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURP, mediante raccomandata A/R indirizzata a:

**Regione Puglia – Assessorato alla Solidarietà
Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità
Via Caduti di Tutte le Guerre n. 15 – III Piano
70123 Bari**

Qualora la scadenza coincida con giorni pre-festivi e/o festivi, il termine è protratto al primo giorno lavorativo successivo.

Essa dovrà essere contenuta in busta chiusa recante sul frontespizio l'indicazione del mittente e la dicitura "**Avviso Pubblico patronati - progetto R.O.S.A**", a pena di esclusione.

Potranno essere ammesse alla valutazione solo le richieste che alla data di presentazione della domanda, e comunque entro il termine di scadenza dell'avviso, siano presentate dai soggetti ammissibili.

Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande fa fede il timbro dell'Ufficio postale. Non è consentita alcuna altra modalità di presentazione della proposta progettuale.

La domanda di partecipazione al bando di cui all'allegato A del presente Avviso, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto di cui all'art. 2, dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

- certificato di iscrizione al Registro di cui all'art. 3 della l. n. 152/2001;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.p.r. del 28 dicembre 2000 n. 445, corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
- curricula delle risorse umane che si intendono impegnare per la realizzazione dell'intervento;

- proposta progettuale stesa sull'apposito formulario di cui all'Allegato B del presente Avviso, di cui costituisce parte integrante.

Articolo 8

Modalità di informativa

La Regione Puglia provvederà, oltre che alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia del presente Avviso, e sul sito web www.regione.puglia.it, alla diffusione e pubblicizzazione dello stesso sia presso gli enti locali, sia presso le associazioni delle famiglie operanti sul territorio.

Per informazioni in merito ai contenuti del presente Avviso ci si potrà rivolgere, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia, agli uffici del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, esclusivamente per iscritto all'indirizzo di posta elettronica servizisociali@regione.puglia.it.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

ALLEGATO A

Spett.
Regione Puglia - Assessorato alla Solidarietà
Servizio Politiche di Benessere sociale e Pari
opportunità
Ufficio per le Persone, le Famiglie e le Pari
opportunità
Via Caduti di tutte le Guerre, 15 (III piano)
70126 Bari

Domanda di finanziamento

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il/...../..... C.F.
residente a CAP via
in qualità di legale rappresentante dell'Ente
con sede legale a CAP via
telefono..... fax e-mail
la sede operativa1 di:..... Prov..... CAP
via n°
telefono fax e-mail

CHIEDE:


di essere ammesso a partecipare alla selezione di progetti nell'Ambito **dell'Avviso Pubblico per attività di animazione e sensibilizzazione territoriale nell'ambito del progetto R.O.S.A. – Rete Occupazione Servizi Assistenziali**

ALLEGA:

- certificato di iscrizione al Registro di cui all'art. 3 della l. n. 152/2001;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi dell'articolo 47 del D.p.r. del 28 dicembre 2000 n. 445 corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, da parte del beneficiario del finanziamento circa la condizione di soggetto Iva o meno;
- curricula delle risorse umane che si intendono impegnare per la realizzazione del progetto;
- proposta progettuale stesa sull'apposito formulario di cui all'Allegato B del presente Avviso, di cui costituisce parte integrante.

Luogo e Data/...../.....

Firma e timbro



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA SOLIDARIETA'

E

ASSESSORATO AL LAVORO, COOPERAZIONE

E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Servizio Politiche di Benessere sociale e Pari Opportunità

Via Caduti di Tutte le Guerre, 15 70123 Bari

Tel .0805403562

Fax 0805403370

Email: servizisociali@regione.puglia.it



ALLEGATO B

Formulario per la presentazione di

Progetti per attività di animazione e sensibilizzazione territoriale nell'ambito del progetto R.O.S.A. – Rete Occupazione Servizi Assistenziali

Denominazione
Progetto

Ente titolare del Progetto:

Riservato all'ufficio

Protocollo d'arrivo: _____

data _____

Il funzionario

1. STRATEGIA DI INTERVENTO E ATTIVITA'*(Indicare anche i tempi di attivazione delle attività)***2. DESCRIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DELLE RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL GRUPPO DI LAVORO****3. RISULTATI ATTESI**

4. PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO

F	RIASSUNTO DEI COSTI	Importo totale	%
F.1	Spese per studi direttamente connessi alla realizzazione delle azioni previste		Max 10%
F.2	Spese per le prestazioni di servizio sostenute dal beneficiario finale		
F.3	Noleggio, leasing e ammortamento piccole attrezzature per scopi didattici		
F.4	Spese per le attività di formazione, informazione, aggiornamento e sensibilizzazione		
F.5	Spese generali		Max 5%
F.6	Altre spese (specificare)		
TOTALE			100%

Data, _____

Firma del Legale rappresentante



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2009, n. 2497

Programma di interventi finalizzati alla realizzazione di misure economiche per sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione vita-lavoro per le famiglie pugliesi - Approvazione delle Linee Guida e degli schemi di Protocollo d'intesa.

L'Assessore alla Solidarietà, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Politiche per le Persone, le Famiglie e le Pari Opportunità e confermata dalla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, riferisce quanto segue:

La legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle persone e delle famiglie", definisce le politiche di sostegno alle famiglie e agli altri nuclei familiari legati da vincoli solidaristici, al fine di sostenere i nuclei familiari nell'assunzione di responsabilità e sostenendole in relazione ai carichi di cura per le persone non autosufficienti e per i bambini molto piccoli che possono generare disagi economici, marginalità sociale, precarietà lavorativa e crisi delle relazioni intrafamiliari.

L'art. 33 della legge n. 19/2006 prevede, infatti, che la Regione promuove la conoscenza e la programmazione di interventi mirati finalizzati al contrasto di tutte le forme di povertà derivanti da insufficienza dei mezzi economici per il sostentamento delle persone e dei nuclei familiari.

Inoltre, l'art. 25 della stessa legge, al comma 2, dispone che la Regione, annualmente, finanzia progetti e iniziative sperimentali per il potenziamento dei servizi per la prima infanzia nonché per il sostegno economico dei nuclei familiari in situazioni di difficoltà e con figli fino ai trentasei mesi di età.

L'art. 2 della legge 21 marzo 2007, n. 7 definisce le finalità che la Regione Puglia, nell'ambito delle proprie competenze e in raccordo con le istituzioni regionali di parità, persegue al fine di favorire l'affermazione di una nuova cittadinanza solidale che valorizzi le differenze di genere, tra cui al comma 1

- lettera b) "favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé".

Sulla base di tale contesto normativo di riferimento:

- con la deliberazione di Giunta regionale 28 novembre 2006, n. 1801 è stata istituita, in via sperimentale, la "Prima Dote" per i nuovi nati per le famiglie con figli fino a 36 mesi, definendo altresì le linee guida dell'intervento assegnato alla competenza dei Comuni ai sensi dell'art. 5 delle legge regionale n. 19/2006;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2007, n. 1818 è stato approvato il Piano di Azione Famiglie al Futuro, il quale prevede un programma integrato di interventi basato sul sostegno alla genitorialità, sulla promozione degli strumenti di conciliazione tra la vita professionale e le responsabilità familiari, sullo sviluppo della rete dei servizi sociali sul territorio, con specifico riferimento ai servizi per la prima infanzia e per la non autosufficienza, sullo sviluppo di politiche specifiche per il contrasto alla povertà.

Inoltre, Il Piano Pluriennale di Attuazione P.O. FESR 2007 - 2013 Asse III "Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattiva territoriale" definisce l'Azione 3.3.1 relativa a "Interventi per la conciliazione vita - lavoro".

L'azione sostiene lo sviluppo di un programma di interventi per l'erogazione di voucher o per l'acquisto di servizi di conciliazione (asili nido, trasporti, assistenti educativi domiciliari, altri servizi socio-assistenziali non residenziali) rivolto alle persone ed alle famiglie, elaborato nel rispetto delle indicazioni della legge regionale n. 19/2006 e del relativo regolamento attuativo n. 4/2007 e concorre al conseguimento dell'obiettivo di servizio relativo ai servizi per la prima infanzia (codice S5).

A conclusione della prima annualità di sperimentazione della "Prima Dote", con deliberazione di Giunta regionale 28 ottobre 2008, n. 1983, è stata disposta la messa a regime dell'intervento demandando alla Dirigente del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali l'attuazione della seconda annualità della Prima Dote per i nuovi nati ad integrazione del

piano straordinario degli asili nido e vincolando l'ero-gazione agli aventi diritto alla determinazione, da parte della Giunta regionale, del piano tariffario dei servizi per la prima infanzia nonché al completamento del processo di autorizzazione definitiva delle strutture e dei servizi, ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 19/2006.

La definizione del piano tariffario è stata avviata attraverso l'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali con atto 23 febbraio 2009, n. 146 ed è attualmente in corso di conclusione.

Inoltre, è in avanzata fase di realizzazione il percorso di adeguamento dei servizi e delle strutture agli standards strutturali, organizzativi e funzionali disposti dal Regolamento regionale n. 4/2007, ai fini del rilascio da parte dei Comuni dell'autorizzazione definitiva al funzionamento entro il termine di scadenza disposto dallo stesso Regolamento e fissato al 6 febbraio 2010 (Regolamento n. 4/2007, art. 38, comma 2).

In sede di confronto con il partenariato socio-economico, attivato per la definizione delle modalità di attuazione della seconda annualità della "Prima dote per i nuovi nati" è emersa l'opportunità, anche a seguito dell'approvazione della Linea 3.3.1. nell'ambito del Programma Pluriennale dell'Asse III, nonché alla luce dell'attuale crisi economica e occupazionale che grava pesantemente sul bilancio delle famiglie pugliesi, di proporre una pluralità di strumenti a sostegno della genitorialità e delle famiglie, in grado di rispondere ai diversi bisogni sociali che fasce della popolazione, diverse per reddito e situazione occupazionale, esprimono.

Pertanto, si sottopone all'approvazione della Giunta il "Programma di interventi per la realizzazione di misure economiche per sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione vita-lavoro per le famiglie pugliesi", di cui all'Allegato n. 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, finalizzato a sostenere il carico di cura che la coppia genitoriale assume per la crescita e la prima educazione dei figli, più elevato nei primi mesi di vita, e di favorire la conciliazione tra i tempi di vita, di crescita dei figli e di cura delle persone presenti nel nucleo familiare con i tempi di lavoro, al fine di promuovere la scelta responsabile della maternità e della paternità e di ridurre gli ostacoli all'ingresso e alla permanenza delle donne nel mondo del lavoro.

Esso si compone di tre misure economiche di intervento articolate per fasce di reddito e condizione occupazionale come di seguito riportate:

Linea di Intervento n. 1 - Prima dote per i nuovi nati: a partire dagli esiti della prima sperimentazione dello strumento, l'intervento si propone di ridurre l'incidenza che i vincoli economici e il disagio derivante da reddito insufficiente possono esercitare sulla scelta e sulla capacità di un nucleo familiare di prendersi carico del lavoro di cura di una persona. Esso è destinato a nuclei familiari con figli di età inferiore a 36 mesi, caratterizzati da grave disagio economico, che attraverso tali risorse potranno fare fronte alle spese connesse alla crescita ed alla prima educazione del minore.

La nuova formulazione della Prima Dote per i nuovi nati modifica il carattere dell'intervento così come costruito in sede di prima sperimentazione; essa si qualifica quale misura di sostegno al reddito familiare e, pertanto, non risulta sottoposta al vincolo di definizione del piano tariffario dei servizi per la prima infanzia così come espressamente richiesto dalla deliberazione n. 1801/2006.

La linea d'intervento di che trattasi, al fine di superare le difficoltà incontrate nel primo anno di attuazione della Prima Dote, prevede la gestione unica a livello regionale della prima fase di raccolta delle domande da parte degli aventi diritto, in un'ottica di semplificazione amministrativa e di riduzione dei tempi e dei carichi di lavoro in capo agli Ambiti Territoriali.

Va comunque evidenziato, che la competenza ad erogare la Prima Dote, ivi inclusa la valutazione dei singoli casi, resta nella titolarità degli Ambiti territoriali sociali in cui i potenziali beneficiari risultino residenti.

Linea di Intervento n. 2 - Voucher per l'acquisto di servizi per la conciliazione vita - lavoro: in linea con esperienze sviluppate con successo in altre regioni italiane, questa 5 linea di intervento si propone di andare incontro ai bisogni di conciliazione vita - lavoro delle famiglie, ed in particolare delle donne con figli minori, che intendano entrare o migliorare la propria posizione nel mercato del lavoro. Le relative risorse sono destinate esclusivamente alla contribuzione degli oneri relativi all'acquisto di servizi di cura.

L'erogazione delle risorse è subordinata alla determinazione da parte della Giunta regionale del nuovo piano tariffario dei servizi rivolti alla prima infanzia come previsto dalla deliberazione n. 1801/2006.

Linea di Intervento n. 3 - Integrazione al reddito per le donne occupate che intendano usufruire di strumenti di flessibilità nel lavoro: attraverso l'intervento sussidiario degli Enti bilaterali, questa linea di intervento, sperimentale, si pone l'obiettivo di integrare il reddito delle lavoratrici dipendenti (nei settori afferenti gli Enti bilaterali che riterranno di aderire all'iniziativa) nel caso di astensione facoltativa per maternità, riduzione dell'orario di lavoro per motivi di cura, congedi di cura familiare.

All'attuazione del "Programma di interventi per la realizzazione di misure economiche per sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione vita-lavoro per le famiglie pugliesi", si procederà attraverso la pubblicazione di Avvisi Pubblici a cura del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, sulla base dei requisiti di ammissibilità, dei criteri di valutazione e dei criteri di riparto per gli Ambiti territoriali riportati nel documento allegato.

Al fine di formalizzare un percorso di collaborazione interistituzionale, volto a realizzare azioni integrate di informazione, formazione, analisi di buone pratiche, studio e ricerca, monitoraggio per l'avvio del programma di interventi per il sostegno alla genitorialità e per favorire la conciliazione vita-lavoro per le famiglie pugliesi, si propone di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia e A.N.C.I. Puglia, di cui all'allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si propone, altresì di approvare lo Schema di Protocollo di Intesa con l'EBAP - Ente Bilaterale Artigianato Puglia in rappresentanza del sistema degli Enti Bilaterali pugliesi per l'avvio della sperimentazione della Linea n. 3 del Programma di che trattasi di cui all'allegato n. 3 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Copertura finanziaria ai sensi della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28:

agli oneri derivanti dal presente provvedimento, ammontanti a complessivi euro 18.000.000,00, si farà fronte come di seguito specificato:

Linea di Intervento n. i - Prima dote per i nuovi nati dotazione finanziaria:

euro 5.000.000,00 Capitolo 785010 - U.P.B. 5.1.1 - Bilancio regionale 2009 gestione residui passivi 2008 - Fondo per la Prima dote già impegnato e assegnato agli Ambiti Territoriali con determinazione dirigenziale 31 ottobre 2008, n. 106 in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale 28 ottobre 2008, n. 1983;

Linea di Intervento n. 2 - Voucher per l'acquisto di servizi per la conciliazione vita-lavoro dotazione finanziaria complessiva euro 12.000.000,00 di cui:

euro 7.000.000,00 Capitolo 1153030 - U.P.B. 6.3.9 - Bilancio regionale 2009 residui di stanziamento 2008

euro 5.000.000,00 Capitolo 785010 - U.P.B. 5.1.1 - Bilancio regionale 2009;

Linea di Intervento n. 3 - Integrazione al reddito per le donne occupate che intendano usufruire di strumenti di flessibilità nel lavoro dotazione finanziaria:

euro 1.000.000,00 Capitolo 784025 - U.P.B. 5.2.1 - fondi vincolati - Bilancio regionale 2009, nell'ambito della riserva per le politiche familiari ai sensi dell'art. 67, comma 5 della legge regionale n. 19/2006.

La Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità provvederà, entro la chiusura del corrente esercizio finanziario, a disporre l'impegno delle somme non ancora impegnate sui relativi Capitoli di spesa del Bilancio regionale 2009.

Il presente provvedimento rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 44 della Legge regionale 12 maggio 2004, n. 7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- di approvare quanto esposto in premessa che qui di seguito si intende integralmente riportato;
- di approvare le Linee Guida relative al "Programma di interventi per la realizzazione di misure economiche per sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione vita-lavoro per le famiglie pugliesi", di cui all'Allegato n. 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di modificare il carattere della "Prima Dote per nuovi nati per le famiglie con figli fino a trentasei mesi" che si qualifica quale misura di sostegno al reddito familiare;
- di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra


Regione Puglia e A.N.C.I. Puglia, di cui all'allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia e EBAP - Ente Bilaterale Artigianato Puglia rappresentante del sistema degli Enti Bilaterali pugliesi, di cui all'allegato n. 3 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare alla firma dei predetti Protocolli d'Intesa, per la Regione Puglia, l'Assessore alla Solidarietà dott.ssa Elena Gentile;
- di autorizzare la Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità ad impegnare, entro la chiusura del corrente esercizio finanziario, le risorse assegnate alla realizzazione del predetto programma, così come individuate nella Sezione adempimenti contabili, sui relativi Capitoli di spesa del Bilancio regionale 2009 nonché a compiere ogni altro adempimento riveniente dalla presente deliberazione;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

Allegato n. 1



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA'

SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA'
UFFICIO POLITICHE PER LE PERSONE, LE FAMIGLIE E LE PARI OPPORTUNITA'



PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE ECONOMICHE PER SOSTENERE LA GENITORIALITA' E FAVORIRE LA CONCILIAZIONE VITA – LAVORO PER LE FAMIGLIE PUGLIESI

LINEE GUIDA

Visti:

- l'art. 33 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 sulle misure di contrasto alle nuove povertà
- l'art. 2 della legge regionale 21 marzo 2007 n. 7 sugli interventi regionali per favorire la conciliazione vita - lavoro
- il contesto di grave crisi economica che vede ancor più in difficoltà quei nuclei familiari che già si trovano in condizioni di fragilità economica e di difficoltà di conciliazione tra il lavoro di cura ed altre collocazioni lavorative (venendo meno altre potenziali fonti di reddito per l'autosufficienza economica del nucleo familiare)
- gli esiti della prima annualità di sperimentazione della Prima Dote per i Nuovi Nati, che hanno indotto l'Assessorato alla Solidarietà a proporre l'introduzione di importanti cambiamenti nei requisiti di accesso, nei criteri di valutazione delle domande, nella procedura di erogazione dei contributi economici;
- la D.G.R. 4 agosto 2009, n. 1401, "PO 2007 – 2013. Asse III. Programma Pluriennale di Asse. Approvazione. Disposizioni organizzative e di gestione. Variazione al Bilancio per l'appostamento della quota UE/Stato per l'Asse III", che prevede alla Azione 3.3.1. "Interventi per la conciliazione vita – lavoro".

La Regione Puglia intende avviare la implementazione delle misure di sostegno alla genitorialità e alla conciliazione vita – lavoro delle famiglie pugliesi, assicurando la sostenibilità economica del carico di cura assunto dalle famiglie interessate e favorendo l'accesso ai servizi locali.

Il programma di interventi concorre al raggiungimento del target previsto dal QSN 2007-2013 per gli indicatori dell'obiettivo di servizio Obiettivo II: Aumentare i servizi di cura per l'infanzia e la popolazione anziana" (TARGET S.04 – S.05).

1. Finalità

La finalità generale del programma è quella di sostenere il carico di cura che la coppia genitoriale assume per la crescita e la prima educazione dei figli, più elevato nei primi mesi di vita, e di favorire la conciliazione tra i tempi di vita, di crescita dei figli e di cura delle persone presenti nel nucleo familiare con i tempi di lavoro, al fine di promuovere la scelta responsabile della maternità e della paternità e di ridurre gli ostacoli all'ingresso o alla permanenza delle donne nel mondo del lavoro.

Il programma, inoltre, si propone di introdurre una sperimentazione per il sostegno al reddito delle donne occupate che intendano usufruire degli strumenti a tutela della maternità e della conciliazione vita – lavoro, integrativa rispetto alle misure generali per l'intera popolazione pugliese prevedendo, nel rispetto del principio della sussidiarietà, un ruolo specifico – anche di contribuzione economica per gli enti bilaterali che operano sul territorio pugliese.

Esso si articola in tre misure economiche di intervento articolate per fasce di reddito e condizione occupazionale come di seguito riportate:

Linea di Intervento n. 1 – Prima dote per i nuovi nati: a partire dagli esiti della prima sperimentazione dello strumento, l'intervento si propone di ridurre l'incidenza che i vincoli economici e il disagio derivante da reddito insufficiente possono esercitare sulla scelta e sulla capacità di un nucleo familiare di prendersi carico del lavoro di cura di una persona. Esso è destinato a nuclei familiari con figli di età inferiore a 36 mesi, caratterizzati da grave disagio economico, che attraverso tali risorse potranno fare fronte alle spese connesse alla crescita ed alla prima educazione del minore;

Linea di Intervento n. 2 – Voucher per l'acquisto di servizi per la conciliazione vita - lavoro: in linea con esperienze sviluppate con successo in altre regioni italiane, questa linea di intervento si propone di andare incontro ai bisogni di conciliazione vita – lavoro delle famiglie, ed in particolare delle donne con figli minori, che intendano entrare o migliorare la propria posizione nel mercato del lavoro. Le relative risorse sono destinate esclusivamente alla contribuzione degli oneri relativi all'acquisto di servizi di cura;

Linea di Intervento n. 3 – Integrazione al reddito per le donne occupate che intendano usufruire di strumenti di flessibilità nel lavoro: attraverso l'intervento sussidiario degli Enti bilaterali. Questa linea di intervento sperimentale si pone l'obiettivo di integrare il reddito delle lavoratrici dipendenti e delle imprenditrici (nei settori afferenti gli Enti bilaterali che riterranno di aderire all'iniziativa) nel caso di astensione facoltativa per maternità, riduzione dell'orario di lavoro per motivi di cura, congedi di cura familiare.

LINEA DI INTERVENTO N. 1 - PRIMA DOTE PER I NUOVI NATI

1.1. Oggetto del beneficio

La Prima dote per i nuovi nati consiste in una erogazione monetaria calcolata su base mensile, concessa ad un nucleo familiare in condizioni di particolare difficoltà economica in forza del possesso di determinati requisiti, come specificati ai punti successivi. L'erogazione monetaria è un trasferimento economico vincolato al sostegno del lavoro di cura che direttamente o per il tramite dei servizi socio-educativi locali, la famiglia sostiene per la cura dei figli in età 0-36 mesi.

La prima dote per i nuovi nati non potrà, pertanto, essere erogata a nuclei familiari in cui il minore di 36 mesi sia temporaneamente affidato alle cure di comunità educative o case-famiglia per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente, ovvero non potrà essere erogata a nuclei che abbiano avuto riconosciuto il diritto alla prestazione, limitatamente ai periodi in cui si renda necessario l'affidamento del minore in una struttura residenziale per minori.

L'ammontare dell'assegno mensile che sarà erogato ai nuclei familiari ha le seguenti caratteristiche:

- non può in nessun caso essere superiore a 200,00 euro mensili e a 2.400,00 euro annui;
- deve essere proporzionato alle condizioni economiche del nucleo familiare, alla condizione lavorativa delle figure genitoriali per il carico organizzativo e agli obiettivi di conciliazione che ne discendono, alla composizione del nucleo familiare.

L'erogazione della prima dote per i nuovi nati al nucleo familiare risultato destinatario, in un unico importo annuo ovvero in più rate periodiche o mensili, può protrarsi per un periodo massimo di 12 mensilità a far data dalla approvazione della graduatoria dei beneficiari, e comunque non oltre il compimento del 36° mese di vita del minore per il quale è stato riconosciuto il contributo.

Così come espressamente previsto dalla deliberazione n. 1801/2006, l'erogazione del contributo è subordinata alla predisposizione di un programma personalizzato, condiviso dal nucleo familiare, relativo all'impiego della prima dote, redatto tenendo conto delle effettive necessità del nucleo familiare.

In aggiunta, qualora il nucleo familiare sia interessato da diverse forme di disagio, oltre a quello economico, previa valutazione dei Servizi Sociali competenti per territorio, l'erogazione del contributo può essere subordinata alla sottoscrizione di un programma socioeducativo più ampio che tenga conto anche di percorsi di aiuto e sostegno al ruolo genitoriale (home maker, assistenza domiciliare ecc).

Con la sottoscrizione del programma il nucleo familiare si impegna al raggiungimento degli obiettivi concordati e definiti.

1.2. Destinatari del beneficio economico

Destinatari della misura PRIMA DOTE PER I NUOVI NATI sono i nuclei familiari, anche monogenitoriali, nei quali sia presente almeno un minore, con età 0-36 mesi, per i quali la situazione economica e le condizioni di organizzazione della vita familiare richiedano un intervento economico per concorrere alla spesa connessa alla crescita e alla prima educazione del minore.

La graduatoria delle domande di erogazione della Prima Dote sarà definita, a livello di Ambito Territoriale di residenza dei nuclei familiari a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico, sulla base dei seguenti criteri:

a) requisiti di ammissibilità

- presenza nel nucleo familiare richiedente, alla data di pubblicazione dell'avviso in ciascun ambito territoriale, di almeno un minore con età inferiore ai 36 mesi di vita;
- residenza del nucleo familiare richiedente, alla data di pubblicazione dell'avviso in ciascun ambito territoriale, da almeno sei mesi in uno dei Comuni costituenti l'Ambito. Tale periodo non va considerato per i nuclei familiari che alla data della pubblicazione del Bando hanno assunto la residenza in quanto sono da considerarsi di nuova costituzione o provenienti da Comuni diversi da quelli costituenti l'Ambito;
- ISEE 2008 del nucleo familiare convivente abitualmente nella stessa abitazione, non superiore a 5.000,00 Euro;

b) criteri di valutazione delle situazioni familiari

- numero di componenti del nucleo familiare (nuclei monogenitoriali, nuclei numerosi)
- composizione del nucleo (presenza di persone disabili, presenza di più minori);
- numero di minori di età inferiore ai 36 mesi;
- condizione lavorativa dei soggetti adulti presenti nel nucleo familiare.

1.3. Modalità di accesso al contributo economico

Ai fini dell'accesso al contributo economico, ove ricorrano i requisiti per l'accesso alla PRIMA DOTE PER I NUOVI NATI, la famiglia, provvede direttamente, ovvero tramite patronato riconosciuto ai sensi della l. n. 152 del 30 marzo 2001, a presentare apposita domanda secondo le seguenti fasi:

- compilare on line la domanda, attraverso la piattaforma dedicata accessibile all'indirizzo web <http://PRIMADOTE.regione.puglia.it>, mediante un modulo informatico contenente le principali informazioni sulle condizioni familiari ed economiche, da rilasciare con modalità di autocertificazione;
- autorizzare i soggetti pubblici interessati (Regione e Ambito territoriale sociale) al trattamento dei dati sensibili;
- stampare e conservare la ricevuta di avvenuta registrazione della domanda;
- produrre tutta la documentazione cartacea attestante i requisiti oggetto di autocertificazione on line, da allegare alla ricevuta della domanda registrata on line, che sarà consegnata, tenendo conto della posizione nella graduatoria provvisoria, solo su richiesta all'Ambito territoriale competente.

La Regione definisce apposita intesa con l'ANCI Puglia, in rappresentanza dei Comuni e degli Ambiti territoriali sociali della Puglia, per la gestione unica a livello regionale della prima fase di raccolta delle domande, in un'ottica di semplificazione amministrativa e di riduzione dei tempi e dei carichi di lavoro per la gestione delle domande, la cui competenza, ivi inclusa la valutazione dei singoli casi, resta nella titolarità degli Ambiti territoriali sociali in cui i potenziali beneficiari risultino residenti.

Saranno individuate apposite postazioni presso gli ambiti territoriali ove sarà possibile procedere all'invio on line da personale appositamente formato.

Sulla base dell'elaborazione dei dati acquisiti, il Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, provvederà alla elaborazione di graduatorie provvisorie distinte per Ambito Territoriale, tenendo conto dei requisiti oggettivi dichiarati in autocertificazione dai richiedenti, ai fini dell'attribuzione provvisoria dei punteggi di valutazione.

Entro 60 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande, gli elenchi delle domande presentate e la graduatoria provvisoria saranno restituite a ciascun Ufficio di Piano Sociale di Zona, che avrà provveduto a designare e a comunicare alla Regione il referente unico (o RUP) per la procedura di gestione delle domande.

Ciascun Ambito territoriale, mediante la integrazione funzionale dell'Ufficio di Piano di Zona con il Servizio Sociale professionale di Ambito, ovvero dei singoli Comuni, provvederà ad effettuare la richiesta della documentazione cartacea completa e la verifica della veridicità di quanto dichiarato per le condizioni familiari, seguendo l'ordine decrescente della graduatoria provvisoria, al fine di pervenire, entro 90 gg dalla consegna della graduatoria provvisoria all'Ambito territoriale da parte della Regione, alla formulazione della graduatoria definitiva e alla concessione dei benefici.

Nel caso in cui, superati i suddetti termini, l'Ambito Territoriale risulti essere inadempiente la Regione Puglia provvederà a diffidare l'Ambito Territoriale ad ottemperare, e in presenza di reiterata inadempienza, provvederà al commissariamento ad acta dell'Ambito territoriale, ai sensi dell'art. 19 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4.

1.4. Criteri di valutazione e attribuzione del punteggio

Al fine della valutazione delle domande di ammissione al contributo per la Prima Dote per i nuovi nati, sono attribuiti punteggi alle seguenti dimensioni di valutazione secondo le modalità di seguito riportate:

⇒ composizione del nucleo familiare	max punti 20
▪ nucleo di 3 componenti (compreso minore)	punti 10
▪ per ciascun ulteriore minore 0-36 mesi	+punti 3
▪ per ciascun componente disabile (minore e/o adulto)	+punti 5

⇒ nucleo familiare monogenitoriale

⇒ condizione lavorativa delle persone adulte del nucleo familiare	max punti 20
▪ uno dei genitori disoccupato/a	punti 10
▪ in caso di famiglia monogenitoriale	punti 20
▪ entrambi i genitori disoccupati	punti 20
▪ uno dei genitori con contratto di lavoro precario	punti 7,5
▪ entrambi i genitori con contratti di lavoro precario	punti 15

Per lavoro precario devono intendersi i contratti a termine, il lavoro interinale, le collaborazioni a progetto, le prestazioni professionali occasionali, ecc.)

1.5. Proporzionalità dell'assegno alle condizioni familiari

Così come espressamente previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 28 novembre 2006, n. 1801 con la quale è stata istituita la Prima dote per i nuovi nati per le famiglie con figli fino a 36 mesi, l'ammontare dell'assegno mensile deve essere proporzionato alle condizioni del nucleo familiare e, tenendo conto che non può essere in nessun caso superiore a € 200,00 mensili ovvero a € 2.400,00 annui, deve essere determinato secondo i seguenti criteri:

- ISEE 2008 del nucleo familiare convivente abitualmente nella stessa abitazione, non superiore a € 4.000,00, deve essere riconosciuto l'importo massimo mensile;
- ISEE 2008 superiore a € 4.000,00 l'entità dell'assegno mensile deve essere ridotta a € 150,00
- ISEE 2008 superiore a € 4.000,00 in presenza di nucleo monogenitoriale, di un genitore disoccupato, di più figli minori o in presenza di persone disabili deve essere riconosciuto l'importo massimo mensile.

1.6. Dotazione Finanziaria

Per il finanziamento della Prima Dote per i nuovi nati, nel Bilancio di Previsione 2009 sono stanziati le seguenti risorse:

UPB 5.1.1 - Cap. 785010 "Fondo per la prima dote per i nuovi nati fino al 36° mese di vita" – Risorse complessive : € 5.000.000,00 impegnati con determinazione dirigenziale 31 ottobre 2008, n. 106 già assegnati agli Ambiti Territoriali;

Tali risorse saranno ripartite agli Ambiti territoriali secondo i medesimi criteri di riparto approvati con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1801 del 28 novembre 2006 di Istituzione della "Prima dote per i nuovi nati in applicazione dell'art. 25 comma 2 della Legge regionale 10 luglio 2006, n.19:

- il 20% sulla base della popolazione residente nei Comuni dell'Ambito territoriale;
- il 40% sulla base della popolazione minorile (0-17 anni) residente nei Comuni dell'Ambito territoriale;
- il 40% sulla base del numero di nuclei familiari che risultano residenti nei Comuni dell'Ambito territoriale.

LINEA DI INTERVENTO N. 2 – VOUCHER PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER LA CONCILIAZIONE VITA LAVORO

2.1. Definizioni

Per voucher si intende un **buono prepagato**, vale a dire un titolo di credito che da diritto ad accedere a servizi e/o strutture socio-assistenziali autorizzate al funzionamento e iscritte nei registri regionali ai sensi della l.r. 19/06 e del regolamento di attuazione 4/2007 e s.m.i.

Tali voucher, a titolo esemplificativo e sulla base della ricognizione effettuata sull'impiego dei voucher nelle regioni italiane, possono essere concessi:

- sotto forma di carnet orario, ossia attribuzione di un buono di ammontare variabile, per ogni ora di servizio erogato;
- in buoni mensili, utilizzabili per usufruire di servizi di conciliazione, per un monte ore predefinito;
- in buoni annuali sulla base di previsioni di spesa cui il voucher contribuisce in quota parte.

I **servizi di conciliazione** ai quali i voucher possono dare accesso sono generalmente rivolti alla cura dei familiari delle/i destinatarie/i e si articolano in servizi per familiari a carico, servizi di supporto alla gestione della vita familiare, servizi di supporto alla mobilità.

Pertanto, i servizi di cura per i minori di cui alla presente linea di intervento comprendono quelli rivolti a bambini e ragazzi di età non superiore a 15 anni, ovvero 18 anni in caso di disabili, e permettono il pagamento di una molteplicità di servizi quali scuole d'infanzia e asili nido, centri ludici per la prima infanzia, centri diurni aggregativi e educativi, ludoteche e centri estivi, educativa domiciliare, asili nido condominiale, piccoli gruppi educativi, ecc.

Il contributo economico, erogato in forma di voucher – buono prepagato per l'acquisto di servizi, è cumulabile con altre misure di sostegno economico al reddito familiare (assegno di cura per soggetti non autosufficienti, assegno di cura per la SLA, assistenza indiretta personalizzata, contributi straordinari per il contrasto alle nuove povertà, ecc...) promosso dalla Regione o dagli enti locali.

2.2. Oggetto del beneficio

L'azione prevede l'erogazione di voucher per fronteggiare esigenze di conciliazione di cura delle persone presenti nel nucleo familiare con esigenze di carattere lavorativo e formativo.

L'ammontare mensile del voucher che sarà erogato ai nuclei familiari deve avere le seguenti caratteristiche:

- non può in nessun caso essere superiore a 200,00 euro mensili e a 2.400,00 euro annui;
- deve essere proporzionato alle condizioni economiche del nucleo familiare, alla condizione lavorativa delle figure genitoriali per il carico organizzativo e agli obiettivi di conciliazione che ne discendono, alla composizione del nucleo familiare.

2.3. Destinatari del beneficio economico

Sono ammessi al beneficio economico previsto dalla presente linea d'intervento le persone che si trovano nelle condizioni qui di seguito indicate (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

Con riferimento alla condizione familiare:

- Presenza nel nucleo familiare di figli minori di 15 anni, non ancora compiuti al momento della pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;

Il restante 20% verrà assegnato come quota premiale agli Ambiti che ~~parteciperanno~~ ~~al~~ finanziamento dei Programmi locali con risorse proprie di bilancio (escluse ~~le~~ ~~forme~~ di cofinanziamento derivanti da mancati introiti) pari ad almeno il 15% delle risorse assegnate dalla Regione, in modo proporzionale alle risorse comunali apportate a finanziamento.

2.5 Modalità di attuazione dei voucher per la conciliazione vita - lavoro

Conseguentemente al riparto delle risorse disponibili, gli Ambiti territoriali saranno invitati a presentare, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione di apposito Avviso Pubblico, un "Programma locale di interventi per la conciliazione vita – lavoro" articolato in modo sintetico e schematico.

Il Programma locale deve contenere:

- a) una breve analisi sul contesto socio-economico locale che evidenzia da un lato il sistema dell'offerta dei servizi socio-educativi e socio-assistenziali locali e delle condizioni di accessibilità e dall'altro il sistema della domanda con particolare riferimento agli elementi di criticità connessi all'accessibilità ai servizi;
- b) le strategie complessive di intervento che l'ambito territoriale intende perseguire per il sostegno alle politiche di conciliazione vita - lavoro, articolate per obiettivi;
- c) il catalogo dei servizi cui si può accedere tramite l'impiego del voucher;
- d) le modalità organizzative prescelte;
- e) il piano complessivo dei costi del Programma locale;
- f) la eventuale quota di cofinanziamento che ciascun Ambito territoriale intende mettere a disposizione del Programma locale (distinta in cofinanziamento reale e diretto e quota di risorse derivanti dal mancato introito sulle tariffe e/o i tributi locali);
- g) il cronoprogramma complessivo delle attività (dall'approvazione del progetto da parte della Regione e fino alla conclusione dell'attività di monitoraggio e valutazione);
- h) le azioni e gli strumenti per il monitoraggio e la valutazione degli interventi.

Inoltre, il Programma locale:

- deve intendersi, pena l'esclusione dall'ammissione al beneficio, aggiuntivo e non sostitutivo di altri analoghi interventi già avviati e/o in fase di realizzazione sia con i Piani Sociali di Zona che con altri progetti specifici e mirati.
- deve essere elaborato nel rispetto delle indicazioni della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 e del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 16 in merito alla partecipazione attiva dei cittadini alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali.
- deve prevedere l'assegnazione di bonus e/o riduzioni delle tariffe e delle rette per servizi di competenza comunale e dei servizi e delle strutture autorizzate al funzionamento ed iscritte al registro regionale.
- può altresì prevedere agevolazioni nell'uso dei trasporti pubblici.

Ad avvenuta presentazione dei Programmi locali di interventi, la Regione Puglia provvede ad erogare le relative risorse pari al totale dell'importo spettante a ciascun Ambito territoriale.

Le risorse devono essere utilizzate entro 12 mesi dall'assegnazione.

Saranno considerate ammissibili ai fini della definizione del Programma Locale le seguenti spese:

Per i destinatari del voucher:

- Titoli di acquisto di servizi di cura da soggetti erogatori riconosciuti dagli Ambiti territoriali

Per gli Ambiti territoriali: (nel limite massimo del 10% del costo del programma complessivo)

Spese per i Servizi connessi alla predisposizione, al coordinamento, alla realizzazione e al monitoraggio delle azioni previste, con particolare riferimento alle seguenti categorie di spesa:

- Costi di personale addetto alle attività di coordinamento, di realizzazione, di monitoraggio e di rendicontazione dei progetti/interventi;
- Spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione di specifici strumenti ed attività di comunicazione ed informazione;
- Costi di sviluppo o acquisto di programmi software e strumenti di aggiornamento specialistici;
- Costi sostenuti per la gestione delle attività previste, da rendicontare (compresi i costi di acquisto di materiale di consumo, le spese generali).

2.6. Criteri di valutazione e attribuzione del punteggio

Le domande di ammissione ai voucher per servizi di conciliazione vita - lavoro, devono essere valutate sulla base dei seguenti parametri relativi alla valutazione delle situazioni familiari:

- numero di componenti del nucleo familiare;
- composizione del nucleo familiare;
- condizione economica complessiva del nucleo familiare;
- condizione lavorativa dei soggetti adulti presenti nel nucleo familiare;

Gli ambiti territoriali ai fini dell'erogazione del beneficio dovranno predisporre apposite graduatorie sulla base dei seguenti punteggi attribuiti:

⇒ composizione del nucleo familiare	max punti 20
▪ nucleo di 3 componenti (compreso minore)	punti 10
▪ per ciascun ulteriore minore 0-36 mesi	+punti 3
▪ per ciascun componente disabile (minore e/o adulto)	+punti 5
⇒ nucleo familiare monogenitoriale	punti 20
⇒ ISEE del nucleo familiare	max punti 20
▪ ISEE tra 0 e 5.000,00 euro	punti 20
▪ ISEE tra 5.001,00 e 10.000,00 euro	punti 15
▪ ISEE tra 10.001,00 e 15.000,00 euro	punti 10
▪ ISEE superiore a 15.000,00 euro	punti 0
⇒ condizione lavorativa delle persone adulte del nucleo familiare	max punti 10
▪ genitori entrambi disoccupati	punti 10
▪ genitore disoccupato in nucleo monogenitoriale	punti 10
▪ un genitore disoccupato	punti 7
▪ entrambi i genitori con contratti di lavoro precario	punti 5
▪ genitore con contratto di lavoro precario in nucleo monogenitoriale	punti 5
▪ entrambi i genitori occupati	punti 0

Per lavoro precario devono intendersi i contratti a termine, il lavoro interinale, le collaborazioni a progetto, le prestazioni professionali occasionali, ecc.).

Linea di Intervento n. 3 – Integrazione al reddito per le donne occupate che intendano usufruire di strumenti di flessibilità nel lavoro.

3.1. Oggetto del beneficio

La Regione Puglia intende promuovere una sperimentazione di sostegno al reddito delle donne occupate nel territorio regionale, integrativa rispetto alle misure generali, finalizzata a potenziare il ricorso agli strumenti che la normativa nazionale pone a tutela della genitorialità e per garantire la conciliazione tra l'attività lavorativa ed il lavoro di cura, come i congedi parentali, i congedi di cura familiare e il part time.

Tale azione prevede la selezione, attraverso apposito avviso pubblico di uno o più Soggetti Intermediari, tra le associazioni datoriali e gli Enti Bilaterali, con esperienza specifica nella gestione di servizi analoghi, cui affidare il servizio di accompagnamento e di erogazione dei contributi di sostegno al reddito previsti per le donne lavoratrici, quali:

- Integrazione al reddito delle lavoratrici madri in astensione facoltativa fino alla concorrenza del 100% del reddito di riferimento, per un periodo max di 8 mesi;
- Integrazione contributiva previdenziale delle lavoratrici madri che chiedono la riduzione dell'orario di lavoro nel 1°, 2° e 3° anno di vita del bambino, atta a garantire il versamento del 100% dei contributi;
- Integrazione al reddito di lavoratrici che richiedono il congedo di cura familiare fino alla concorrenza del 100% del reddito di riferimento.

3.2. individuazione dei Soggetti Intermediari

Possono presentare la propria candidatura per la gestione della presente azione gli Enti bilaterali che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Disponibilità a cofinanziare l'iniziativa;
- Esperienza nello svolgimento di compiti di interesse pubblico nell'ambito delle funzioni attribuite dallo Statuto;
- Conoscenza del fabbisogno di strumenti di conciliazione espresso dalle donne lavoratrici nella regione;
- Competenze specifiche nell'ambito della struttura organizzativa dell'associazione o Ente, con particolare riferimento ad interventi specifici a supporto dei lavoratori e delle lavoratrici;
- Capacità organizzative, competenze e professionalità adeguate allo svolgimento dei compiti previsti dal presente avviso.

Nella gestione dei compiti previsti dal presente avviso, il Soggetto Intermediario dovrà dimostrare di poter svolgere il servizio secondo criteri di trasparenza e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di lavoro e dai CCNL vigenti a livello nazionale e territoriale.

3.3. Modalità di accesso al contributo economico

A seguito della selezione effettuata con Avviso Pubblico, la Regione Puglia stipulerà apposita convenzione in cui saranno specificate e regolate le modalità relative all'esecuzione dei controlli, gli adempimenti a carico del Soggetto Intermediario, le modalità di trasferimento delle risorse da parte dell'amministrazione regionale ed ogni altro elemento che la regione Puglia riterrà utile per la corretta gestione delle risorse.

Nelle diverse fasi di avvio, realizzazione e certificazione delle attività svolte, il Soggetto intermediario dovrà fornire tempestivamente alla Regione Puglia le informazioni e i dati necessari al monitoraggio dell'iniziativa.

Il Soggetto Intermediario dovrà assicurare la valutazione sull'efficacia e sulla qualità degli interventi di sostegno al reddito, fornendo report di valutazione in itinere (annuali) ed ex post.

Le aspiranti beneficiarie del contributo inoltreranno istanza in duplice copia all'Ente Bilaterale che provvederà a trasmetterne copia alla Regione Puglia – Assessorato alla Solidarietà -.

3.4. Criteri di valutazione e attribuzione del punteggio

Per gli Enti Bilaterali che si candidano alla gestione della presente azione la valutazione di merito si concretizzerà nella attribuzione di un punteggio **max 50 punti**, derivante da:

1. Competenza ed esperienza del soggetto proponente: max 5 punti

- dimostrata capacità del soggetto nell'erogazione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso
- capacità di diffondere in modo adeguato, presso le imprese e le lavoratrici le modalità di accesso alle agevolazioni

2. Struttura territoriale: max 15punti

- Disponibilità di strutture tecniche sul territorio regionale, da destinare alla realizzazione dell'intervento (spazi fisici, uffici informativi, personale, ecc)

3. Capacità amministrative e gestionali maturate: max 15 punti

- Valutazione delle capacità sviluppate e delle esperienze maturate in servizi analoghi negli ultimi 2 anni.

4. Congruità del piano economico proposto per la gestione delle risorse: max 15 punti

- Valutazione della fattibilità economica dell'intervento
- Grado di solvibilità dell'Ente
- Quota di compartecipazione dell'Ente

Il riparto delle risorse disponibili in favore degli Enti Intermediari, sulla base della graduatoria determinata secondo l'attribuzione dei punteggi sopra individuati, sarà effettuato in modo proporzionale alla quota di compartecipazione delle risorse apportate a cofinanziamento dell'intervento.

3.5. Criteri di valutazione delle domande presentate dalle beneficiarie

Per accedere ai benefici di cui al presente avviso, le donne lavoratrici dovranno dimostrare attraverso idonea documentazione, il possesso dei seguenti requisiti minimi di accesso:

- Essere assunte da almeno 12 mesi;
- Appartenere ad aziende in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
- Appartenere a famiglie monoreddito con situazione ISEE pari a max € 30.000;
- Appartenere a famiglie monogenitoriali con situazione ISEE pari a max € 40.000;
- Attestazione da parte del nucleo familiare delle componenti del lavoro di cura non coperte dal servizio sociale a carattere domiciliare e/o comunitario assicurato da Comune e ASL e che ricadono sullo stesso individuo ovvero sul nucleo familiare;

Nell'ambito delle risorse disponibili sarà data priorità alle seguenti situazioni verificabili attraverso istruttoria sulla documentazione presentata:

- Presenza nel nucleo familiare di due o più figli minori;
- Presenza nel nucleo familiare di persone non autosufficienti;

Al fine della valutazione delle domande di ammissione al contributo per le beneficiarie finali sono attribuiti punteggi alle seguenti dimensioni di valutazione secondo le modalità di seguito riportate:

⇒ composizione del nucleo familiare	max punti 20
▪ nucleo di 3 componenti (compreso minore)	punti 10
▪ per ciascun ulteriore minore 0-36 mesi	+punti 3
▪ per ciascun componente disabile (minore e/o adulto)	+punti 5
⇒ nucleo familiare monogenitoriale	punti 20
⇒ condizione lavorativa delle persone adulte del nucleo familiare	max punti 20
▪ uno dei genitori disoccupati	punti 15
▪ entrambi i genitori con contratto di lavoro precario	punti 10
▪ un genitore con contratto di lavoro precario in nucleo monogenitoriale	punti 20
▪ un genitore con contratto di lavoro precario	punti 5

Per lavoro precario devono intendersi i contratti a termine, il lavoro interinale, le collaborazioni a progetto, le prestazioni professionali occasionali, ecc.

3.6 Dotazione Finanziaria

Per il finanziamento dell'iniziativa sperimentale, nel Bilancio di Previsione 2009 sono stanziati le seguenti risorse:

UPB 5.2.1 - Capitolo 784025- fondi vincolati - Bilancio regionale 2009, nell'ambito della riserva per le politiche familiari ai sensi dell'art. 67, comma 5 della legge regionale n. 19/2006 - Risorse complessive : € 1.000.000,00.



Regione Puglia



Allegato n. 2

PROTOCOLLO D'INTESA

tra REGIONE PUGLIA e ANCI PUGLIA

la Regione Puglia, di seguito indicata come "Regione", con sede in Bari, Via Caduti di Tutte le Guerre 15 (C.F. 80017210727), rappresentata dalla dott.ssa Elena Gentile, in qualità di Assessore alla Solidarietà, nata a Cerignola (FG) il 02/11/1953,

E

l'ANCI Puglia, con sede in Bari, (C.F. 93004220724), Corso Vittorio Emanuele n. 68, rappresentata da dott. Michele Lamacchia, in qualità di presidente, nato a San Ferdinando di Puglia il 5/11/1952;

stipulano e convengono quanto segue

Visti

- Il d.lgs. 112/1998;
- La l. n.328/2000;
- La legge Cost. n.3/2001;
- La l.m. 53/2000;
- l'art. 33 della legge regionale 10 luglio 2006 n. 19 sulle misure di contrasto alle nuove povertà;
- l'art. 2 della legge regionale 21 marzo 2007 n. 7 sugli interventi regionali per favorire la conciliazione vita - lavoro;
- la D.G.R. 4 agosto 2009, n. 1401, "PO 2007 - 2013. Asse III. Programma Pluriennale di Asse. Approvazione. Disposizioni organizzative e di gestione. Variazione al Bilancio per l'appostamento della quota UE/Stato per l'Asse III", che prevede alla Azione 3.3.1. Interventi per la conciliazione vita - lavoro.
- La D.G.R. n. 1875 del 13 ottobre 2009, di approvazione del Piano regionale delle Politiche Sociali 2009-2011;
- La D.G.R. n..... de..... di approvazione del Programma regionale per sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione vita - lavoro per le famiglie pugliesi.

Premesso che

1. La Regione Puglia, a partire dall'approvazione della legge regionale 19/06 per il benessere e la dignità dei cittadini e le cittadine di Puglia e con l'approvazione del Piano di Interventi "Famiglie al Futuro" dell'ottobre 2007, ha attivato una strategia di intervento con l'obiettivo di rafforzare il ruolo delle famiglie intese non più come destinatarie di interventi assistenziali ma come risorsa della realtà sociale regionale e protagoniste dei processi decisionali;
2. La chiave di volta di questa impostazione strategica sono politiche sociali solidali che ripensano profondamente l'impostazione soltanto prestazionistica delle risposte e che si fondano su una forte valorizzazione della sussidiarietà attiva e partecipata, ovvero sulla partecipazione attiva di tutti i soggetti dello sviluppo locale;
3. In questo contesto, è quanto mai necessario uscire da una logica d'intervento di tipo riparativa che considera le famiglie come realtà a cui si consegnano le fragilità e i bisogni e impostare un radicale cambio di rotta per riconoscere ad esse il ruolo di soggetti in grado di sollecitare la crescita di reti di coesione sociale finalizzate a contrastare il rischio di esclusione sociali per crescenti fasce della popolazione;
4. A questo scopo, si reputa necessario attivare percorsi regionali di monitoraggio e di supporto alla elaborazione a livello regionale di linee guida ed indirizzi omogenei e condivisi per tutti i Comuni pugliesi, nonché di verifica del livello di recepimento delle medesime linee guida e di ogni possibile criticità incontrare per una corretta implementazione accompagnando il sistema delle Autonomie Locali verso una maggiore incisività delle scelte e delle azioni per accrescere l'efficacia complessiva dei sistemi di welfare locale
5. Nella medesima prospettiva è stato siglato un protocollo d'intesa tra Regione Puglia ed ANCI Puglia, volto all'attuazione delle tre linee programmatiche e la condivisione degli elementi di progettazione e le modalità operative di realizzazione, monitoraggio e valutazione degli interventi stabiliti con la predetta Intesa Stato-Regioni del settembre 2007, nonché un verbale di intesa per il supporto all'innovazione delle politiche sociali e socio-sanitarie e alla infrastrutturazione sociale mediante affiancamento specialistico ai Comuni pugliesi associati in ambiti territoriali.

*Articolo 1***Premessa**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo di Intesa.

*Articolo 2***Oggetto**

Con il presente Protocollo le parti intendono formalizzare un percorso di collaborazione interistituzionale, volto a realizzare azioni integrate di informazione, formazione, analisi di buone pratiche, studio e ricerca, monitoraggio per l'avvio del programma di interventi per il sostegno alla genitorialità e per favorire la conciliazione vita-lavoro per le famiglie pugliesi.

In particolare, tale percorso di collaborazione sarà teso a supportare i coordinamenti istituzionali degli ambiti territoriali, i Comuni capofila, le amministrazioni comunali interessate, i gruppi tecnici degli Uffici di Piano di Zona, nell'ambito della Convenzione siglata tra Regione Puglia e ANCI Puglia anzi citata

a) favorire la rilevazione, l'analisi e la diffusione di buone pratiche già realizzate in ambiti territoriali pugliesi e di altri contesti regionali in materia;

b) assistere gli ambiti territoriali nell'adozione delle scelte organizzativo gestionali per la realizzazione degli interventi previsti nel programma regionale e nell'utilizzo dei sistemi informatici predisposti dalla Regione Puglia per la gestione unica a livello regionale della prima fase di raccolta delle domande, in ottica di semplificazione amministrativa e di riduzione dei tempi e dei carichi di lavoro per la gestione delle domande, la cui competenza, ivi inclusa la valutazione dei singoli casi, resta nella titolarità degli Ambiti territoriali sociali in cui i potenziali beneficiari risultino residenti, nonché nella individuazione e allestimento di apposite postazioni presso gli ambiti territoriali ove le famiglie potranno procedere all'inoltro on line da personale appositamente formato.

c) monitorare lo sviluppo delle attività rilevando eventuali criticità operative;

d) favorire nei Comuni associati in Ambiti la diffusione di conoscenze di base, il rafforzamento di competenze specialistiche e la propensione al lavoro in gruppo per lo sviluppo di soluzioni innovative per la gestione delle iniziative volte a favorire la conciliazione vita - lavoro nei contesti urbani e nei luoghi di lavoro.

Articolo 3

Priorità strategiche regionali

Le parti convengono di individuare le seguenti tematiche di interesse prioritario, sulle quali attivare specifici interventi:

- a) sostegno alla genitorialità,
- b) promozione degli strumenti di conciliazione tra la vita professionale e le responsabilità familiari,
- c) concorso allo sviluppo della rete dei servizi sociali sul territorio, con specifico riferimento ai servizi per la prima infanzia e per la non autosufficienza,
- d) sviluppo di politiche specifiche per il contrasto alla povertà.

Articolo 4

Iniziative di comunicazione, diffusione e animazione territoriale

Le parti convengono di dare massimo impulso e massima efficacia al complesso degli interventi a sostegno delle famiglie della Regione Puglia attivati in conseguenza della sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa.

Le parti stabiliscono di adottare tutte le necessarie iniziative informative che consentano agli enti locali pugliesi di promuovere la conoscenza dettagliata di tali iniziative e delle loro diverse, specifiche caratteristiche presso la popolazione interessata.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, il _____ / 2009

Per la REGIONE

Per l'ANCI PUGLIA

Allegato n. 3

PROTOCOLLO D'INTESA

**tra
REGIONE PUGLIA**

E

Gli Enti bilaterali pugliesi

L'Assessorato regionale alla solidarietà sociale ed il sistema degli enti bilaterali pugliesi, rappresentato in questa sede da

EBAP – Ente Bilaterale Artigianato Puglia

stipulano e convengono quanto segue

Premesso che

1. La Regione Puglia, a partire dall'approvazione della legge regionale 19/06 per il benessere e la dignità dei cittadini e le cittadine di Puglia e con l'approvazione del Piano di Interventi "Famiglie al Futuro" dell'ottobre 2007, ha attivato una strategia di intervento con l'obiettivo di rafforzare il ruolo delle famiglie intese non più come destinatarie di interventi assistenziali ma come risorsa della realtà sociale regionale e protagoniste dei processi decisionali;
2. Nel quadro delle politiche per il benessere, un ruolo specifico hanno assunto le politiche per la conciliazione vita - lavoro, anche grazie all'approvazione della legge regionale 21 marzo 2007 n. 7 "Norme per le politiche di genere e ai servizi per la conciliazione vita - lavoro in Puglia", in attuazione della quale vengono promossi interventi specifici a favore del miglioramento della qualità della vita delle donne e delle famiglie;
3. La chiave di volta di questa impostazione strategica sono politiche sociali solidali che ripensano profondamente l'impostazione soltanto prestazionistica delle risposte e che si fondano su una forte valorizzazione della sussidiarietà attiva e partecipata, ovvero sulla partecipazione attiva di tutti i soggetti dello sviluppo locale;
4. Ciò, evidentemente, richiede una più complessa strategia che abbia anche al centro un modo di operare della pubblica amministrazione in grado di attivare tutti i livelli di governo e la cittadinanza attiva complessivamente intesa, con particolare riferimento al sistema associazionistico pugliese e sindacale;
5. appare particolarmente significativo incentivare le azioni di collaborazione tra le politiche pubbliche e il sistema associazionistico e sindacale, in ragione del ruolo strategico di quest'ultimo svolto a sostegno delle politiche socio-economiche regionali ed in considerazione della circostanza che in tale modo è possibile aumentare l'efficacia e la tempestività degli interventi adottati dal governo regionale;

Considerato che

6. gli Enti bilaterali, originati dagli Accordi Interconfederali del 1998 si pongono l'obiettivo di offrire, attraverso specifiche misure di sostegno al reddito, la definizione di profili formativi in collaborazione con la Regione Puglia, interventi di formazione continua destinate alle aziende e ai lavoratori dipendenti un supporto concreto allo sviluppo del miglioramento della qualità della vita nei luoghi di lavoro e nel contesto socio-economico per tutti gli addetti negli specifici settori di riferimento;

Considerato, inoltre che

7. Il processo di elaborazione degli strumenti di programmazione ha visto la partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati
8. La costruzione partecipata ha rappresentato un elemento di garanzia affinché fossero contemplate le istanze dei molteplici soggetti interessati dall'attuazione delle iniziative, soprattutto in considerazione del carattere di elevata serietà e mentalità degli stessi;
9. La giunta Regionale intende promuovere, attraverso l'intervento sussidiario degli Enti bilaterali, formule di integrazione del reddito delle lavoratrici dipendenti e delle imprenditrici (nei settori afferenti gli Enti bilaterali che riterranno di aderire all'iniziativa) nel caso di astensione facoltativa per maternità, riduzione dell'orario di lavoro per motivi di cura, congedi di cura familiare.

Articolo 1 **Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo.

Articolo 2 **Oggetto del Protocollo**

Con il presente Protocollo le parti intendono formalizzare un percorso di collaborazione attraverso la costituzione di un Tavolo di Lavoro avente ad oggetto:

- La definizione delle migliori modalità attuative della sperimentazione di misure di sostegno al reddito delle donne occupate nel territorio regionale, integrativa rispetto alle misure generali, finalizzata a potenziare il ricorso agli strumenti che la normativa nazionale pone a tutela della genitorialità e per garantire la conciliazione tra l'attività lavorativa ed il lavoro di cura, come i congedi parentali, i congedi di cura familiare e il part time, così come definita nel "Programma Regionale di sostegno alla genitorialità e per la conciliazione vita - lavoro delle famiglie pugliesi";
- La promozione di interventi generali di sensibilizzazione e animazione territoriale per promuovere la conoscenza delle iniziative regionali a sostegno del miglioramento della qualità della vita delle famiglie;
- L' sviluppo di azioni di monitoraggio e di ascolto mirate a conoscere le esperienze locali di recepimento e attuazione delle disposizioni regionali, al fine di valutare le eventuali richieste di modifica ovvero al fine di proporre modifiche nell'indirizzo di favorirne una più efficace e omogenea applicazione sul territorio regionale a sostegno del sistema imprenditoriale pugliese.

Articolo 3 **Priorità strategiche regionali**

Le parti convengono di individuare le seguenti tematiche di interesse prioritario, sulle quali attivare specifiche sperimentazioni:

- a) sostegno alla genitorialità,
- b) promozione degli strumenti di conciliazione tra la vita professionale e le responsabilità familiari nella prospettiva del potenziamento della produttività e della competitività del sistema
- c) concorso allo sviluppo della rete dei servizi sociali sul territorio, con specifico riferimento ai servizi per la prima infanzia e per la non autosufficienza,
- d) sviluppo di politiche specifiche per il contrasto alla povertà.

*Articolo 4***Iniziative di comunicazione, diffusione e animazione territoriale**

Le parti convengono di dare massimo impulso e massima efficacia al complesso degli interventi a sostegno delle imprese e delle famiglie della Regione Puglia, in particolare, attivati in conseguenza della sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa

In conseguenza, le parti stabiliscono di adottare tutte le necessarie iniziative informative che consentano alle imprese di perfezionare la conoscenza dettagliata di tali iniziative e delle loro diverse, specifiche caratteristiche.

*Articolo 5***Modalità di funzionamento del Tavolo di Lavoro**

Le riunioni del Tavolo di Lavoro Permanente si svolgono di norma con cadenza bimestrale, fatta salva la possibilità di modifiche concordate.

La convocazione delle riunioni del Tavolo di Lavoro viene trasmessa di norma entro cinque giorni lavorativi precedenti alla data della riunione, anche per email, e con la stessa sono trasmessi i documenti e gli schemi di atti oggetto dell'analisi e della valutazione del Tavolo di Lavoro Permanente stesso.

Su richiesta delle parti, le riunioni possono essere aperte a testimoni privilegiati o esperti sulle tematiche di riferimento, nonché a rappresentanti dei soggetti titolari e/o gestori di strutture e servizi per la prima infanzia nel settore privato e privato - sociale.

La segreteria organizzativa è assicurata dagli uffici dell'Assessorato alla Solidarietà della Regione Puglia.

Per quanto non previsto dal presente protocollo di intesa, la concertazione tra la Regione e le parti sociali si svolge secondo le disposizioni delle leggi regionali che la disciplinano.

*Articolo 6***Adesione successiva**

Il presente Protocollo è aperto alla adesione successiva di tutti gli Enti bilaterali che - presenti nella regione Puglia - abbiano interesse ad aderirvi, condividendone le finalità e gli obiettivi.

Bari, _____

Per la Regione Puglia
L'assessore Regionale alla solidarietà

per gli Enti Bilaterali Pugliesi
Il Presidente di E.B.A.P.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2009, n. 2528

Accordo Integrativo Regionale del Servizio Emergenza Urgenza "118".

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile della P.O. "118" dell'Ufficio 3 e confermata dal Dirigente f.f. dello stesso Ufficio e dalla Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale Prevenzione, riferisce quanto segue:

L'Accordo Collettivo Nazionale della medicina generale, allo stato vigente, è stato sottoscritto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla S.I.S.A.C. e dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in data 23 marzo 2005.

Il precitato Accordo Nazionale all'art. 24 ha previsto l'istituzione, in ciascuna Regione, del Comitato Permanente Regionale, composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale a norma dell'art. 22, con il compito, fra l'altro, di definire gli accordi integrativi regionali.

Con la D.G.R. nr. 936, del 28 giugno 2005, è stato istituito il Comitato Permanente Regionale, composto per la parte sindacale da: FIMMG, Federazione Medici, Intesa Sindacale e CGIL e, per la parte pubblica, dall'Assessore Regionale alle Politiche della Salute, dal Dirigente del Servizio Programmazione ATP, dal Dirigente del Servizio PGS, dal Dirigente del Servizio AOS, dal Dirigente dell'AReS, dal Dirigente dell'ufficio 3 del Servizio Programmazione ATP, dal Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Bari, dal Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria Provinciale di Lecce e dal Segretario del Comitato.

Con l'approvazione delle leggi regionali 25 e 26 del 2006, la Regione Puglia ha avviato il processo di rimodulazione e riorganizzazione del Servizio dell'Emergenza Sanitaria territoriale e, a tal fine, il Tavolo Tecnico istituito nell'ambito del CPR si è impegnato ad elaborare una proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta.

La Giunta Regionale con provvedimento n. 2289 del 29.12.2007, ha approvato l'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici della medicina generale, ex Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005, e all'art. 52 del su citato provvedimento ha disciplinato anche i rapporti con il personale addetto all'emergenza territoriale sino alla stipula del nuovo accordo regionale.

A tal fine, il CRP ha calendarizzato una serie di tavoli tecnici e gruppi di lavoro, e in data 30 gennaio 2009, ha sottoscritto il riparto economico per il personale addetto all'emergenza territoriale.

Con l'approvazione in Giunta del nuovo assetto organizzativo del Servizio dell'Emergenza Sanitaria Territoriale 118, bisogna procedere all'approvazione dell'Accordo Integrativo Regionale del 118 sottoscritto in data 30 gennaio 2009 in seno al Comitato Permanente Regionale tra le Parti, pubblica e sindacale, articolato così come indicato nell'Allegato A) composto dalla parte normativa, dal verbale del 30.01.09 e dal riparto economico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni e integrazioni

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a euro 5.991.581,96, trovano copertura sul capitolo 741095 del bilancio di previsione 2009 giusto impegno n. 329 del 30.10.2009.

IL Dirigente del Servizio ATP
Dr. Fulvio Longo

L'assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4, comma 4 lettera d), l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni in calce al presente provve-

dimento dal responsabile della P.O., dalla Dirigente di Ufficio, dal Dirigente del Servizio e dal Dirigente di Area;

- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per i motivi riportati in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti, di approvare l'Accordo Integrativo Regionale del 118 sottoscritto in data 30 gennaio 2009 in seno al Comitato Permanente Regionale tra le Parti, pubblica e sindacale,

articolato così come indicato nell'Allegato A) composto dalla parte normativa, dal verbale del 30.01.09 e dal riparto economico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di notificare il presente provvedimento ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. a cura del Servizio A.T.P.;

Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 lett. h della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la promozione della Salute, delle persone e delle pari opportunità

Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione

L' Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è composto da n. 14 pagine inclusa la presente.

Accordo Integrativo Regionale Puglia

SET 118

Le Parti firmatarie del presente Accordo Integrativo Regionale della Puglia concordano di apportare le seguenti modifiche ai commi degli articoli del Capo V dell'A C N per i medici di Medicina Generale così come di seguito precisati.

art. 92

Comma 11 :

si aggiunge alla fine del periodo: "nonché in compiti individuati dal Comitato Permanente Regionale (CPR), su proposta del Comitato Permanente Aziendale (CPA). Al fine del monitoraggio, le Aziende inviano al CPR i provvedimenti di collocazione presso Centrali operative, PPIT e DEA/PS dei medici non idonei al servizio su mezzi mobili".

Comma 22 :

Sostituire con: "Le Asl individuano le zone carenti che si sono determinate al 1 Marzo ed al 1 settembre del corrente Anno e prima di comunicarle alla Regione per la pubblicazione, acquisisce le richieste di mobilità intraaziendali dei medici. In caso di più domande per la stessa sede i medici verranno graduati per anzianità di servizio a tempo indeterminato nel Servizio 118 (SET). In caso di parità prevarrà nell'ordine: la maggiore età anagrafica, la anzianità di laurea, il voto di laurea. La sede lasciata libera verrà pubblicata come zona carente. Lo scambio di sede tra due medici sia a tempo indeterminato che a tempo determinato in servizio in aree diverse, previa domanda a firma congiunta degli interessati, è autorizzata dall'Azienda che provvederà a renderla esecutiva a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Lo scambio tra medici a tempo indeterminato o determinato in servizio presso Aziende diverse della Regione è autorizzata dalle rispettive Aziende, previa domanda a firma congiunta degli interessati da inoltrare ad entrambe le Aziende che concorderanno modalità e tempi dello scambio".

art. 93

Comma 6:

si sostituisce con: "L'attività continuativa di servizio non può superare le 12 ore. Un ulteriore turno di servizio ordinario non può essere iniziato prima che siano trascorse un numero di ore pari a quelle effettuate come servizio ordinario nell'ultimo turno effettuato".

Comma 8:

si sostituisce con: "I turni di servizio dei medici del SET devono essere disposti sulla base del principio della equità distributiva, fra tutti i medici incaricati, dei turni diurni, notturni e festivi previsti nell'Area Territoriale di appartenenza. Ogni medico dovrà altresì svolgere un pari numero di ore di lavoro in ognuna delle postazioni del SET medicalizzate attive nell'Area Territoriale, ove ha sede la postazione in cui ha ricevuto la titolarità della zona carente in sede di attribuzione dell'incarico a tempo determinato o indeterminato. Laddove i medici di una determinata area territoriale decidano all'unanimità di svolgere in maniera diversa la turnazione nelle varie postazioni, sia con riferimento alla attribuzione dei turni che alla sede di espletamento degli stessi, il Referente di Area, al quale compete la attribuzione dei turni, come sopra detto, secondo il modello di equità distributiva e l' inoltro per opportuna conoscenza del Direttore di Centrale, adotta il regolamento di turnazione definito all'unanimità dai medici che operano nell'area. Il regolamento viene sottoposto all'approvazione del

Comitato Permanente Aziendale e la sua validità è di 12 mesi. Ad esso si attiene ogni medico assunto in servizio nel corso dell'anno.

Comma 9:

si sostituisce con: "Il Comitato Permanente Aziendale individua le modalità organizzative e di collaborazione dei medici del SET presso le strutture aziendali dell'Emergenza - Urgenza e le sottopone al Comitato Permanente Regionale per l'approvazione".

Comma 10 Lett. a):

La retribuzione annua del medico del SET è pari al compenso di 1976 ore previste dall'incarico per 52 settimane. Al fine di assicurare la regolarità della retribuzione e tenuto conto della necessità di assicurare la continuità del servizio, al medico del SET viene assicurata una retribuzione mensile riferita convenzionalmente a 164 ore. Le ore retribuite, ma non effettivamente svolte, andranno a costituire debito orario del medico, da assorbire nelle mensilità successive. Il debito orario dovrà essere assorbito mediante la copertura dei turni rimasti vacanti nell'Area territoriale di servizio. Il recupero del debito orario non può superare le 24 ore mensili e comunque non può superare le 50 ore di servizio complessivo settimanale. Nel caso di turni non effettuati, fatto salvo il caso di assenza per infortunio o malattia, l'azienda procede alla trattenuta del compenso riferito alle ore non effettuate nella misura di quello corrisposto per le ore svolte in straordinario."

Lett. b)

Le ore effettuate oltre le 164 ore mensili, fatto salvo il recupero programmato del debito orario di cui alla lettera a), vengono retribuite con un compenso aggiuntivo pari a 6 euro/ora.

Lett. c)

Le ore di formazione ed aggiornamento obbligatorie rientrano nel debito orario.

Lett. d)

Il referente di area, acquisite le richieste di riposo obbligatorio e preso atto delle ore di permesso retribuito richieste per la partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento obbligatori, dispone i turni di servizio mensili attribuendo ad ogni medico turni di lavoro sino alla concorrenza di 164 ore di servizio. La turnazione verrà approntata in osservanza di quanto disposto dal comma 8 con le modifiche di cui al presente accordo integrativo. Le richieste di riposo obbligatorio e di permesso retribuito sono accettate compatibilmente con la copertura dei turni necessari per la copertura "h 24" delle postazioni dell'area territoriale di appartenenza.

art. 95

Comma 13 :

Gli accordi aziendali di cui al comma 3 del presente articolo devono essere inviati al Comitato Permanente Regionale per l'approvazione.

art. 96

Comma 9 :

Le Aziende, nella organizzazione delle attività di formazione specifiche coordinate dalle Centrali Operative 118 competenti territorialmente, utilizzano i medici del SET in possesso del titolo di Istruttore IRC.

Comma 10 :

Al corso di formazione, di cui al comma 2 del presente articolo, accedono in sovrannumero i medici in servizio nel SET Regionale non ancora in possesso dell'attestato.

art. 97

Comma 12:

In ogni Area viene istituito un turno di reperibilità per due postazioni. Nel caso di un resto, quest'ultimo viene accorpato ad uno dei turni attivati. Per la attività di reperibilità da svolgersi su turni di 12 ore, verrà riconosciuta una indennità di Euro 1 /ora, da corrispondere per i turni eccedenti il numero di 4.

art. 98

Comma 3:

Al medico del SET spetta un periodo annuale retribuito di astensione obbligatoria dal lavoro pari a 26 giorni lavorativi, escluso i festivi, da fruirsì per 14 giorni a scelta da parte del medico e per i restanti 12 su indicazione dell'azienda sulla base delle esigenze di servizio, perché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorate pari a tre volte l'impegno orario settimanale. Il periodo di riposo annuale è commisurato alla durata dell'incarico. Entro il mese di settembre, il Referente di Area comunica all'Azienda il piano di completamento delle ferie riferite ai medici in servizio nella propria Area.

Comma 6:

Ad ogni medico è riconosciuta una indennità oraria regionale specifica per tipologia di attività: Euro 4,5 per attività in auto medica, euro 3,5 per attività in ambulanza ed euro 1,0 per attività in PPIT.

Comma 7:

Per l'attività svolta nei periodi "dal 24 Dicembre al 07 gennaio", "dal 1 febbraio al 15 febbraio", "dalla domenica delle Palme al lunedì dell'Angelo" e "dal 15 luglio al 21 agosto" viene riconosciuta una indennità regionale di euro 7,00/ora.

Comma 8:

Ad esclusione dei periodi di cui al comma 7, le ore svolte dalle ore 20,00 del giorno prefestivo, alle ore 8,00 del giorno immediatamente successivo al festivo, sono remunerate con una indennità aggiuntiva di euro 1,00/ora.

Comma 9:

Tutti gli importi qui descritti sono soggetti a contribuzione ENPAM, sia a carico dei medici che a carico dell'azienda, secondo le aliquote previste dall'ACN della medicina generale.

art. 99

Comma 8:

Viene costituito un Fondo Regionale, pari ad euro 1.000,00 per ogni Medico previsto dalla pianta organica del SET, per la copertura assicurativa della "morte per malattia" e "della colpa grave" secondo quanto fissato dal CPR. Eventuali economie potranno essere utilizzate per la integrazione degli attuali prodotti assicurativi in tema di

estensione della copertura economica dei periodi di malattia superiori e/o dei periodi di infortunio.

Norma finale n. 1

Le indennità economiche riconosciute per le attività previste dal presente accordo, e regolarmente svolte, vanno riconosciute e corrisposte dal 01/01/2009.

Norma finale n. 2

La Azienda costituisce il fondo per il finanziamento del presente AIR sulla base della pianta organica regionale e del relativo modello organizzativo. Le eventuali economie devono essere utilizzate per la realizzazione di progetti aziendali, approvati dal CPR.

Norma finale n. 3

Ai medici di Emergenza vanno assicurati dall'Azienda: locali idonei per l'attesa; dispositivi di protezione individuali (occhiali paraschizzi, casco di protezione, guanti antinfortunistici) e 3 divise costituite da: maglia estiva ed invernale, pantalone, giubbotto, giaccone, copricapo in tessuto, scarpe antinfortunistiche.

(Zone disagiate e disagiatissime: Riportare l'art. 22 dell'AIR Puglia del 8/10/2008.)

ELEZIONE DEL REFERENTE D'AREA

In ogni Area i medici in servizio con incarico a tempo indeterminato eleggono a maggioranza semplice il Referente di Area.

La durata dell'incarico è annuale con reincarico d'ufficio qualora entro il 30 novembre dell'anno in corso non venga avanzata alcuna candidatura per l'anno successivo.

Qualora vi sia la richiesta di nuove elezioni, le candidature dovranno essere inviate, entro il 07 dicembre dell'anno in corso, al Direttore della Centrale Operativa.

Il Direttore della Centrale indice le elezioni entro il 14 dicembre dell'anno in corso.

Le votazioni si svolgono dalle ore 9,00 alle ore 18,00 per due giorni consecutivi.

L'elenco dei votanti deve essere controfirmato al momento della consegna della scheda.

Lo scrutinio avviene alla presenza del Direttore di Centrale e di almeno due medici del SET, che verbalizzano il risultato delle votazioni.

Il medico eletto assume l'incarico a partire dal 1 gennaio.










Al referente d'area è riconosciuta una indennità pari a 20 ore di servizio attivo mensile.

In prima applicazione il medico eletto assume l'incarico a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è votato.

Compiti del Referente Area: predisporre i turni di servizio, inoltrare le richieste di materiale, coordinarsi con il Direttore di Centrale per la organizzazione delle equipe.

Le suddette modalità elettive hanno carattere sperimentale e possono essere modificate dal CRP.

\Verbale riunione Comitato Regionale Permanente

Luogo: Assessorato alle Politiche della Salute		Viale Caduti di tutte le guerre, 7 Bari	
Data 30 GENNAIO 2009		Ora inizio lavori: 13,00	
		Ora fine lavori: 19,10	
PRESENZE	Ente / OO.SS.	firma	
Assessore Sanità A. Tedesco	REGIONE		
Dir.di Settore ATP F.Longo			
Dir Sett. ATB S. Papini	REGIONE		
Dir. Sett. PGS L. Buonamico	REGIONE		
Dir. AReS V. Pomo	REGIONE		
Dir.te Reg. P.Leoci	REGIONE		
Comm. Prov. ASL R.Rollo	Ausi LE/2		
Dir. Sanitario G. Lonardelli	Ausi BA/5		
OO.SS.	CGIL		
OO.SS.	FEDER.NE MEDICI aderente UIL FPL		
OO.SS.	FEDER.NE MEDICI aderente UIL FPL		
OO.SS.	FIMMG		
OO.SS.	INTESA SINDACALE		
Ordine dei Medici	BARI		
CGIL			
CISL			
UIL			
Segretario M. Orsali	REGIONE	SI	

Ordine del giorno: ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE SISTEMA DI EMERGENZA URGENZA 118

Il giorno 30/01/09 , regolarmente convocati , sono intervenuti per le OO. SS. :

per la Parte Pubblica :

L'Assessore presenta il riparto economico elaborato a seguito dei correttivi introdotti nell'incontro del 26 u.s., *documentato da un'adunata convocata in precedenza dal*

1 gennaio 2009
Atteso l'accordo raggiunto nella suddetta seduta del 26 , si procede alla sottoscrizione dei tabulati allegati al presente verbale .

Il CRP si appropria, per la conclusione dei lavori il giorno 02/02/09 alle ore 13,00
Letto , confermato e sottoscritto

Per la Parte pubblica



Per le OO.SS.

Anna Scarpone (Fid Medici) (Fid Medici) (Fid Medici) (Fid Medici)
CISL Medici *INPS* *INPS* *INPS*

La P.P. e le OO.SS. Confederati sottoscrivono l'incarico segue
collegato alle tabelle allegato sul tavolo del CRP, in
relazione esplicitativa sull'incarico fornito dal dir. le P.P. in
subordinazione e prorpone la iniziativa per le materie che hanno
relazione sul personale del neo del Comitato ufficio di
spese per protocollo "Lavora" che riconosca la specificità del
personale degli operatori impiegati nei servizi
F.P.C. di Bari

RIPARTO ECONOMICO

INCREMENTO NUMERICO RIPOSI OBBLIGATORI					
GIORNI	DEBITO ORARIO	ORE ANNUE	COMPENSO ORARIO ACN		NR. MEDICI IN SERVIZIO
5	6,20	31	20,84	646,04	530

$$31 \times 20,84 = \text{€} . 646,04 \times 530 = \text{€} . 342.401,20$$

RIPARTO ECONOMICO

PERIODI SUPERFESTIVI					
Finanziamento € . 7 x ora (ex art. 39 co. 3 lett. a) AIR dell'8/10/07					
Periodi	Giorni	Ore	Ore finanziate	Tot. Ore x 7 €	Tot. € . x 106 pstz.
24/12 - 7/1	15				
01/02 - 15/02	15				
Fest pasq	9				
15/07 - 21/08	37				
	gg. 76	24	1824	12.768	1.353.408

RIPARTO ECONOMICO

INDENNITA' REPERIBILITA' DOMICILIARE PARI A € . 1 x ora					
<i>nr. medici ogni 2 pstz</i>			<i>Debito orario a destrarre: 12 ore settimanali</i>	<i>Ad € . 1</i>	
53	53 X 24 ore	X 365 gg	48 x 435 x 12		
	1272 al di	ore 464.280	250.560	213.720	

RIPARTO ECONOMICO

QUOTA ECONOMICA ANNUA PER OGNI MEDICO PER ATTIVAZIONE ASSICURAZIONE A GARANZIA DI UNA O TUTTE LE SEGUENTI PREVISIONI € . 1.000,00		
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER COLPA GRAVE	MALATTIA	INFORTUNIO

530 medici x 1.000,00 = € . 530.000

Valutare se l'accordo con l'ente assicurativo va fatto a livello regionale o aziendale

RIPARTO ECONOMICO**INDENNITA' DI SERVIZIO: AUTOMEDICA**

Indennità oraria per medico	Ore annuali da finanziare	Nr. postazioni	Finanziamento annuale
€. 4,5	24 x 365 = 8.760	36	€. 1.419.120,00

INDENNITA' DI SERVIZIO: AMBULANZA

Indennità oraria per medico	Ore annuali da finanziare	Nr. postazioni	Finanziamento annuale
€. 3,5	8.760	59	€. 1.808.940,00

INDENNITA' DI SERVIZIO PER I P.P.I.

Indennità oraria per medico	Ore mensili da finanziare	Nr. postazioni	Finanziamento annuale
€. 1,00	8.760	11	€. 96.360,00

RIPARTO ECONOMICO**INDENNITA' DI FUNZIONE PER I REFERENTI DI AREA**

INDENNITA'	INDENNITA' ANNUALE	COSTO X NR. 31 REFERENTI
20 ORE X €. 20,84 = 416,80	416,80 X 12 = €. 5.001,60	5.001,60 X 31 = €. 155.049,6



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**